



Unioncamere Toscana

Il codice del commercio della Regione Toscana

*Testo Unico in materia di commercio in
sede fissa, su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande,
vendita di stampa quotidiana e periodica
e distribuzione di carburanti.*

note e commenti

PRESENTAZIONE

Il nuovo Codice sul Commercio è l'ultimo e rilevante atto a completamento di una ampia e complessa attività normativa e progettuale realizzata dalla nostra Regione a favore del settore, nell'arco di questa legislatura. È un indubbio riconoscimento ad un settore strategico per la nostra economia che necessitava di nuovi strumenti operativi per renderlo più confacente alle esigenze di sviluppo di una distribuzione moderna e vicina ai consumatori, ma alla tempo stesso rispettosa di quelle tradizioni e tipicità di cui la Toscana è ricca e ne va giustamente fiera.

In nessuna altra regione italiana il peso del commercio è così alto come in Toscana, sia in termini di valore aggiunto complessivo che di incidenza degli occupati nel settore sul totale delle unità di lavoro.

Lo sforzo della Regione è da considerarsi un significativo atto di autonomia legislativa, dopo che il nostro Parlamento, all'inizio del 2001 con la modifica costituzionale al titolo quinto parte seconda della Costituzione, ha annoverato proprio il Commercio tra le materia di pertinenza legislativa esclusiva in capo alle Regioni. Questo "potere" riconosciuto ha potuto trovare la sua effettività nel nuovo Codice che dà ragione al sentito bisogno di organicità delle varie leggi esistenti e soprattutto di un aggiornamento delle modalità di intervento.

Il nuovo Codice del Commercio è frutto anche del lavoro che in questi anni ha visto coinvolti molti attori, fra i quali le Camere di Commercio in uno sforzo collettivo di vera concertazione. È per questo che, senza nessuna particolare pretesa, ce lo sentiamo anche un pò nostro.

È a partire dal 1998 che Unioncamere Toscana è impegnata assieme alla Regione Toscana nella realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale sul Commercio e di progetti a forte impatto per il settore, quali: Vetrina Toscana, Vetrina Toscana a Tavola, i Luoghi del Commercio.

Anche la presente iniziativa intende essere la dimostrazione di un rinnovato impegno di collaborazione, questa volta nel segno della diffusione e dell'approfondimento delle nuove disposizioni del Codice.

Un sincero ringraziamento agli estensori della pubblicazione, amici e collaboratori di cui sono noti l'impegno e la passione nel campo delle tematiche del commercio.

Uno strumento di lavoro, quindi, ma anche un primo e tempestivo sforzo per capire al meglio le potenzialità del nuovo Codice del commercio della Regione Toscana.

*IL PRESIDENTE
Pierfrancesco Pacini*

DISPOSIZIONI GENERALI

a cura di Gianfranco Cardosi

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il titolo I del Codice nel seguito indicata come legge regionale, è dedicato alle "disposizioni generali". Come tale, precisa l'oggetto, i principi e le finalità della legge stessa, definendo i ruoli e le competenze dei vari soggetti che intervengono nel procedimento autorizzatorio, anche a livello formativo, consultivo e di assistenza tecnico – operativa.

Un richiamo specifico è fatto allo Sportello unico per le attività produttive – in sigla SUAP – stabilendo espressamente che, laddove operante, si può ricorrere allo stesso, per tutti i procedimenti amministrativi previsti dal Codice.

Alcune finalità indicate nel Codice, riprendono principi già enunciati nel D.Lgs. n. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, comma 4 della legge n.59/1997): in particolare, le affinità riguardano la libertà di impresa e la trasparenza del mercato, la tutela del consumatore, lo sviluppo della rete distributiva, il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive. Altre sono del tutto nuove, ed hanno, per oggetto, il miglioramento qualitativo dei consumi e dei sistemi commerciali, sia naturali che pianificati; delle relazioni tra le attività commerciali; la tutela attiva delle botteghe e dei mercati storici; la salvaguardia dello sviluppo delle attività imprenditoriali e dei livelli occupazionali, nonché la promozione della concertazione, come metodo di relazione tra gli enti locali, le categorie economiche e le organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori.

1.a L'oggetto

Soffermandoci sull'oggetto, c'è da rilevare che il Codice disciplina le seguenti attività commerciali:

- a) commercio al dettaglio ed all'ingrosso, in sede fissa;
- b) vendita della stampa quotidiana e periodica;
- c) commercio su aree pubbliche;
- d) somministrazione di alimenti e bevande;
- e) distribuzione dei carburanti;
- f) forme speciali di commercio al dettaglio.

Si fa così rientrare nella definizione di commercio in senso teorico, inteso come "intermediazione organizzata per procurare beni e merci dai produttori ai consumatori, e anche ad altri produttori" (AMORTH, Enciclopedia del diritto. Milano, 1960, Vol. VII, p.808), anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in passato disciplinata dalla normativa speciale di cui alla legge 287/1991, compresa quella di pubblica sicurezza di cui al RD n.773/1931, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con RD n.365/1940.

Nel novero delle attività commerciali risultano inserite anche attività tipiche, già disciplinate da normative particolari, diverse da quella generale sul commercio di cui al D.Lgs. n. 114/1998, quali:

- la vendita dei quotidiani e periodici;
- la distribuzione di carburante.

1.b I principi

A livello di principi, il Codice riprende la regola che troviamo già enunciata nell'art. 2 del D.Lgs. n. 114/98, stabilendo che l'attività commerciale "si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata". Anche se non citato espressamente, com'è invece nell'art. 2 del D.Lgs. n. 114/98, il richiamo all'art. 41 della Costituzione è implicito. Quest'ultimo articolo riconosce che "l'iniziativa economica privata è libera, e che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale od in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana". Lo stesso articolo prevede, al comma 3, che "la legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l'attività economica, pubblica e privata, possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

La libertà di iniziativa economica privata non esclude che l'esercizio dell'attività commerciale possa essere, con legge, assoggettato a dichiarazione di inizio di attività o ad autorizzazione, proprio per evitare che la stessa non si svolga in contrasto con l'utilità sociale ed il pubblico interesse in genere.

Il meccanismo autorizzatorio permette, infatti, di far nascere un rapporto giuridico tra il pubblico potere e l'imprenditore, mettendo in condizione il primo di sorvegliare che l'attività dichiarata o autorizzata si svolga nel rigoroso rispetto di leggi, regolamenti e condizioni imposte.

La libertà di iniziativa economica privata non esclude, peraltro, che l'attività commerciale possa essere sottoposta anche a programmi ed a controlli, per indirizzarla a fini sociali, tra i quali acquista rilievo particolare la tutela del consumatore.

Nello stabilire programmi, controlli ed indirizzi generali per l'esercizio delle attività commerciali, occorre tener sempre presente il principio della libertà di iniziativa economica privata, ricordando che lo stesso può subire limitazioni solo se arreca pregiudizio all'utilità sociale, oppure si trova a configgere con gravi e preminenti motivi di pubblico interesse.

Si deve comunque tener presente che il riconoscimento della libertà di iniziativa economica privata attribuisce al cittadino, non la titolarità di un diritto soggettivo per l'esercizio di una determinata attività commerciale, ma soltanto un interesse legittimo.

1.c Le finalità

Le finalità che il Codice intende perseguire riguardano:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi, alla sicurezza dei prodotti e alla qualificazione sui consumi;
- c) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra

attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche ed alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;

- e) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e all'aggiornamento professionale degli operatori;
- f) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi;
- g) la salvaguardia e la qualificazione del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;
- h) la promozione della concertazione e della governance cooperativa, come metodi di relazione e di collaborazione tra gli Enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini della programmazione delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo, secondo modelli co-evolutivi.

Come si è annotato, si tratta di finalità che sono state già indicate all'art.1, comma 3 del D.Lgs. n. 114/98. In più, rispetto a quest'ultimo decreto, nel Codice sono previste finalità che hanno ad oggetto:

- la qualificazione dei consumi;
- la crescita qualitativa e la capacità competitiva dei sistemi naturali e qualificati;

- la tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione, di tradizione e tipicità;
- la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali e dei livelli occupazionali;
- la salvaguardia e lo sviluppo del servizio commerciale anche nelle aree costiere e termali;
- la promozione della concertazione, come metodo di rapporto tra le Istituzioni.

Dopo aver segnalato le affinità e le differenze esistenti tra le finalità indicate, rispettivamente, nel D.Lgs. n. 114/98 e nel Codice, cerchiamo di mettere in luce, brevemente, gli obiettivi che quest'ultimo si prefigge:

Il primo obiettivo indicato riguarda la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci. L'obiettivo è identico a quello indicato all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 114/98.

Un mercato è trasparente quando si intravedono tutti i passaggi ed operazioni che lo caratterizzano e le regole del libero scambio non sono influenzate, negativamente, da condizionamenti esterni o da accordi tra operatori.

In pratica, un mercato è trasparente se, nello stesso, le imprese agiscono nel rispetto delle leggi ed in condizioni di libertà, assicurando così la libera circolazione delle merci, in condizioni di perfetta concorrenza.

Il principio di libera concorrenza è tutelato dal trattato Comunitario, istitutivo della Comunità europea, del 25 marzo 1957, ratificato con Legge n. 12/3/1957. Significativi gli articoli 81 e 82 di detto trattato. L'articolo 81 dichiara non

compatibili con il mercato comune “ tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate, che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto ed effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune....”

L’articolo 82 sottolinea, invece, l’incompatibilità, con il mercato comune, dello sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante.

Nel nostro ordinamento, la legge 287/1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato) vieta tutte le intese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni di imprese che non ricadano nel campo di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CEE, sopra ricordati.

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, qualora ritenga che una fattispecie sottoposta al suo esame, non rientri nell’ambito di applicazione della legge 287/1990, ne deve dare notizia alla Commissione delle Comunità europee, trasmettendole gli atti relativi.

La libertà di impresa è codificata nell’articolo 41 della Costituzione, nel quale è affermata la libertà di iniziativa economica privata. Gli unici limiti alla libertà d’impresa sono rappresentati dal non potersi svolgere in contrasto con l’utilità sociale od in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umane.

Soltanto con legge – e non certo con atti amministrativi discrezionali - possono essere determinati programmi e controlli, affinché l’attività economica privata sia indirizzata a fini sociali.

La libertà d'impresa rappresenta pertanto, nel nostro ordinamento, la regola; vincoli o restrizioni, di qualsiasi natura, devono rappresentare l'eccezione e devono trovare fondamento in regole e criteri razionali.

La libera circolazione delle merci è prevista dal Titolo I del Trattato CEE. In particolare, l'articolo 9 del Trattato, come modificato dal Trattato di Maastrich, entrato in vigore il 1 novembre 1993, dispone che "la Comunità è fondata su una unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione ed all'esportazione e di qualsiasi tassa ad effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale. L'articolo 29 dello stesso Trattato prevede che la Commissione europea, nell'adempimento dei propri compiti, curi l'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura in cui tale evoluzione ha, per effetto, quello di accrescere la capacità della concorrenza tra le imprese.

Gli articoli 30 e 34 del trattato, vietano restrizioni quantitative nelle importazioni e nelle esportazioni, nonché qualsiasi misura ad effetto equivalente.

Il secondo obiettivo ha per oggetto la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi, alla sicurezza dei prodotti e alla qualificazione dei consumi. L'indicato obiettivo ripropone le finalità già previste dall'art.1, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 114/98, sostituendo lo scopo dell'approvvigionamento dei prodotti attraverso il servizio di prossimità e

l'assortimento", precisato nel D.Lgs. n. 114/98, con i concetti della "trasparenza dell'informazione dei prezzi e la qualificazione dei consumi".

I prezzi sono trasparenti, se è possibile verificare tutti i passaggi del prodotto, dalla produzione al consumo, ed accertare il ricarico o aumento che il prodotto stesso subisce nei vari passaggi intermedi. Fanno ormai parte della cronaca quotidiana, scritta e visiva, le notizie di produttori diretti che protestano per gli aumenti ingiustificati della merce che, all'origine, viene pagata poco e che, invece, sul mercato, al consumo, raggiunge cifre esorbitanti, e di associazioni di consumatori che chiedono che, per ogni prodotto posto in vendita, vengano pubblicizzati i rispettivi prezzi, all'origine e di vendita finale.

Il problema della qualificazione dei consumi è correlato alla qualificazione dell'offerta.

In materia di tutela del consumatore, si può osservare che la stessa è strettamente connessa alla libertà di commercio.

Nel 1998 è stata emanata la legge 281/2000 (disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) che ha riconosciuto ai consumatori i fondamentali diritti alla tutela della salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti, ad una adeguata informazione, ad una corretta pubblicità, promuovendo anche l'associazionismo al consumo.

La Regione Toscana ha adottato una propria legge per la tutela dei consumatori e degli utenti (L.R. n. 1/2000, in BURT n. 2, parte prima, del 21 gennaio 2000).

Detta legge, in conformità alla normativa comunitaria e statale, intende orientare o qualificare i consumi, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) tutelare la salute dei consumatori e degli utenti;
- b) tutelare la sicurezza e la qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile ed alla qualificazione dei prodotti;
- c) tutelare gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali, e promovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione; promuovere l'educazione e l'informazione dei consumatori e degli utenti, in funzione di un rapporto socio-economico più razionale con la produzione e la distribuzione;
- d) promuovere e sviluppare l'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, del loro diritto ad essere rappresentati, anche mediante l'istituzione di strutture di sostegno tecnico – professionale;
- e) promuovere la collaborazione fra associazioni di consumatori e utenti e pubbliche amministrazioni, per l'erogazione dei servizi pubblici, conformemente a standard di qualità e di efficienza (art.1, L.R. n. 1/2000).

Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, è previsto che la Regione istituisca il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, da nominare con decreto del Presidente della Giunta Regionale (art.2, L.R. n.1/2000).

La terza finalità che si propone il legislatore regionale riguarda l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita

qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati, anche al fine del contenimento dei prezzi.

La finalità perseguita dal legislatore regionale coincide con quella prevista all'art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 114/98. Rispetto a quest'ultimo, non è indicata "l'evoluzione tecnologica dell'offerta" ma, in compenso, sono previste "una crescita qualitativa e della capacità competitiva dei sistemi naturali e pianificati".

Con i termini "sistemi naturali", si ritiene che si debbano intendere i centri e le aggregazioni commerciali che si sono formate spontaneamente nel tempo, quali, ad esempio, i mercati rionali; le strade costellate di negozi (Via Montenapoleone a Milano; Via Condotti a Roma; Via Tornabuoni a Firenze; Via Caracciolo a Napoli, ecc.).

La quarta finalità prevista dal Codice, riguarda il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche ed alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e tipicità, di cui all'art.1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 114/98. La parte aggiunta dal legislatore regionale riguarda "l'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche e la tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità".

Il legislatore regionale si propone, così, di far evolvere, migliorandoli in senso qualitativo, i rapporti tra le varie attività commerciali – dettaglio tradizionale, ambulante, pubblici esercizi, edicole, distributori carburante – ovunque localizzate, ed i vari sistemi distributivi – ingrosso, produzioni dirette agricole, agriturismo, strade del vino, dell'olio – in un contesto unico, elevabile a sistema.

Rientra in questo obiettivo anche la tutela, attuata con incentivi economici e con altre azioni concrete di sostegno, per le botteghe ed i mercati di interesse storico o rientranti nelle tradizioni locali.

Si ritiene che, al riguardo, il legislatore regionale debba indicare parametri e criteri che aiutino ad identificare le botteghe ed i mercati "storici", lasciando agli Enti locali la determinazione delle "tipicità" e della "tradizione locale"

Il **quinto** obiettivo, che non troviamo indicato nel D.Lgs. n. 114/98, e che invece il Codice intende perseguire, riguarda: "la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e all'aggiornamento professionale degli operatori; nonché la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali e degli accordi integrativi territoriali". L'aggiornamento professionale degli operatori – siano essi imprenditori o prestatori di lavoro – è possibile attraverso la partecipazione, con profitto, ai corsi di formazione professionale che la Provincia è obbligata ad organizzare.

Tenuto conto della finalità di detti corsi, che rappresentano uno strumento insostituibile per poter accedere al commercio dei prodotti alimentari ed alla

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ne è auspicabile una pronta organizzazione da parte delle Province.

Si è dell'avviso che un miglioramento qualitativo delle imprese ne permetterà la permanenza sul mercato, con conseguente salvaguardia anche degli attuali livelli occupazionali.

Un altro scopo che il legislatore regionale si prefigge, è la salvaguardia e la qualificazione del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montante, insulari, costiere e termali, al fine di ottenere una equilibrata articolazione del sistema distributivo sul territorio regionale. La finalità è identica a quella indicata nell'art.1, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 114/98, con la differenza che il legislatore regionale ha sostituito il termine "valorizzazione", indicato nel D.Lgs. n. 114/98, con "qualificazione" e che, tra le aree da qualificare, ha inserito anche quelle costiere e termali" per non lasciare priva di servizio commerciale alcuna zona del territorio regionale.

L'ultima – soltanto per ordine di citazione – finalità che il legislatore regionale intende perseguire, riguarda "la promozione della concertazione e della governance cooperativa, quali metodi di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini della programmazione delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo, secondo modelli co-evolutivi.

Ciò significa che per programmare e regolamentare tutti gli interventi previsti dal Codice - si pensi ai piani di localizzazione delle medie e grandi strutture; per il commercio su aree pubbliche; per la rivitalizzazione di mercati e centri storici;

dei pubblici esercizi di somministrazione; dei distributori di carburanti; agli orari, ecc. - secondo modelli armonici ed integrati, in una visione d'insieme del sistema distributivo commerciale, occorre instaurare una forma di dialogo e confronto tra soggetti istituzionali, autonomie territoriali, autonomie funzionali e soggetti privati (sindacati, associazioni di categoria, organizzazioni economiche ed imprenditoriali, imprese, cooperative, partiti, ecc.) tesa alla risoluzione delle problematiche, generali o settoriali, presenti in ambito territoriale, in modo da realizzare delle strategie di intervento che siano condivise e partecipate nella misura maggiore possibile.

2. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

E' previsto (art.3 del Codice) che la Regione, per dare attuazione alla legge – ad eccezione per la parte relativa alla somministrazione - emani una specifica regolamentazione, nel rispetto dei principi di a) sussidiarietà; b) differenziazione e c) adeguatezza. La disciplina dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si applicherà, invece, dalla data di entrata in vigore del Codice.

In base al principio della sussidiarietà, riconosciuto dal Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992), l'intervento della mano pubblica deve essere gestito dal livello operativo più vicino al cittadino. Pertanto, in caso di necessità, il primo soggetto chiamato ad intervenire è il Comune. Soltanto se il Comune non è in grado di risolvere il problema, è tenuta ad intervenire la Provincia;

successivamente, nell'ordine, la Regione, lo Stato ed, infine, l'Unione Europea. L'indicata gradualità di interventi, oltre a garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, libera lo Stato da un grande numero di incombenze. Applicando detto principio, l'Ente pubblico è davvero in condizione di considerarsi al servizio dei cittadini, aiutandoli a sentirsi sempre più attivi ed autonomi.

L'applicazione del principio della sussidiarietà comporta necessariamente una differenziazione di compiti e funzioni che devono essere attribuiti a Comuni, Province e Regione.

Detta differenziazione deve essere adeguata agli scopi che si intendono raggiungere. Da questo, nasce il principio della "adeguatezza".

In attuazione del principio di libertà di iniziativa economica privata, enunciato all'art. 2 del Codice è auspicabile che, nel regolamento di attuazione dello stesso, sia previsto il divieto di erigere barriere per l'entrata sul mercato di nuove imprenditorie, raccogliendo, in questo, le segnalazioni formulate, a più riprese, dall'Antitrust. Non dovrebbero, così, essere posti ostacoli assurdi per l'ingresso sul mercato della grande distribuzione, per l'ampliamento dei servizi, né parametri estremamente rigidi, basati esclusivamente sui minimi di superficie e distanze, per l'apertura ed il trasferimento di sede di pubblici esercizi di somministrazione, apertura di rivendite di giornali, distributori di carburante, ecc..

Nel regolamento di attuazione del Codice dovrebbero essere previsti anche i programmi di intervento per le aree di degrado o prive di adeguati servizi

commerciali; le iniziative da finanziare e gli interventi da considerare prioritari; i soggetti che sono chiamati ad attivarli; la durata ed il fabbisogno finanziario dei vari programmi, ecc..

Tra le azioni e i programmi finanziabili, ci permettiamo di segnalare, a titolo puramente indicativo, i seguenti:

- a. animazione economica, assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di iniziative imprenditoriali;
- b. interventi formativi, riguardanti la creazione di impresa;
- c. animazione ed assistenza tecnica per la costituzione di consorzi di imprese;
- d. interventi per sviluppare l'associazionismo economico;
- e. interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della qualità e dell'informazione a favore delle imprese;
- f. interventi su immobili a disponibilità pubblica ed infrastrutture strettamente funzionali al potenziamento e/o all'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali o di servizi, a sostegno dell'impresa.

Ci permettiamo, inoltre, di evidenziare l'opportunità che, nel regolamento regionale, vengano previsti e disciplinati: la durata dei corsi di formazione per l'accesso al commercio di prodotti alimentari e la loro somministrazione; le materie di insegnamento; i requisiti di accesso; la professionalità dei docenti; la frequenza minima e le modalità di valutazione finale dei partecipanti.

L'altro dato che riteniamo utile disciplinare nel regolamento regionale riguarda la valenza dei titoli di studio e professionali, diversi dal certificato di partecipazione ai corsi provinciali, ai fini del commercio e somministrazione dei

prodotti alimentari, tenendo conto, per questo, dei risultati raggiunti nei quasi trent'anni di vigenza del Registro degli Esercenti il Commercio o REC, da parte delle Camere di Commercio. Così, ad esempio, potrebbe essere prevista la valenza della laurea in farmacia e del diploma di erborista per vendere alimenti; la valenza della attività di artigiano pizzaiolo per somministrare; di titolare di esercizio di bar, per vendere gli alimenti, ecc.

Si eviterebbe, così, la ripetizione di una gran mole di quesiti che, bene o male, con logica e buon senso, hanno già avuto adeguate risposte, per fortuna non opposte nelle sedi competenti e, quindi, corroborate dal tempo e dalla buona prassi amministrativa, entrate a far parte dell'ordinamento.

3. RICHIAMI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Non c'è dubbio che, per raggiungere gli obiettivi e le finalità previste dal Codice sia necessario prevedere e programmare gli opportuni interventi, sia a livello urbanistico che commerciale, nei rispettivi strumenti di settore. Non si può, infatti, disciplinare, sotto il profilo commerciale un insediamento di medie e grandi strutture di bar e ristoranti, di edicole su area pubblica, di distributori di carburante, senza prevedere una analoga disciplina anche negli strumenti urbanistici vigenti. A nostro avviso, anzi, dovrebbe essere lo strumento urbanistico a dare volto, anima ed aspetto estetico alla città, prevedendo spazi, razionali ed adeguati, nei quali localizzare negozi, mercati, parchi, ed altre strutture di servizio, a destinazione specifica, nelle quali, poi, si potranno attivare le singole attività previste con apposite strumentazioni od

autorizzazioni o dichiarazioni inserite nei piani commerciali, nel rispetto delle singole destinazioni d'uso. In buona sostanza: se l'urbanista prevede e destina una piazza a sede di mercato, è lì che si può insediare un mercato su area pubblica, arredandola ed attrezzandola per lo scopo, a norma, anche sotto il profilo della sicurezza (antincendio, igienico sanitario, ecc.).

Se invece la piazza deve essere destinata esclusivamente a luogo di passaggio pubblico per la cittadinanza in genere, non potrà essere sottratta a tale uso, per ospitare stands o banchi permanenti.

Parimenti se si prevede un immobile, nello strumento urbanistico, ad uso industriale od artigianale, come tale isolato, per motivi ovvi, da edifici residenziali, deve essere destinato ad ospitare soltanto industrie ed attività manifatturiere od artigianali, e non discoteche o circoli vari, che non esercitano certo dette attività di impresa.

Parimenti, insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, così come pubblici esercizi di somministrazione, spesso sede di intrattenimenti, come tali, attrattivi di rilevanti flussi di traffico e di utenza motorizzata, devono essere dotati di adeguati spazi di parcheggio, riservato alla sosta sia degli operatori che della clientela. Pertanto potranno essere autorizzati, sotto il profilo commerciale, soltanto nei luoghi previsti come idonei nello strumento urbanistico vigente.

Identiche valutazioni possono essere fatte per i distributori di carburante e le edicole: si potranno realizzare, e quindi autorizzare all'esercizio, soltanto nei luoghi e con le modalità previste dallo strumento urbanistico-edilizio vigente.

Non si ritiene che si possa continuare, seguendo una prassi purtroppo consolidatasi nel tempo, ad autorizzare lo svolgimento di mercati, fiere ed altre simili iniziative, su strade pubbliche che, per legge (vedasi codice della strada), devono avere un ben altro uso ed utilizzo!

Correttamente, pertanto, nel Codice (art.4) è previsto che il Piano di indirizzo territoriale (PIT), di cui all'art 48 della L.R. n. 1/2005, preveda appositi criteri o prescrizioni, per la localizzazione delle strutture che formano il sistema commerciale regionale.

I Comuni e le Province devono adeguare, senza indugi, la propria normativa urbanistica-edilizia, a detti criteri e prescrizioni, per poter elevare gli standard di qualità e dei servizi resi dal sistema commerciale, in ambito anche sovracomunale. Il mancato adeguamento renderebbe quanto mai aleatoria la gestione dei procedimenti autorizzatori, rendendo problematico motivare adeguatamente, non tanto i rilasci (anche questi vanno motivati), quanto i dinieghi, con evidenti risvolti negativi, anche in termini di responsabilità.

Gli interventi finanziari, per ottenere gli scopi di cui sopra, devono essere previsti nel Piano Regionale di Sviluppo Economico (PRSE), di cui alla L.R. 20 marzo 2000, n.35 (disciplina degli interventi in materia di attività produttive).

4. ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

Nell'ordinamento delle funzioni – artt. 6, 7 e 8 del Codice – sono indicate le competenze degli Enti territoriali e delle Camere di Commercio.

Con previsione residuale, ai Comuni sono assegnate tutte le funzioni amministrative, in materia di commercio di cui all'art.1 del Codice, non riservate espressamente alla Regione, alle Province o ad altri Enti.

Alle Province sono attribuite le funzioni in materia di formazione professionale, ai fini dell'accesso alle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché l'aggiornamento e la riqualificazione di chi opera nel commercio.

Per lo svolgimento di tutte le funzioni e compiti previsti dal Codice in materia di commercio, sia la Regione che le Province ed i Comuni possono avvalersi, tramite convenzioni, dell'opera delle Camere di Commercio.

5. GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI DI CATEGORIA

Abbiamo rilevato, accennando alle finalità previste nell'art 2 del Codice, che uno degli scopi più significativi che lo stesso si prefigge di raggiungere riguarda l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema commerciale in atto.

Nell'operazione, un ruolo di primaria importanza è riservato alle Associazioni di categoria del commercio, maggiormente rappresentative a livello provinciale che, da sole od insieme ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese (in sigla C A T).

Il livello di rappresentatività emerge ed è provato dalla presenza nell'ambito dei Consigli provinciali istituiti presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, per il settore commercio.

La previsione non è nuova, in quanto risulta essere già stata disciplinata, in passato, dal D.Lgs. n. 114/98.

I centri di assistenza tecnica rappresentano uno strumento ideale per mettere in rapporto ed unire gli sforzi delle amministrazioni pubbliche – Regioni, Province, Comuni – e delle imprese, al fine di realizzare programmi di riqualificazione della rete distributiva e di promuovere le politiche per la tutela del consumatore.

Risultano pertanto di tutta evidenza, sia il ruolo che le funzioni che i centri di assistenza tecnica sono chiamati a svolgere quali, ad esempio, la promozione di iniziative volte ad elevare il livello di professionalità dei propri associati, in modo da renderli protagonisti del processo di ammodernamento del settore commerciale in atto, sia in termini di qualità che di gestione.

Per poter operare, i centri di assistenza tecnica devono essere autorizzati, dalla Regione, all'esercizio delle attività previste nel loro statuto.

Con regolamento apposito, la Regione dovrà definire i requisiti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di assistenza, indispensabile per renderli operativi.

Anche se il Codice non prevede un obbligo, per le Associazioni di categoria, di istituire od essere presenti in detti centri di assistenza (si utilizza il termine "possono"), si è dell'avviso che saranno proprio le Associazioni stesse ad istituire e gestire detti centri, sia per l'esperienza acquisita nel settore

commerciale, sia per esercitare un ruolo attivo nel processo di ammodernamento del sistema distributivo in atto.

Anche se i centri di assistenza nascono per le finalità indicate nell'art 10, comma 3, del Codice, alle quali abbiamo sopra accennato, nulla vieta che altre o diverse se ne possano aggiungere, necessarie per garantire una necessaria assistenza alle imprese, quanto più larga e qualificata possibile.

Le attività di consulenza dei centri di assistenza, se correttamente gestite, si ritiene che possano sostituire tutti gli interventi di consulenza esterna ai quali, spesso, le imprese affidano lo studio dei propri processi o piani di miglioramento, sia qualitativo che produttivo.

Tenuto conto del numero di richieste che potrebbero affluire ai centri di assistenza e dei mezzi, anche tecnologici, necessari per farvi fronte, non è azzardato ipotizzare la nascita di centri, anche in forma non consortile. Il Codice, con la specificazione di "anche", lo consente e, pertanto, è prevedibile l'adozione di forme giuridiche anche diverse dal consorzio, caratterizzate da assetti societari tipicamente lucrativi.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE – AMBITO DI APPLICAZIONE a cura di Silvana Panetta

L'art. 11 del Codice definisce l'ambito di applicazione della legge.

Essa si applica a tutte le attività commerciali, intendendosi come tali il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa, la vendita della stampa quotidiana e periodica, il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione dei carburanti e le forme speciali di commercio al dettaglio.

Rimangono invece esclusi dalla sfera di efficacia della legge alcuni soggetti ed alcune attività:

a) i farmacisti e i direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della L. 2.4.1968, n. 475¹ e della L. 8.11.1991, n. 362², qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici.

Dunque, l'esclusione riguarda solo la vendita dei prodotti citati, mentre se contemporaneamente ad essi si vendono altri prodotti, a questi si applicano le norme del Codice;

b) i titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla L. 22.12.1957, n. 1293³ e sue successive modifiche. Va a questo punto ricordato che, come già aveva fatto l'art. 26,

¹ L. 2.4.1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico).

² L. 8.11.1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico).

³ L. 22.12.1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio).

comma 6 del D.Lgs. n. 114/1998, anche il Codice fa salve⁴ le tabelle speciali per i titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica di carburanti previste dal comma 9 dell'art. 56 del D.M. 375/1988 ed i cui contenuti si ritrovano nell'allegato 9 allo stesso D.M.

Tali contenuti, assai ampi e vari (si passa dagli ovvi articoli per fumatori alla bigiotteria, dalle lampadine ai detersivi, dai giocattoli ai fiori e piante artificiali, dai callifughi agli articoli per cucito) comprendono anche i "pastigliaggi vari", definiti dalla norma come "caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili": a tale proposito si è discusso se per la vendita di tali prodotti debba richiedersi la formazione professionale relativa al settore merceologico alimentare, con soluzioni diverse nelle varie Regioni. La Regione Toscana, con un parere del 13.10.2000 (Prot. n. 103/27478/9.7.5) ha ritenuto che tale formazione professionale non sia necessaria, in considerazione del fatto che si tratta di prodotti preconfezionati che non necessitano di particolari tutele igienico-sanitarie, di conoscenze specifiche relative alla loro conservazione né di attività di manipolazione e comunque solo se la vendita di tali prodotti non acquista il carattere delle prevalenza;

c) gli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001, n. 228⁵. In base all'articolo citato, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel

⁴ Cfr. art. 113, comma 1, lett. a), numero 3), Codice.

⁵ D.lgs. 18.5.2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria. Tali soggetti possono vendere anche i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici, purché tali attività siano finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

La vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo in cui ha sede l'azienda produttrice e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ai produttori agricoli si applicano, inoltre, le norme in materia di concessioni di posteggi e di sostituzioni nell'attività di commercio su aree pubbliche. La vendita al dettaglio non su area pubblica è soggetta a comunicazione al comune in cui si intende esercitare la vendita. Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce inoltre che si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998 (pertanto, in Toscana, del Codice) *"qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società"*. L'art. 4 del d.lgs. 29.3.2004, n.99⁶ stabilisce che questa disciplina si applica anche agli enti e alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli;

d) le attività agrituristiche disciplinate dalla L.R. 23.6.2003, n. 30⁷;

e) le attività ricettive disciplinate dalla L.R. 23.3.2000, n. 42⁸, ma solo per ciò che riguarda la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate,

⁶ D.lgs. 29.3.2004, n.99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

⁷ L.R. 23.6.2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

⁸ L.R. 23.3.2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo).

ai loro ospiti ed agli ospiti della struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati;

f) gli artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 5, comma 1, della L. 8.8.1985, n. 443⁹, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio. Dunque, perché non si applichino le norme del codice, occorre:

- 1) che si tratti di un soggetto iscritto all'albo artigiani;
- 2) che la vendita riguardi i beni prodotti dall'artigiano;
- 3) che la vendita avvenga nei locali di produzione o in locali ad essi adiacenti o annessi;
- 4) oppure che la vendita riguardi beni accessori all'esecuzione di un'opera eseguita dall'artigiano per conto di un committente sulla base di un contratto di appalto;
- 5) oppure che la vendita riguardi beni accessori.

Al di fuori di queste ipotesi, si rientra nella sfera di applicazione del Codice;

g) gli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni prodotti, purché il locale di vendita non superi le dimensioni di un esercizio di vicinato. In tal senso, pur nel silenzio del D.Lgs. n. 114/1998, si era già espresso il Ministero delle Attività Produttive¹⁰, assimilando l'attività di vendita degli industriali a quella degli artigiani e specificando successivamente che la vendita deve necessariamente avvenire "in locali

⁹ L.8.8.1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato).

¹⁰ Circolare n. 3459/C del 18 gennaio 1999.

adiacenti il complesso produttivo”¹¹. Per evitare che tali attività si sostanzino in esercizi di vendita veri e propri, con possibili fenomeni di concorrenza nei confronti dei negozi, è stato stabilito che il locale in cui si svolge l’attività di vendita, se non è quello di produzione, non possa comunque superare le dimensioni di un esercizio di vicinato;

h) i pescatori, le cooperative di pescatori e i cacciatori, singoli e associati, che vendono al pubblico i prodotti ittici e la cacciagione esclusivamente frutto della loro attività; coloro che vendono i prodotti legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, fungatico e similari;

i) chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte o dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, anche realizzate su supporto informatico;

j) la vendita dei beni del fallimento, per i quali il giudice delegato, sentiti curatore e comitato dei creditori, stabilisce tempi e modalità della vendita;

k) la vendita delle merci oggetto di fiere campionarie e di mostre di prodotti, purché sia effettuata solo nei confronti dei visitatori e non oltre il periodo di svolgimento delle stesse manifestazioni;

l) gli enti pubblici o le persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, concernenti l’oggetto dell’attività svolta;

m) le attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, quali gli assaggi di alimenti e bevande a fini promozionali;

¹¹ Circolare n. 3467/C del 28 maggio 1999.

n) le attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione, elencate all'art. 26 del Codice.

SETTORI MERCEOLOGICI DI ATTIVITA'

Compiuto, col D.Lgs. n. 114/1998, il grande "salto" dalle quattordici tabelle ai due settori merceologici, ovviamente il Codice ha confermato tale scelta: pertanto, in Toscana, l'attività commerciale, all'ingrosso e al dettaglio, si esercita con riferimento a due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

I soggetti titolari di autorizzazioni, rilasciate ai sensi della L. 426/1971, per una delle tabelle merceologiche definite nell'allegato 5 al D.M. n. 375/1988 e successivamente integrate con D.M. 16.9.1996, n. 561, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore merceologico.

La norma era già contenuta nel D.Lgs. n. 114/1998 (tra le disposizioni transitorie, art. 25, comma 1) ed è stata riproposta per evitare che, una volta entrato in vigore il Codice e di conseguenza disapplicato il decreto stesso in Toscana, potesse essere eccepita la carenza di normativa ed essere impedito a chi ancora non lo avesse fatto di estendere la gamma merceologica. Si è trattato, in verità, di un eccesso di scrupolo, perché, comunque, facendo il Codice riferimento a due soli settori merceologici, ne consegue automaticamente che il titolare di un'autorizzazione per una tabella debba

considerarsi autorizzato per l'intero settore corrispondente. Ma a volte è meglio risultare eccessivi che correre il rischio di limitare un diritto a qualcuno...

La possibilità di estensione dell'attività all'intero settore corrispondente non è concessa ai soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie né ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'art. 1 del D.M. 561/1996 : in entrambi i casi si continuerà a poter vendere solo le merci individuate nelle tabelle speciali, fatte salve dal Codice.

I soggetti titolari di una licenza di esercizio di impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, in possesso della tabella di cui all'art. 1 del D.M. 17.9.1996, n.561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi ai settori alimentare e non alimentare. Ovviamente, in caso di vendita di prodotti alimentari, sarà necessario il possesso dei requisiti professionali ed il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Tale possibilità, originariamente non prevista dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. n. 114/1998, era già stata introdotta dall'art. 2bis della L. 28.12.1999, n. 496¹², intervenuta a modificare l'art. 25, comma 1 citato, prevedendo tale possibilità a condizione che l'esercizio in cui la vendita è effettuata non abbia superficie superiore a quella di un esercizio di vicinato e consentendo anche il consumo immediato dei prodotti di cui all'art. 4 della L. 25.3.1997, n.77¹³, purché siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

¹² L. 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore).

¹³ L. 25.3.1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio).

I punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare.

L'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 114/1998 prevedeva che *"fino al termine di cui al comma 1 (fino al 24.4.1999, ossia trecentosessantacinque giorni successivi alla pubblicazione del decreto) resta salvo quanto previsto in materia di esercizio dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche, e ai soggetti titolari di dette attività non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1. Decorso tale termine all'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici si applica la disciplina generale prevista dal presente decreto, fatta salva la parità di trattamento nelle condizioni di vendita e di distribuzione delle testate"*.

Tale norma è stata abrogata dall'art. 4, comma 2 della L. 13.4.1999, n.108¹⁴, che ha previsto che *"i punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della legge (24 aprile 1999) e fatto salvo quanto in essa stabilito, sono soggetti alla disciplina generale prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114"*.

Dunque, già per effetto della legge n. 108/1999, i punti vendita esclusivi potevano estendere l'offerta merceologica a tutto il settore corrispondente, cioè al settore non alimentare, mentre non poteva e non può avvenire il contrario, ossia i titolari di esercizi non alimentari non possono estendere l'attività alla vendita di quotidiani e periodici, in quanto nel settore vige la regola della programmazione.

¹⁴ L. 13.4.1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica).

REQUISITI DI ACCESSO

Requisiti di onorabilità

Partendo da una lettura critica delle norme vigenti in materia di requisiti soggettivi per l'accesso all'attività, rispettivamente, di vendita e di somministrazione (art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 e art. 2 della L. 287/1991), il Codice ha scelto di non ricalcare nessuna delle due, in coerenza con le esigenze di salvaguardia del settore ma anche con quelle di semplificazione e di chiarezza sia verso gli esercenti che verso gli operatori pubblici, chiamati spesso ad applicare norme di complessa interpretazione.

Veniamo all'esame delle singole ipotesi di impedimento all'esercizio dell'attività commerciale previste dal codice.

1) L'esercizio dell'attività commerciale è preclusa, fino ad ottenimento della riabilitazione, a coloro che sono stati dichiarati falliti o che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 13, comma 1, lettere a) e b). La norma intende fare chiarezza una volta per tutte circa le ipotesi in cui sia richiesto l'atto di riabilitazione.

Già in vigenza della normativa statale, benché dal tenore letterale delle norme fosse chiara la necessità dell'atto riabilitativo per tutte le ipotesi di reato elencate, il Ministero delle Attività Produttive, consultatosi col Ministero della Giustizia, con circolare¹⁵, aveva spiegato che l'atto formale di riabilitazione è necessario solo nel caso di fallimento e di dichiarazione di abitudine,

¹⁵ Circolare n. 3518/C del 27 giugno 2001, Prot. n. 508725.

professionalità o tendenza a delinquere, riprendendo, d'altro canto, il contenuto di una precedente risoluzione ministeriale¹⁶, riferita ai requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione.

Nonostante la forzatura interpretativa, la chiave di lettura ministeriale si è rivelata interessante al momento della riscrittura della norma da parte del legislatore regionale, consentendo di utilizzare una formulazione più chiara.

In sostanza, sono state diversificate le ipotesi di fallimento e di dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere, per le quali si continua a richiedere la riabilitazione, dalle altre ipotesi di condanna per delitto o di applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, per le quali si è ritenuto sufficiente il decorso di tre anni, senza attendere un tempo ulteriore, necessario ad ottenere la riabilitazione stessa.

Il termine di durata del divieto di esercizio dell'attività commerciale è stato portato a tre anni (dai cinque previsti nelle norme statali) per coerenza con l'art. 179 c.p.¹⁷, che stabilisce che la riabilitazione non può essere richiesta se non siano decorsi *"tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta"*.

Sarebbe stato pertanto illogico mantenere il divieto di esercizio per cinque anni quando dopo tre è già possibile ottenere la riabilitazione.

¹⁶ Risoluzione n. 501621 del 17.2.2000.

¹⁷ Di recente modificato con legge 11.6.2004, n. 145 (Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato)

Nel caso, invece, di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, il termine per la richiesta di riabilitazione si allunga a dieci anni e decorre dal giorno in cui è stata revocata la misura di sicurezza.

2) Un'esclusione di carattere generale riguarda coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo (art. 13, comma 1, lett. c).

La portata della norma consente di farvi rientrare ogni tipo di reato, purché la pena inflitta sia superiore a tre anni.

3) Sono esclusi coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale ¹⁸, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona ¹⁹ commessi con violenza, estorsione.

¹⁸ Si tratta dei *delitti contro l'industria e il commercio: turbata libertà dell'industria o del commercio* (art. 513 c.p.), *illecita concorrenza con minaccia o violenza* (art. 513-bis c.p.), *frodi contro le industrie nazionali* (art. 514 c.p.), *frode nell'esercizio del commercio* (art. 515 c.p.), *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* (art. 516 c.p.), *vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.).

¹⁹ Delitti contro la persona (libro II, titolo XII c.p.):

Capo I (delitti contro la vita e l'incolumità individuali): *omicidio* (art. 575 c.p.), *infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale* (art. 578 c.p.), *omicidio del consenziente* (art. 579 c.p.), *istigazione o aiuto al suicidio* (art. 580 c.p.), *percosse* (art.581 c.p.), *lesione personale* (art. 582 c.p.), *omicidio preterintenzionale* (art. 584 c.p.), *rissa* (art. 588 c.p.), *omicidio colposo* (art. 589 c.p.), *lesioni personali colpose* (art. 590 c.p.), *abbandono di persone minori o incapaci* (art. 591 c.p.), *omissione di soccorso* (art. 593 c.p.).

Capo II (delitti contro l'onore): *ingiuria* (art. 594 c.p.), *diffamazione* (art. 595 c.p.), *diffamazione col mezzo della stampa* (art. 596bis c.p.).

Capo III (delitti contro la libertà individuale): Sezione I (delitti contro la personalità individuale): *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù* (art. 600 c.p.), *prostituzione minorile* (art. 600bis c.p.), *pornografia minorile* (art. 600ter c.p.), *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600quinqies c.p.), *tratta di persone* (art. 601 c.p.), *acquisto e alienazione di schiavi* (art. 602 c.p.); Sezione II (delitti contro la libertà personale) : *sequestro di persona* (art. 605 c.p.), *violenza sessuale* (art. 609bis c.p.), *atti sessuali con minorenne* (art. 609quater c.p.), *violenza sessuale di gruppo* (art. 609octies c.p.).

Si è ritenuto di non riproporre quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 114/1998, ossia l'esclusione dall'attività per chi abbia commesso i delitti di cui all'intero titolo VIII del libro II c.p., in quanto tale titolo comprende anche un capo I ("*dei delitti contro l'economia pubblica*") dove sono puniti delitti che non presentano attinenza con l'attività da svolgere, mentre è sembrato preferibile mantenere l'esclusione solo per chi abbia commesso un reato di cui al capo II dello stesso titolo VIII: per gli altri reati basta fare riferimento alla disposizione di carattere generale di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 13.

Inoltre, alcuni degli articoli compresi nel capo I del titolo VIII sono stati in tutto (*serrata e sciopero per fini contrattuali*: art. 502 c.p.) o in parte (artt. 503, 504, 505, 506, 507 c.p.) dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Anche i delitti di cui al titolo II del libro II c.p., ossia i *delitti contro la Pubblica Amministrazione*, considerati impeditivi dall'art. 5, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 114/1998, non sono stati riproposti nel Codice, in quanto si tratta di reati che non presentano alcun collegamento con l'esercizio dell'attività commerciale, per cui molto più opportuno sembra la verifica dell'effettiva condanna riportata che, qualora superiore a tre anni, impedisce l'esercizio dell'attività economica qualunque sia il reato commesso, evitando che l'esercizio della stessa sia impedito da una pena detentiva di qualsiasi entità.

Sezione III (delitti contro la personalità morale): *violenza privata* (art. 610 c.p.), *violenza o minaccia per costringere a commettere un reato* (art. 611 c.p.), *minaccia* (art. 612 c.p.), *stato di incapacità procurato mediante violenza* (art. 613 c.p.).

Sezione IV (delitti contro la inviolabilità del domicilio).

Sezione V (delitti contro la inviolabilità dei segreti).

Il non aver citato espressamente il reato di *sequestro di persona a scopo di estorsione* di cui all'art. 630 c.p. non significa dimenticanza ma semplicemente che la pena prevista per la fattispecie delittuosa è tale da rientrare necessariamente, nonostante ogni possibile attenuante o patteggiamento, nella fattispecie impeditiva di cui all'art. 13, comma 1 , lettera c).

4) Sono esclusi coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale.

Benché il D.Lgs. n. 114/1998 non prevedesse come ostativi i reati del libro II, titolo VI, capo II c.p. ("*delitti di comune pericolo mediante frode*"), è stato ritenuto opportuno, coerentemente con quanto disposto dalla L. 287/1991, riproporli come impeditivi, in quanto si tratta di reati piuttosto gravi se collegati all'esercizio dell'attività commerciale ed in particolare a quella di somministrazione²⁰.

5) Sono esclusi altresì coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali.

²⁰ Si tratta dei reati di *epidemia* (art. 438 c.p.), *avvelenamento di acque o di sostanze alimentari* (art. 439 c.p.), *adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari* (art. 440 c.p.), *adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute* (art. 441 c.p.), *commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate* (art. 442 c.p.), *commercio o somministrazione di medicinali guasti* (art. 443 c.p.), *commercio di sostanze alimentari nocive* (art. 444 c.p.), *somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica* (art. 445 c.p.).

La lettera f) del comma 1 dell'art. 13 del Codice si propone di chiarire i dubbi interpretativi già sorti in relazione all'art. 5, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 114/1998. Eliminate le acrobazie interpretative cui costringeva la norma citata, si è preferito ridurre la fattispecie impeditiva all'ipotesi della doppia condanna, di qualunque tipo, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti: per gli altri delitti citati nella lett. d) dell'art. 5 D.Lgs. n. 114/1998 è considerata impeditiva solo la condanna a pena detentiva, mentre quella a pena pecuniaria, anche se reiterata, non è sufficiente ad escludere l'esercizio dell'attività commerciale.

6) Sono esclusi, infine, coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956 n.1423 ²¹ o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965 n. 575 ²² ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

Le misure di prevenzione sono: il foglio di via obbligatorio per rinviare al luogo di residenza, la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o province o, viceversa, l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Le misure di sicurezza sono individuate dall'art. 215 c.p. e si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

a) l'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro;

²¹ L.27.12.1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).

²² L. 31.5.1965, n.575 (Disposizioni contro la mafia).

- b) il ricovero in casa di cura e di custodia;
- c) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
- d) il ricovero in riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

- a) la libertà vigilata;
- b) il divieto di soggiorno in uno o più comuni o province;
- c) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- d) l'espulsione dello straniero dallo Stato.

7) Non è stato riproposto il contenuto dell'art. 2, comma 4, lett. f) L. 287/91, che considera ostativi i "*delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico*". I delitti contro la personalità dello Stato sono compresi nel titolo I del libro II c.p.²³. I delitti contro l'ordine pubblico sono individuati al Titolo V del libro II (articoli da 414 a 421 c.p.).

In effetti, tali esclusioni riguardavano la materia della somministrazione di alimenti e bevande, discendendo dall'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773²⁴, il quale stabilisce che le autorizzazioni di polizia "possono" essere negate a chi abbia riportato una condanna per questi reati. Il successivo art. 14 T.U.L.P.S. fa rientrare le licenze tra le autorizzazioni di polizia. La funzione del rilascio della licenza del questore è stata attribuita ai comuni dall'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e l'art. 3 della L.287/91 ha superato l'istituto stesso della

²³Articoli da 241 a 313 c.p., che a loro volta comprendono: capo I: "*delitti contro la personalità internazionale dello Stato*"; capo II : "*delitti contro la personalità interna dello Stato*"; capo III: "*delitti contro i diritti politici dei cittadini*"; capo IV: "*delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti*".

²⁴ R.D. 18.6.1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).

licenza, considerando l'attività di somministrazione come sottoposta ad autorizzazione da parte del sindaco (oggi del dirigente competente).

In sostanza, si deve ritenere che gli atti abilitativi all'esercizio dell'attività di somministrazione non siano compresi tra quelli elencati all'art. 14 del T.U.L.P.S. e che pertanto ad essi non sia applicabile l'art. 11 citato.

8) Il Codice ha previsto, inoltre, fattispecie impeditive specifiche, che si aggiungono a quelle già analizzate, comuni all'esercizio dell'attività commerciale in generale. Per quanto riguarda l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si tratta di *"coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi"*.

Si tratta di impedimenti già contenuti nell'art. 92 del T.U.L.P.S. e nella L. 287/1991, modificati solo in parte col riferimento alle infrazioni alle "norme sui giochi" in genere e non al solo gioco del lotto, per ovvie ragioni di adattamento ai tempi.

9) Altro impedimento specifico, sempre in aggiunta a quelli generali, riguarda l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti, per la quale è impeditiva la condanna per il delitto di cui all'art. 472 c.p. (*Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta*).

Il divieto dell'esercizio dell'attività commerciale, tranne che per le ipotesi per le quali è richiesto l'atto di riabilitazione, permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.

Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Qualora invece sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, viene a cadere anche il divieto di esercizio dell'attività. E' appena il caso di ricordare che, in caso di patteggiamento di cui all'art. 444 c.p., la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna, ai sensi dell'art. 445 c.p.

Qualora l'attività commerciale sia svolta da una società, da un'associazione o da un organismo collettivo, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività e da tutti i soggetti tenuti agli adempimenti antimafia di cui al D.P.R. 252/1998.

Requisiti professionali

L'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice stabilisce che per esercitare, in qualsiasi forma (dunque sia al dettaglio che all'ingrosso), l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, occorre il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

1) frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione professionale specifico, disciplinato dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

La Regione, nel regolamento di attuazione del Codice, dovrà dettare le norme per il riconoscimento e la definizione dei contenuti e della durata dei corsi "abilitanti", nonché i soggetti abilitati alla gestione degli stessi.

Sono da considerare indispensabili, ai fini del riconoscimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività: a) l'attestato di frequenza e di superamento dell'esame finale; b) che il corso rientri tra quelli riconosciuti da una qualunque Regione o Provincia autonoma (dunque non valgono corsi svolti all'estero); c) che il corso sia specificamente finalizzato all'accesso al settore.

Non è invece previsto alcun limite retroattivo di tempo, per cui i corsi possono essere stati frequentati anche anni prima dell'avvio dell'attività.

Non sono più sufficienti, come avveniva invece per l'iscrizione al REC, i titoli di studio, siano essi diplomi di scuola superiore o lauree in materie attinenti l'alimentazione. Sarà possibile, tuttavia, al momento in cui la Regione definirà i contenuti dei corsi abilitanti, riconoscere ad alcuni diplomi o lauree il valore di credito formativo.

Naturalmente non sono sufficienti neanche attestati di frequenza a corsi non specifici, ad es. corsi di cucina o relativi all'attività di sommelier, come a volta capita di dover chiarire, rispondendo a quesiti sull'argomento;

2) esercizio in proprio dell'attività di vendita nel settore alimentare, all'ingrosso o al dettaglio, per almeno due anni nel quinquennio precedente l'avvio dell'attività. In questo caso, non specificando la legge se l'attività debba essere

stata prestata in Italia, è idonea anche la prestazione d'opera svolta all'estero, purché documentata adeguatamente.

Per esercizio in proprio, si intende: a) quello dell'imprenditore individuale; b) quello del socio accomandatario nelle società in accomandita semplice; c) quello del socio con poteri di ordinaria amministrazione e di legale rappresentanza e quello del socio d'opera, nelle società in nome collettivo; d) quello dell'associato, nelle associazioni in partecipazione.

Poiché la legge non prevede che il periodo di due anni debba essere continuo, deve ritenersi valido anche l'esercizio di attività frazionato, purché l'attività svolta, nel suo insieme, corrisponda ai due anni richiesti e sia stata esercitata nel quinquennio precedente l'avvio dell'attività.

La prova dell'esercizio è data dal titolo abilitativo, per il dettaglio; dall'iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA, per l'ingrosso; dal contratto associativo registrato e dalla copia della denuncia dei redditi, per l'associazione in partecipazione;

3) prestazione d'opera, sempre per la durata di almeno due anni nel quinquennio precedente l'accesso all'attività, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa. La prova dell'esercizio dell'attività è data dall'iscrizione all'INPS. La

figura del *socio lavoratore di cooperativa* è individuata dalla L. 3.4.2001, n. 142²⁵ ed in particolare dal comma 2 dell'art. 1, che ne definisce le funzioni;

4) prestazione d'opera, per almeno due anni nel quinquennio precedente l'accesso all'attività, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di coadiutore familiare, se si tratta di coniuge, parente o affine entro il terzo grado. La prova dell'esercizio dell'attività è data dall'iscrizione all'INPS. Va ricordato che il Codice civile riconosce il vincolo della parentela entro il sesto grado. Il grado di affinità (vincolo che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge) si determina in base al grado di parentela col quale un soggetto è legato a un coniuge: nello stesso grado sarà affine dell'altro coniuge;

5) iscrizione al REC in qualunque tempo per uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988. La qualifica non vale in caso di cancellazione dal Registro, sia volontaria che per perdita dei requisiti.

Nel caso esposto al punto n. 2), viene spontaneo domandarsi come un soggetto possa avere esercitato in proprio l'attività senza possedere quei requisiti professionali per ottenere i quali ora fa valere l'esercizio dell'attività. Va chiarito che deve trattarsi di soggetti che abbiano rivestito la qualifica di socio di una società di persone o di un'associazione in partecipazione; di artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 5, comma 1, della L. 8.8.1985, n. 443, qualora abbiano venduto i beni di produzione propria nei locali di produzione; di pescatori e di

²⁵L. 3.4.2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

cacciatori che abbiano venduto la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della propria attività; di imprenditori agricoli che abbiano esercitato la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001, n. 228.

Non sembra pertanto condivisibile l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato (oggi Attività Produttive)²⁶, secondo la quale il requisito della pratica professionale non dovrebbe sussistere nei confronti degli artigiani, dei pescatori, dei cacciatori e degli imprenditori agricoli di cui sopra, in quanto gli stessi avrebbero acquisito una qualificazione professionale parziale, limitata alla conoscenza solo di alcuni alimenti. Tale interpretazione, che aveva suscitato contrasti anche in vigore del D.Lgs. n. 114/1998, non tiene in considerazione che già l'art. 25 del D.Lgs. n. 114/1998 consentiva ai titolari di singole tabelle di porre in vendita tutti i prodotti relativi all'intero settore merceologico corrispondente, senza previa acquisizione di specifiche competenze.

Stesso ragionamento è stato fatto in relazione all'acquisizione della pratica professionale attraverso l'attività di preparazione degli alimenti, prima non considerata idonea a fare acquisire la qualificazione professionale.

In caso di attività svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o al preposto all'attività commerciale.

²⁶ Risoluzione n. 530923 del 4.11.1999.

I requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono gli stessi di quelli per l'attività di vendita, con la differenza che i contenuti del corso di formazione saranno specifici e la durata presumibilmente maggiore. Inoltre, la pratica professionale si acquisisce attraverso l'esercizio dell'attività in imprese esercenti la somministrazione e l'iscrizione al REC considerata valida è quella relativa all'attività di somministrazione o di gestione di impresa turistica.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

a cura di Silvana Panetta

Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

Sono esercizi di vicinato gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita:

- a) non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti;
- b) non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

A fronte della semplificazione amministrativa già introdotta dal D.Lgs. n. 114/1998 in materia di attivazione degli esercizi di vicinato, il Codice interviene con un'innovazione ulteriore, prevedendo l'applicazione agli stessi della denuncia di inizio di attività di cui all'art. 19 della L. 7.8.1990, n.241 ²⁷ o, più precisamente, agli artt. 58 e 59 della L.R. 20.1.1995, n. 9 ²⁸.

Va ricordato che la denuncia sostituisce quegli atti amministrativi "il cui rilascio dipende "esclusivamente" dall'accertamento, di per sé privo di margini di discrezionalità, in ordine alla presenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge ovvero dal mero accertamento di presupposti di carattere tecnico" ²⁹.

La legge 241/1990, come modificata dalla L. 24.12.1993, n. 537³⁰, esclude dall'ambito di operatività dell'istituto della denuncia di inizio di attività (o denuncia in luogo di autorizzazione) i casi in cui l'atto autorizzatorio è frutto di

²⁷ L. 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

²⁸ L.R. 20.1.1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti).

²⁹ Francesco Caringella, Corso di Diritto Amministrativo, III ed., Milano, Giuffrè Editore, 2004, tomo II

³⁰ L. 24.12.1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

discrezionalità tecnica e di conseguenza impone la distinzione tra atti autorizzativi che presuppongono “un mero *accertamento tecnico* – ossia la verifica di un fatto accertabile in modo oggettivo in base a strumenti e conoscenze tecniche - da quelli postulanti una *valutazione tecnica*, e cioè una valutazione dei fatti caratterizzata da un più o meno spiccato margine di “opinabilità” effettuata sulla base di conoscenze tecniche, l'utilizzazione delle quali può dar luogo ad una pluralità di risultati tutti potenzialmente esatti: i primi sono infatti destinati a rientrare nella sfera della “denuncia legittimante”; i secondi, invece, continuano ad essere soggetti a regime autorizzatorio”³¹.

Dunque, il passaggio è notevole: dall'autorizzazione della legge 426/1971, per la quale il diritto può essere esercitato solo in base a una valutazione discrezionale della P.A. in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge, passando per la comunicazione con termine del d.lgs. 114/1998, fino ad arrivare alla denuncia di inizio di attività (DIA) del Codice.

La comunicazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 costituisce, infatti, un istituto in parte diverso rispetto alla DIA dell'art. 19 della L. 241/1990, corrispondendo alla tipologia di “denuncia con termine”. Secondo questo istituto, il soggetto che intenda aprire, trasferire o ampliare un esercizio di vicinato, deve presentare comunicazione al comune e solo dopo il decorso di trenta giorni diventa titolare di un diritto soggettivo, in quanto il comune preventivamente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti attestati nella comunicazione, senza però possibilità di esercizio di alcun potere

³¹ F.Caringella, cit.

discrezionale. In sostanza, trattandosi di accertamenti particolarmente complessi, il procedimento di verifica si conclude prima dell'inizio dell'attività e prima che la stessa si protragga in modo tale da dar luogo ad un consolidato affidamento in capo all'interessato, rendendo più problematica un'eventuale azione di repressione.

In dottrina, qualcuno ha sostenuto che la fattispecie disciplinata dall'art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 presenti caratteristiche del tutto peculiari rispetto alla DIA dell'art. 19 della L. 241/1990. Innanzitutto, la comunicazione commerciale sarebbe disciplinata da una normativa successiva rispetto a quella generale sul procedimento e pertanto avrebbe derogato all'art. 19 citato, anche perché allo stesso non fa in alcun modo rinvio.

Ma, soprattutto, diverso sarebbe il potere di vigilanza e intervento in caso di attività abusiva: nella comunicazione di cui all'art. 7 non vi sarebbe che un potere di intervento in via preventiva a tutela dell'interesse pubblico, da esercitarsi nei trenta giorni successivi alla comunicazione stessa. Decorso tale termine, il potere di controllo da parte della P.A. sarebbe solo di tipo sanzionatorio, considerandosi abusiva l'attività non conforme e come tale da vietare, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 114/1998 e non potendosi esercitare alcun potere discrezionale per consentire al privato di conformare l'attività alla normativa vigente, come invece previsto dall'art. 19 della L. 241/1990.

Chi scrive ritiene invece che la comunicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 sia solo una species del genus "denuncia di inizio di attività" e come tale sia soggetta alle stesse regole previste per la DIA, art. 21 L. 241/1990 compreso, con l'unica variante che la verifica dei requisiti, a tutela del pubblico interesse, è preventiva all'apertura dell'esercizio e non successiva, come avviene per la DIA.

Qualora il comune, ricevuta la comunicazione, verificasse l'assenza di requisiti o presupposti, dovrebbe emanare un provvedimento di divieto di inizio di attività a fronte del quale, salvo naturalmente la possibilità di impugnativa dell'atto, il richiedente potrebbe comunque presentare altra comunicazione, eliminate le cause di irregolarità o incompletezza della prima.

Ovviamente, il potere di verifica di presupposti e requisiti può esercitarsi anche decorsi i trenta giorni e successivamente all'apertura dell'esercizio: il comma 6 dell'art. 22 del d D.Lgs. n. 114/1998 considera l'esercizio dell'attività in assenza dei presupposti e requisiti come abusivo e come tale ne consente la chiusura immediata.

Cosa cambia con l'applicazione della DIA agli esercizi di vicinato (e, si vedrà, a tutta una serie di altre fattispecie)?

L'obiettivo è quello di semplificare ulteriormente il regime abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, ascrivendo al privato la facoltà di intraprendere detta attività sulla base della presentazione di una denuncia all'Amministrazione competente.

Una volta che l'Amministrazione abbia ricevuto tale denuncia, il privato può attivare l'esercizio di vicinato. La fonte legittimante dell'attività è la legge stessa, anche se non tutta la dottrina concorda.

La legge produce effetti direttamente sul piano della qualificazione delle posizioni soggettive, attribuendo al privato una posizione caratterizzata da originarietà, in quanto trova la sua fonte direttamente nella legge, a fronte della quale difetta un potere amministrativo in grado di incidere in senso costitutivo-accrescitivo.

In considerazione dei caratteri descritti, si può dire che "la legge da una parte conferisce al privato la titolarità di un diritto soggettivo che lo legittima ad intraprendere autonomamente l'attività senza l'intermediazione di titoli ulteriori, mentre dall'altra attribuisce all'amministrazione un potere di verifica circa la sussistenza dei prescritti requisiti e presupposti normativi"³².

Di fronte alla DIA, dunque, il comune attiva un procedimento volto alla verifica della sussistenza, in capo al dichiarante, dei presupposti e requisiti di legge. In sostanza, l'esercizio del potere di controllo da parte della P.A. viene differito ad un momento successivo rispetto all'avvio dell'attività: "grazie a una sorta di "presunzione di conformità ai presupposti ed ai requisiti di legge, superabile con la prova contraria, essa può essere dapprima intrapresa e poi sindacata" ³³.

La verifica viene effettuata entro sessanta giorni dal ricevimento della denuncia.

Tale procedura di "acclaramento" può sfociare:

³² F.Caringella, cit.

³³ De Minico, Note sugli artt. 19 e 20 della legge n. 241/1990, in Dir. Amm., 1993.

- a) in un esito positivo, concretizzandosi in una sorta di archiviazione (il Consiglio di Stato utilizza il termine "non atto"), senza emanazione di alcun provvedimento da comunicare al dichiarante;
- b) in un esito negativo, nel qual caso la P.A. (in questo caso, il comune) dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei risultati da questa prodotti, tranne che sia possibile conformarla alla normativa vigente.

La via della sanatoria appare pertanto obbligata e solo ove non praticabile la P.A. è legittimata ad esercitare i propri poteri di "interdizione".

Anche sulla natura giuridica dell'attività amministrativa di verifica la dottrina non è concorde: per alcuni si tratta di un'attività di controllo della P.A., per altri, tra cui il Consiglio di Stato e autorevole dottrina, va inquadrata nell'ambito del principio dell'autotutela, come si deduce dal collegamento con l'eventuale intervento repressivo che ne può conseguire.

Dunque, in caso di esito negativo della verifica, il comune dispone, "se del caso"³⁴, ovvero "ove occorra"³⁵, cioè se ritiene che sussista un pregiudizio per gli interessi pubblici, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il termine perentorio³⁶ di sessanta giorni, il divieto di prosecuzione dell'attività di vendita e ne rimuove gli effetti a meno che, ove possibile, l'interessato non provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa

³⁴ Articolo 19 L. 241/1990

³⁵ Articolo 59, comma 2, L.R. 9/1995

³⁶ Per la perentorietà del termine propende la maggior parte della dottrina, per cui, decorso il termine, il provvedimento volto ad inibire l'attività del privato sarebbe illegittimo. Va aggiunto, però, che il Consiglio di Stato ha affermato che la decorrenza del termine non priva l'autorità amministrativa del potere di verificare,

vigente. A tale scopo l'Amministrazione fissa un termine al privato, decorso il quale, nei trenta giorni successivi, provvede alla verifica e dispone definitivamente in merito alla prosecuzione dell'attività.

Trascorsi i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la conformazione senza che l'Amministrazione abbia provveduto ad effettuare le verifiche necessarie, l'interessato può proseguire l'attività, intendendosi il silenzio dell'Amministrazione stessa come assenso.

Ovviamente, anche in caso di DIA il potere di accertamento di presupposti e requisiti permane anche dopo i sessanta giorni, in virtù dell'art. 59, comma 6 della L.R. 9/1995, secondo cui *"la presentazione di denuncia di attività non conforme alle disposizioni di cui al primo comma equivale, a tutti gli effetti di legge, a mancata presentazione della denuncia"*, riprendendo con ciò il contenuto dell'art. 21, comma 2, della L. 241/1990, il quale stabilisce che *"le sanzioni previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente"*.

Va però ricordato che il comma 1 dello stesso art. 21 e il comma 5 dell'art. 59 L.R. 9/1995, stabiliscono che la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge non è consentita in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni né è consentita la sanatoria prevista dallo stesso art. 19 e dal comma 3 dell'art. 59

anche in via successiva, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, non comportando una rinuncia

e il dichiarante è punito per *falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico* (art. 483 c.p.), salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Il problema circa l'ammissibilità o meno della ripresentazione da parte dell'interessato di una denuncia o di una domanda regolare è risolto in senso positivo, non potendo essere legittimamente preclusa l'attività oggetto di richiesta.

Come già previsto nel D.Lgs. n. 114/1998, negli esercizi di vicinato (e solo in quelli di vicinato) alimentari, è consentito il consumo immediato dei prodotti venduti, purché non vi sia servizio di somministrazione né attrezzature finalizzate alla somministrazione. È ovvio, pur se la norma non lo dice espressamente, che devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari, in quanto ciò è già previsto in generale al comma 2 dello stesso art. 16.

Va precisato che il comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 114/1998 prevede tale possibilità a favore degli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della L. 25.3.1997, n.77³⁷, relativo ai "servizi sostitutivi di mensa": tra i servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto l'articolo 4 citato comprende la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei generi compresi nella tabella I³⁸ dell'allegato 5 al D.M. 375/1988 e da esercizi

dell'amministrazione all'esercizio dei propri poteri di riscontro.

³⁷ L. 25.3.1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio).

³⁸ Tabella I: prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie).

autorizzati, ai sensi dell'art. 2 della L. 30.4.1962, n. 283, alla produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari.

Il Codice ha ritenuto preferibile il riferimento agli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare, lasciando cadere ogni riferimento alla L. 77/1997.

Con una disposizione riproposta anche per le medie e le grandi strutture di vendita, il Codice dispone che l'attività di vendita sia esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza e di quelle sulle destinazioni d'uso dei locali.

Si tratta di una disposizione forse ridondante, in quanto la necessità del rispetto delle normative specifiche è implicito, ma è sembrato preferibile riassumere nella norma tutti gli aspetti che necessitano di verifica, sia da parte del richiedente, nel momento in cui presenta la DIA, che da parte del comune, in sede di verifica, con la consapevolezza che il mancato rispetto delle normative relative agli aspetti citati corrisponde a violazione dell'art. 102, comma 2, del Codice e pertanto determina l'applicazione della sanzione amministrativa dell'ammenda da 500 a 3000 euro, oltre, ovviamente, all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative settoriali.

Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

Il Codice definisce medie strutture di vendita gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e rinvia al suo regolamento di attuazione la definizione dei limiti dimensionali relativi.

Per superficie di vendita viene confermata la definizione già contenuta nel D.Lgs. n. 114/1998, con qualche modifica: si tratta dell'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, mentre non costituisce superficie di vendita l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. Quest'ultima precisazione, prima non prevista, fa chiarezza sull'annosa questione di tali spazi.

Il D.Lgs. n. 114/1998 assegna alle medie strutture le seguenti dimensioni massime:

- a) 1.500 mq nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti;
- b) 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Dando attuazione all'art. 10, comma 4 del d.lgs. 114/1998³⁹, la Regione Toscana, col regolamento regionale 26.7.1999, n. 4 e sue successive modifiche, ha differenziato le dimensioni delle medie strutture di vendita, che risultano essere:

³⁹ “La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e) (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica”

- a) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti compresi nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa: tra 250 mq e 2500 mq;
- b) nei comuni del restante territorio della Toscana con popolazione inferiore a 10.000 abitanti: tra 150 mq e 1500 mq;
- c) nei comuni del restante territorio della Toscana con popolazione superiore a 10.000 abitanti: tra 250 mq e 1500 mq.

Bisognerà attendere il regolamento di attuazione del Codice per sapere se la Giunta regionale confermerà o meno tali disposizioni.

Apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti massimi dimensionali previsti per le medie strutture e variazione di settore merceologico, sia qualitativa (ossia trasformazione dal settore merceologico alimentare a quello non alimentare e viceversa) che quantitativa (ossia variazione, pur nell'ambito della stessa superficie di vendita complessiva, delle quantità di superficie assegnate a ciascun settore merceologico), sono soggetti al rilascio di autorizzazione amministrativa da parte del comune competente per territorio.

Come si vede, per le medie (e le grandi) strutture di vendita è stato mantenuto il regime autorizzatorio, che richiede, per l'esercizio dell'attività, un preventivo atto di assenso da parte della Pubblica Amministrazione, pur se l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso introduce anche in questo ambito un'ottica di liberalizzazione dell'attività dei privati. Il silenzio-assenso, infatti, non incide in

sensu abrogativo sul regime autorizzatorio, che rimane inalterato, ma introduce una modalità semplificata di conseguimento dell'autorizzazione.

In assenza di un provvedimento espresso motivato (di accoglimento o di rigetto), maturato il provvedimento tacito volto a "dare udienza" all'istanza privata, la P.A. non può più provvedere in ordine alla domanda, mentre mantiene la possibilità di attivarsi in sede di autotutela con l'annullamento (in presenza di un interesse pubblico) del silenzio formatosi illegittimamente ovvero con un provvedimento di revoca.

Tuttavia, l'azione della P.A. "deve assumere un carattere tendenzialmente conservativo, ricorrendo all'atto di autotutela solo in caso di impraticabilità della sanatoria da parte dell'interessato e di non consolidazione di stabili situazioni di affidamento in capo allo stesso"⁴⁰.

Sono attribuiti ai comuni precisi compiti:

a) la programmazione delle medie strutture di vendita e la definizione delle condizioni e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli indirizzi fissati dalla Regione col regolamento di attuazione.

In relazione alla programmazione comunale, alcuni indirizzi sono contenuti nel Codice stesso, il quale prevede che siano privilegiate le iniziative di riqualificazione degli esercizi già operanti e quelle provenienti da operatori commerciali associati.

La definizione della programmazione comunale può avvenire solo previa concertazione con le organizzazioni di categoria maggiormente

⁴⁰ F. Caringella, cit.

rappresentative delle imprese del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune;

- b) la definizione di aspetti procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, quali il termine di operatività del silenzio-assenso, ossia il termine entro il quale la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato un espresso provvedimento di diniego (che il Codice prevede comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune) e inoltre la correlazione tra i procedimenti relativi all'autorizzazione ed alla concessione edilizia, con rilascio contestuale dei provvedimenti.

Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

Sono grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medie strutture, fino ai limiti massimi dimensionali che dovranno essere stabiliti col regolamento di attuazione del Codice.

Prima dell'entrata in vigore del Codice, le dimensioni massime raggiungibili dalle grandi strutture di vendita sono contenute nelle Direttive di urbanistica commerciale ⁴¹, che le fissano a 12.000 mq per le strutture singole e a 15.000 mq per i centri commerciali.

⁴¹ Deliberazioni C.R. 25.5.1999, n. 137 e 26.7.1999, n. 233 (Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla L.R. 17 maggio 1999, n.28).

Come per le medie strutture, apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti massimi dimensionali previsti e variazione, sia qualitativa che quantitativa, della quantità di superficie assegnata a ciascun settore merceologico, sono soggetti al rilascio di autorizzazione amministrativa da parte del comune competente per territorio.

Il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita, però, è preceduto da una conferenza di servizi convocata dal comune, cui partecipano un rappresentante della Regione, uno della provincia ed uno del comune.

La conferenza si svolge in seduta pubblica e ad essa partecipano, a titolo esclusivamente consultivo, rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d'utenza interessato dall'insediamento. Se tale bacino d'utenza si estenda anche ad altra regione confinante, alla stessa si richiede un parere non vincolante.

La conferenza di servizi si esprime a maggioranza dei suoi componenti, ma il parere negativo della Regione è vincolante: così, se il parere regionale è positivo, ma è negativo quello degli altri componenti, la conferenza si esprimerà in senso negativo, facendo prevalere cioè il parere degli altri due rappresentanti, mentre se il parere regionale è negativo, a nulla serve il parere positivo degli altri due componenti la conferenza, in quanto il dissenso regionale vincola la conferenza.

Il parere della conferenza deve essere espresso entro novanta giorni dalla prima riunione effettuata.

Al comune è attribuito il compito di definire i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione amministrativa e della concessione edilizia e di prevedere che i due atti siano rilasciati contestualmente. Il Codice non prevede sanzioni in caso di mancanza di contestualità e resta addirittura da definire cosa si intenda per contestualità: i due atti devono materialmente essere rilasciati lo stesso giorno? E' sufficiente la verifica dell'assenza di impedimenti al rilascio di entrambi gli atti, anche se poi, provenendo da Uffici diversi, vengono rilasciati anche in tempi non coincidenti? La diffusione dell'attuazione dello Sportello Unico in Toscana dovrebbe risolvere alcuni di questi problemi.

Centri commerciali

Per centro commerciale si intende una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

La superficie di vendita di un centro commerciale è quella che risulta dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in esso inseriti: in relazione alla dimensione del centro commerciale, allo stesso si applicano le norme procedurali relative alle medie o alle grandi strutture di vendita.

In sostanza, il centro commerciale viene considerato un "unicum" e pertanto gli si applicano le norme relative alla tipologia di esercizio che esso configura nel suo insieme.

La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico soggetto, che assume il ruolo di promotore, oppure da singoli esercenti che intendono svolgere l'attività all'interno del centro stesso e che possono presentare domande singole, da esaminare congiuntamente da parte del comune, oppure una domanda unica, a mezzo di un rappresentante comune.

Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, il promotore, mentre deve possedere i requisiti di onorabilità, può anche non possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 14 per l'esercizio dell'attività nel settore alimentare: tali requisiti devono risultare però al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Spesso avviene che la domanda sia presentata da un soggetto (di solito il costruttore) e che poi, a procedimento avviato o addirittura concluso, insieme all'immobile venga trasferito il diritto al rilascio dell'autorizzazione in capo ad un soggetto diverso, ossia l'operatore commerciale che effettivamente attiverà l'esercizio: in tal caso non si configura un'ipotesi di subingresso (naturalmente ciò vale solo qualora il cambio di soggetto avvenga prima del rilascio dell'autorizzazione).

Al centro commerciale vengono di fatto rilasciate più autorizzazioni: quella al centro nel suo complesso, che definisce la superficie di vendita complessiva dell'esercizio, compresa la ripartizione tra settori merceologici (e in relazione

alla quale vengono valutati standard di parcheggio e viabilità) e quelle ai singoli esercizi che sono compresi al suo interno.

E' appena il caso di ricordare che gli esercizi di vicinato dovranno presentare la DIA prevista per tale tipologia di esercizi, mentre le eventuali grandi strutture presenti all'interno del centro non avranno bisogno di attivare le procedure di cui all'art. 18 del Codice (conferenza di servizi preliminare al rilascio dell'autorizzazione), in quanto tali procedure saranno già state attivate per il rilascio dell'autorizzazione al centro commerciale e pertanto il comune potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione senza altri adempimenti. Lo stesso dicasi per il rilascio delle autorizzazioni alle medie strutture inserite nel centro.

Gli atti abilitativi ai singoli esercizi presenti all'interno del centro potranno essere contestuali o anche successivi al rilascio dell'autorizzazione complessiva per il centro.

La presenza, dentro i centri commerciali, di attività diverse, commerciali e non, quali esercizi di somministrazione, sportelli bancari o postali, attività artigianali di vario tipo (dal parrucchiere al calzolaio allo sviluppo foto), crea problemi circa la regolamentazione unitaria degli orari. Da un lato, infatti, c'è l'esigenza di garantire che il centro operi "tutto intero", nel senso di garantire al cliente di poter usufruire di tutte le attività quando accede al centro, dall'altro lato, invece, si pone l'esigenza di garantire parità di trattamento rispetto alle attività dello stesso tipo operanti "fuori" dal centro (basti pensare ai parrucchieri, di solito chiusi il lunedì o alle banche, chiuse il sabato: consentire l'apertura alle

attività presenti all'interno del centro potrebbe rappresentare una disparità di trattamento).

Per queste ragioni, è stato lasciato al comune il compito, valutate le condizioni presenti sul suo territorio, di decidere se regolare uniformemente o meno gli orari delle attività presenti all'interno dei centri commerciali.

Empori polifunzionali

Gli empori polifunzionali sono esercizi commerciali, di vicinato o medie strutture, che, in contesti specifici, possono svolgere oltre all'attività commerciale anche servizi di interesse per la collettività.

I contesti che la legge prevede sono le zone montane e insulari, nonché gli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a 3000 abitanti, interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi.

In presenza di tali condizioni, possono costituirsi gli esercizi descritti, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

A tale riguardo, la Regione ha già finanziato alcuni progetti per la costituzione di una rete di empori polifunzionali presso i quali è possibile trovare servizio telefonico, fotocopie e fax, internet point, biglietteria per trasporti pubblici locali, rilascio tessere per raccolta funghi e frutti di bosco, info point turistico con vendita di guide, carte turistiche e gadget, punto ricreativo per la popolazione locale, punto di raccolta delle posta e servizio bancomat, oltre ad

attività di vendita di generi alimentari, di giornali e di prodotti tipici del territorio.

Vendita all'ingrosso

Per l'esercizio del commercio all'ingrosso, compreso quello dei prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, la cui verifica viene effettuata dalla Camera di Commercio al momento dell'iscrizione al Registro imprese.

Il Codice conferma il divieto dell'esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Tale divieto non opera per la vendita dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- a) materiale elettrico;
- b) colori e vernici, carte da parati;
- c) ferramenta ed utensileria;
- d) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- e) articoli per riscaldamento;
- f) strumenti scientifici e di misura;
- g) macchine per ufficio;
- h) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- i) combustibili;
- j) materiali per l'edilizia;

k) legnami.

Regolamento regionale

Le norme di attuazione del Codice saranno contenute in un regolamento di attuazione che, in attuazione del nuovo Statuto, sarà approvato dalla Giunta regionale.

Il Codice ha fissato in centottanta giorni successivi alla propria entrata in vigore il termine per l'approvazione del regolamento, che dovrà rispettare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ⁴².

I contenuti del regolamento sono elencati non solo all'art. 22, ma anche in altre parti del Codice, che si è cercato di elencare di seguito.

Con il regolamento sarà determinato:

- a) il contenuto della denuncia di inizio attività relativa agli esercizi di vicinato;
- b) il contenuto della domanda di autorizzazione relativa alle medie e alle grandi strutture di vendita;

⁴² I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, già delineati nella L. 59/1997 (c.d. legge Bassanini 1) sono stati costituzionalizzati dall'art. 118 Cost.

Il principio di **sussidiarietà** è un criterio di ripartizione delle funzioni politiche e amministrative fra enti rappresentativi di diversi livelli territoriali di gestione della cosa pubblica, nonché tra enti e iniziativa privata, individuale e associata. Si parla di **sussidiarietà verticale**, per significare il carattere sussidiario dell'azione degli enti centrali rispetto alle articolazioni periferiche più vicine ai cittadini e di **sussidiarietà orizzontale**, per significare il carattere sussidiario dell'intervento pubblico rispetto all'iniziativa privata. Ancora, si distingue tra **sussidiarietà rigida**, quando, ferma restando la competenza generale in capo all'ente più vicino al cittadino, la fonte del principio evidenzia quali atti tassativi possono essere adottati dal livello superiore e **sussidiarietà elastica**, quando si rimette alla valutazione del caso concreto la verifica della necessità dell'intervento dell'ente di livello superiore.

Il principio di **differenziazione** sancisce la libertà di organizzazione dell'ente nell'assetto della propria struttura e delle proprie funzioni, nel rispetto della Costituzione; il principio di **adeguatezza** prevede la necessaria corrispondenza tra capacità tecnico-organizzativa-funzionale dell'ente e interessi da realizzare.

- c) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita;
- d) i criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione alle medie strutture di vendita;
- e) le condizioni ed i criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita;
- f) le aree commerciali metropolitane e i bacini omogenei di utenza;
- g) le zone del territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'art. 17, comma 2, ossia delle medie strutture. Poiché l'art. 17, comma 2, parla non di limiti di superficie ma di programmazione comunale delle medie strutture, il rinvio sembra errato;
- h) la superficie di vendita massima delle medie e delle grandi strutture di vendita;
- i) gli indirizzi per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, privilegiando la riqualificazione degli esercizi già operanti e le iniziative di operatori commerciali associati ed evitando fenomeni di concentrazione di medie strutture di vendita che possano produrre impatti economici e territoriali equivalenti a quelli della grande distribuzione. Il Codice introduce il concetto di "saturazione" degli insediamenti e detta anche elementi per l'individuazione del fenomeno, da verificare per ambiti territoriali da definire: rapporto tra superfici di media e grande distribuzione e densità della popolazione, sostenibilità infrastrutturale e di mobilità. E' da

ritenere che sarà questo uno dei temi più scottanti da affrontare in sede di redazione del regolamento;

- j) i casi in cui l'autorizzazione all'ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta, in relazione a processi di riqualificazione di strutture già operanti;
- k) gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, anche prevedendo l'inserimento all'interno delle stesse di sistemi informativi per promuovere le produzioni tipiche e la fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio;
- l) i criteri per l'apertura degli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita;
- m) le modalità per l'attuazione della concertazione locale, in relazione a ciascun settore per il quale il Codice la prevede, dunque non solamente in relazione al commercio in sede fissa;
- n) il contenuto della domanda di autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- o) il contenuto della domanda di autorizzazione per gli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica;
- p) il contenuto della domanda di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti;
- q) le zone comunali, le superfici e le distanze minime tra gli impianti; gli standard di qualità e di prestazione dei servizi e delle attività informative di

interesse turistico di cui devono dotarsi gli impianti di distribuzione di carburanti;

- r) le fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa degli impianti e le condizioni per la permanenza nel sito originario degli impianti di distribuzione di carburanti in condizione di incompatibilità relativa;
- s) fasce orarie e criteri per la fissazione dei turni degli impianti di distribuzione di carburanti;
- t) il contenuto della denuncia d'inizio attività per le forme speciali di commercio al dettaglio;
- u) il contenuto della comunicazione relativa alle vendite di liquidazione;
- v) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di formazione per l'accesso al settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande;
- w) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento professionale diretti a tutti gli operatori commerciali.

VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

a cura di Gianfranco Cardosi

1. DEFINIZIONI

I punti di vendita di quotidiani e periodici sono distinti, nel Codice in due categorie: a) esclusivi e b) non esclusivi.

Sono punti di vendita esclusivi:

- a.1 quelli che sono obbligati a vendere, in generale, sia i quotidiani che i periodici;*
- a.2 gli esercizi che, all'epoca di vigenza della legge 416/1981, furono autorizzati a vendere quotidiani e periodici, in aggiunta o meno ad altre merci.*

Sono punti di vendita non esclusivi:

- b.1 quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati a vendere soltanto quotidiani;*
- b.2 quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati a vendere soltanto periodici;*
- b.3 quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati a vendere quotidiani e periodici;*
- b.4 gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione di cui alla legge 108/1999, ed a seguito di questa, sono stati autorizzati a vendere:*
 - soltanto quotidiani, oppure*
 - soltanto periodici, oppure*

- *quotidiani o periodici insieme*

Come si può notare, esiste una perfetta identità, sotto il profilo commerciale e di immagine, fra le sotto indicate tipologie di esercizi:

a.1: esclusivo;

b.3: non esclusivo;

b.4: non esclusivo,

in quanto tutte e tre sono autorizzate a vendere quotidiani e periodici, in aggiunta ad altre merci.

Si ritiene che detta identità possa comportare serie problematiche, nel momento di programmare la rete comunale di vendita che, con un po' più di attenzione, all'atto di riscrivere il Codice, si sarebbero potute evitare.

Sul punto, viene peraltro spontaneo chiederci se abbia ancora un senso mantenere in vita la distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi. Propendiamo per la risposta negativa.

Ai sensi dell'art.24 del Codice, possono essere autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo, i seguenti esercizi commerciali:

a) rivendite di generi di monopolio;

b) impianti di distribuzione di carburanti, con una superficie di vendita non inferiori a 1000 metri quadrati;

c) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

- d) le medie strutture di vendita, con superficie di vendita non inferiore a 700 mq;
- e) le grandi strutture di vendita;
- f) gli esercizi adibiti alla vendita di libri e di prodotti editoriali equiparati, con una superficie di vendita di almeno 120 metri quadrati;
- g) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.

La prevalenza dell'attività, anche ai fini della individuazione della specializzazione, è determinata dal volume di affari. Per superficie di distribuzione di carburanti, si ritiene che debba intendersi la superficie totale dell'impianto, comprensiva di tutte le attività, anche annesse o collegate, quali risultano dalla tavola di progetto e planimetria, approvate con la concessione/autorizzazione edilizia.

Si ritiene che i dati relativi al volume di affari ed alla superficie possano essere autocertificati, ai sensi dell'art.45 del D.P.R. n. 445/2000.

La Circolare del Minindustria del 28.12.2001 n.35381/C aveva definito prodotti equiparati ai libri, i prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, comprese le pubblicazioni su internet.

2. DIRETTIVE REGIONALI E PIANI COMUNALI

E' previsto che la Regione emani direttive ed indirizzi al fine di garantire una adeguata diffusione, sul territorio, dei prodotti editoriali, valutando i seguenti elementi:

- caratteristiche economiche, urbanistiche e sociali delle singole zone del territorio regionale;
- popolazione residente e fluttuante, compresi i flussi turistici.

Purtroppo non è previsto un termine per detto adempimento. Sulla base delle direttive regionali, i Comuni dovranno poi approvare una specifica pianificazione di settore.

3. PIANO COMUNALE PER I PUNTI DI VENDITA SIA ESCLUSIVI CHE NON ESCLUSIVI

Il Codice prevede che i Comuni, sulla base delle direttive di cui al paragrafo precedente, approvino il piano per la localizzazione dei punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi.

Il piano deve essere approvato previa concertazione con le associazioni degli editori, dei distributori, delle organizzazioni sindacali dei rivenditori e delle associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

Il livello di rappresentatività, per evitare errori nella procedura di approvazione del piano, si ritiene che debba essere stabilito nel piano stesso, prevedendo se ricorrere a rappresentanze locali, provinciali o nazionali.

Per i Comuni capoluogo di Provincia o Regione, la prassi è assai agevole; per le piccole realtà locali è invece essenziale stabilire – e quindi sapere – chi deve essere convocato per la concertazione. Tralasciare qualche organizzazione od associazione può infatti inficiare la procedura di applicazione del piano, con conseguente allungamento dei tempi di conclusione del procedimento che, di per sé, sono già assai dilatati.

4. AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il Codice assoggetta ad autorizzazione comunale l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di vendita di quotidiani e periodici.

Non è previsto il rilascio di autorizzazione per l'ampliamento della superficie di vendita che, pertanto, è libero. Si ritiene comunque che il Comune lo possa legittimamente assoggettare, nel piano, ad una comunicazione di inizio di attività di cui all'art 19 della legge n. 241/1990 se non altro per avere una rappresentazione sempre fedele ed aggiornata della reale situazione della rete di vendita.

Ad identica comunicazione si ritiene che possa essere assoggettato il trasferimento di sede dell'attività all'interno di una stessa zona comunale, ovviamente per i Comuni che, nel piano, intendano suddividere il proprio territorio, in zone o aree di programma.

Con il regolamento di attuazione del Codice, la Regione stabilirà anche il contenuto della domanda di autorizzazione.

Con tutta onestà, in linea con la previsione di cui all'art. 117, comma 6, della Costituzione, che prevede che "I Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", avremmo visto più corretto, sotto il profilo delle competenze istituzionali, lasciare, ad ogni Comune, la libertà di determinare il contenuto essenziale delle varie istanze e comunicazioni che, ovviamente, oltre che a leggi e regolamenti generali, deve essere rapportato alle normative in essere presso ogni Ente locale.

L'autorizzazione d'esercizio, sia che riguardi punti esclusivi che non esclusivi, deve essere rilasciata nel rispetto del piano comunale.

In mancanza del piano, se nel territorio comunale, o in una sua frazione, non esistono esercizi che vendono giornali, un'autorizzazione può essere comunque rilasciata.

Non si possono lasciare, infatti, Comuni interi o loro frazioni senza un punto di aggiornamento e di informazione, rappresentato dalle edicole.

Si potrebbe ritenere, comunque, che la mancanza del piano comunale non possa essere fatta valere come motivo valido e giuridicamente fondato per negare le autorizzazioni d'esercizio.

Così operando, infatti, il Comune potrebbe, con la non approvazione del piano, ostacolare immotivatamente l'ingresso sul mercato di nuove imprenditorie.

In carenza di piano, si ritiene che ogni istanza vada invece valutata, con congrua motivazione, in relazione alla attuale situazione di mercato, come

determinata dalla precedente pianificazione di cui alla legge n. 416/1981; agli effetti prodotti dalla sperimentazione di cui alla legge 108/1999 e soprattutto, alle finalità del Codice che, all'art 2, ha previsto che l'attività commerciale debba fondarsi sul principio della libertà d'iniziativa economica privata.

5. AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

Il Codice prevede il rilascio di autorizzazioni che, anche se permanenti – come tali non necessitanti di rinnovo annuale – sono valide soltanto per il periodo stagionale nelle stesse indicato.

Su dette autorizzazioni sarà inserita, pertanto, una dicitura tipo: “valida dal.....al..... di ogni anno”. Sul frontespizio del titolo figurerà la dizione: “Autorizzazione stagionale”.

La durata della stagione deve essere determinata nel piano comunale e può riguardare anche periodi di anni diversi: ad esempio la stagione invernale può protrarsi dal 1 dicembre al 31 marzo dell'anno successivo.

Anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni stagionali è d'obbligo far riferimento al piano comunale. In carenza di piano, valgono le osservazioni già fatte in tema di autorizzazioni d'esercizio, al precedente paragrafo al quale, per brevità, si rimanda.

6. RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI DIRITTO

Ai soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'articolo 1, della legge n. 108/1999 l'autorizzazione, per poter continuare a vendere i prodotti

oggetto di sperimentazione, spetta di diritto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. devono aver comunicato, a suo tempo, ai sensi dell'art 1, comma 2, della legge n. 108/1999, la volontà di sperimentare la vendita di quotidiani, periodici oppure di entrambi detti prodotti;
- b. devono aver venduto in concreto - cioè effettivamente – i prodotti per i quali avevano chiesto di essere ammessi alla sperimentazione;
- c. devono aver presentato domanda per ottenere l'autorizzazione per la vendita, permanente, dei prodotti sperimentati.

Si ritiene che la vendita effettiva del prodotto possa essere autocertificata da ogni interessato, ai sensi dell'art 45 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Comune può facilmente accertare l'effettività della vendita, sia attraverso dati e notizie attingibili presso il distributore di quotidiani a livello locale, e sia attraverso l'esibizione di documenti contabili, quali fatture di acquisto, elenco delle rese dell'invenduto, ecc..

Si ritiene opportuno, per il Comune, stabilire, nel piano, un termine entro il quale ogni interessato deve presentare domanda di rilascio di autorizzazione notiziando, anche direttamente, ai sensi della legge n. 241/1990, tutti i soggetti interessati, sulle modalità ed i termini per adempiere.

7. ATTIVITÀ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'articolo 26 del Codice, non sono soggette ad alcuna autorizzazione e, pertanto, sono libere, le seguenti tipologie di vendita di quotidiani e periodici:

- a) la vendita nelle sedi di Partiti, Enti, Chiese, Comunità religiose, Sindacati, Associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari, a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) la vendita, di pubblicazioni specializzate, non distribuite nei punti di vendita;
- e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
- g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

a cura di Gianfranco Cardosi

1. CONCETTO E DEFINIZIONI

Il Capo V del Codice raccoglie la normativa che riguarda il commercio su aree pubbliche, che, all'art.29 viene definito come "attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche,

comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private, delle quali il comune abbia la disponibilità”

L’entrata in vigore della normativa è subordinata all’emanazione del regolamento di attuazione del Codice, di cui all’art.3 (vedasi commento al Titolo I, Capo I, art.3).

Il legislatore regionale identifica così nella voce commercio, sia la vendita al dettaglio che la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Questa particolare tipologia di commercio può essere svolta anche su aree private a condizione, però, che le stesse siano nella disponibilità del Comune: ad esempio per affitto, comodato, od altro.

Rientrano tra le aree pubbliche sulle quali si può esercitare il commercio, anche quelle che appartengono al demanio marittimo. Non è citato, nel Codice, il demanio lacuale, fluviale ed aeroportuale. Nel silenzio della legge, lo riteniamo comunque assimilabile a quello marittimo.

Nella definizione di aree pubbliche sono comprese le strade, le piazze, i canali, le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico.

Sia la destinazione d’uso, che l’esistenza di una servitù di pubblico passaggio, risultano e sono documentate dal catasto terreni.

Il “mercato” identifica un’area, pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, composta da posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti, per l’offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Come si vede, la vendita e la somministrazione sono assimilate.

Le caratteristiche di un mercato pubblico si possono, pertanto, sintetizzare come segue:

- Esistenza di più posteggi, posizionati su un'area, pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità. Un solo posteggio, pertanto, non fa mercato!
- L'area può essere attrezzata - ad esempio con condutture di scarico, luci, recinzioni, servizi igienici, ecc., oppure no. L'attrezzatura dell'area non è, pertanto, ritenuta essenziale per farla connotare come mercato. Così ad esempio, in una superficie all'aperto, non delimitata né recintata, senza segni identificativi dei posteggi, dei percorsi pedonali e delle aree di sosta dei mezzi di servizio degli operatori, priva di servizi igienici, allacci acqua e luce per gli operatori, si può organizzare e far svolgere un mercato.
- La destinazione d'uso dell'area, per i giorni stabiliti, deve essere idonea ad ospitare l'attività commerciale, consistente nella vendita al dettaglio (non all'ingrosso) di merci e nella somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il "mercato straordinario" identifica una edizione suppletiva, od in più, rispetto a quelle normalmente programmate del mercato ordinario.

In occasione di un mercato straordinario non possono essere assegnati posteggi a nuovi operatori.

2. LE TIPOLOGIE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolta sia da ditte individuali che da società di persone, in uno dei seguenti due modi:

1. su posteggi dati in concessione;
2. in forma itinerante, cioè spostandosi sul territorio.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica, come definita dall'art.29 del Codice (vedasi paragrafo 1), non vietata dal Comune per l'esercizio di detto commercio, nel rispetto delle modalità di vendita stabilite dal Comune stesso.

I divieti devono essere giustificati da specifiche esigenze di polizia annonaria, sicurezza in genere, igiene, tutela dei beni storici, paesaggistici ed ambientali, o da altre ragioni di pubblico interesse, e previsti nel piano per il commercio. Nello stesso piano devono essere precisate le modalità di vendita.

Può esservi previsto, ad esempio, l'obbligo di non sostare in uno stesso posto oltre un determinato periodo di tempo di non appoggiare le attrezzature di vendita a terra; l'orario di attività; il divieto di operare in alcune strade, piazze od in vicinanza di determinate strutture, ecc.

3. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ. NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione, che viene rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato in caso di commercio esercitato in forma itinerante, e dal Comune dove è ubicato il posteggio, in caso di esercizio del commercio a posto fisso. Per le società, si deve far riferimento al Comune dove le stesse hanno la sede legale.

Per ottenere l'autorizzazione per vendere prodotti non alimentari, occorre essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 13 del Codice ed, inoltre, essere esente da cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) e successive modifiche. Per la vendita di generi alimentari, in aggiunta ai requisiti soggettivi di cui sopra, occorre essere in possesso anche di quelli professionali di cui all'art. 14 del Codice.

Il contenuto della domanda di autorizzazione sarà stabilito dalla Regione, con il Regolamento di attuazione della legge (sul punto, vedasi quanto osservato al Capo IV, n.3).

Se le aree pubbliche sulle quali si vuole esercitare il commercio non appartengono al Comune, l'autorizzazione d'esercizio è rilasciata previo nulla osta dell'autorità alla quale le stesse appartengono, che ne può stabilire modalità e condizioni di utilizzo.

Si ritiene che il nulla osta debba essere richiesto d'ufficio dal Comune. In caso di accoglimento dell'istanza, le modalità e le condizioni di utilizzo dell'area saranno precisate dal Comune, come prescrizioni, nell'autorizzazione di esercizio.

Nel territorio della Toscana sono ammessi ad operare sulle aree pubbliche i soggetti, titolari di autorizzazione, residenti in tutte le altre regioni d'Italia o nei paesi dell'Unione europea, alle condizioni previste nel Codice.

A nostro avviso, c'è soltanto da verificare che i soggetti interessati - italiani o cittadini dell'Unione europea - siano in possesso di regolare e valida autorizzazione, senza indagare se, ad esempio, per vendere o somministrare i

prodotti alimentari, la rispettiva normativa regionale o dei paesi d'origine - per i cittadini dell'Unione europea - preveda gli stessi requisiti, ossia le stesse condizioni indicate nel Codice.

Sarebbe un controllo, oltrechè impossibile o quasi, anche assurdo. Per evitare ogni problema al riguardo, si ritiene comunque necessaria l'emanazione di una legislazione europea uniforme almeno nei principi generali, tra i quali si è dell'avviso che siano da annoverare anche i requisiti soggettivi e professionali per l'esercizio dell'attività.

Se il cammino europeo è ancora lungo speriamo che, almeno in tutte le regioni d'Italia, i requisiti per l'esercizio delle attività commerciali siano univoci ed uniformi, in modo da permettere a chi vende dolci e bibite a Milano, di poterlo fare anche a Torino, Venezia, Roma, Napoli, Sassari, Catania e Palermo; in tutte le altre città d'Italia, nei Paesi dell'Unione Europea, e viceversa.

4. AUTORIZZAZIONE PER OPERARE SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO

Per poter operare su area pubblica con posteggio, occorrono due documenti:

1. autorizzazione d'esercizio;
2. concessione dell'area pubblica sulla quale è ubicato il posteggio.

I due documenti sopra indicati sono rilasciati contestualmente - cioè nella stessa data - dal Comune nel cui territorio è localizzato il posteggio.

La concessione del posteggio dura dieci anni; si rinnova automaticamente alla scadenza, sussistendo, nel concessionario, le condizioni ed i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività.

Nell'atto di concessione devono essere chiaramente indicati:

- a) La localizzazione del posteggio (piazza, via, arenile del demanio marittimo, località, ecc.);
- b) le misure, per lati e complessiva (ad esempio m.__xm.__ = mq.__);
- c) l'utilizzo o scopo specifico per il quale si rilascia la concessione (ad esempio: commercio di articoli per la pulizia della casa; fiori e piante; ecc..) La precisazione dello scopo nell'atto di concessione è di fondamentale importanza in quanto si evita, con questo, specialmente in caso di compra vendita di azienda, di veder trasformato il mercato sotto l'aspetto delle tipologie delle merci nello stesso vendute vanificando, così, le finalità per le quali è stato istituito.

Il commercio su aree pubbliche ha, soprattutto, e deve avere, lo scopo di portare il servizio nei luoghi dove manca. Per questo, quando si progetta un mercato, lo si fa articolandolo per settori, in modo da creare quasi un centro commerciale all'aperto, assortito nella maniera più ampia possibile. Si prevedono, così, un settore alimentare, uno dell'abbigliamento, uno di articoli vari, e così via, con il numero dei posteggi e relative dimensioni.

In questo caso, nel rilasciare la concessione dell'area per un posteggio ubicato, ad esempio, nel settore abbigliamento, si deve precisare lo scopo specifico per il quale la concessione si rilascia, facendo risultare che un uso diverso, non preventivamente autorizzato, comporterà la decadenza della concessione.

Pertanto anche se, per legge, al concessionario dovrà essere rilasciata l'autorizzazione d'esercizio per il settore non alimentare in genere, lo stesso

sarà vincolato, per l'onere che si è assunto sottoscrivendo volontariamente l'atto di concessione, a vendere quello che ha previsto il Comune all'atto di istituire il posteggio e, cioè, generi di abbigliamento.

Si assiste oggi purtroppo al fatto che, non sempre, i Comuni rilasciano concessioni con la specifica dello scopo, con la conseguenza che, specie nei subentri, si verifica spesso un cambiamento nella tipologia delle merci vendute: ad esempio chi acquista da un soggetto che ha sempre venduto casalinghi, pone in vendita vestiti; chi acquista da chi ha sempre venduto pesce, pone in vendita frutta e verdura o formaggi, e viceversa. Mercati che, un tempo, erano caratterizzati da una gamma completa di offerta di prodotti si possono così trasformare in empori mono-offerta, o outlet all'aria aperta di vestiti.

- d) Il canone, con le relative modalità di pagamento e le conseguenze connesse al mancato pagamento nei termini previsti;
- e) le cause di revoca o decadenza;
- f) tutte le altre condizioni, quali emergono dai regolamenti comunali dei mercati; per la concessione di spazi ed aree pubbliche e, per i prodotti alimentari, anche dal regolamento comunale di igiene.

Ad uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, in uno stesso mercato o fiera, possono essere concessi, al massimo, due posteggi.

Nulla dispone il Codice per i posteggi fuori mercato. A nostro avviso gli stessi formano, nel loro insieme, un sistema, e pertanto la regola sopra indicata dovrebbe valere anche per questi ultimi, nel senso che, uno stesso soggetto non può essere intestatario di più di due posteggi fuori mercato.

La regola, nel silenzio della legge regionale, si ritiene che vada prevista ed inserita nel piano comunale.

Il titolare dell'autorizzazione per operare a posto fisso in un posteggio può anche:

- a) Esercitare il commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale nel quale è ubicato il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- b) nei posteggi occasionalmente liberi, situati in mercati e fuori mercato;
- c) partecipare alle fiere.

Sarebbe stato opportuno che il Codice avesse chiarito se l'esercizio del commercio nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) comporti o meno il contemporaneo non utilizzo del posteggio decennale concesso.

Tenuto conto della personalità delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che l'operatore deve sempre avere con sé, propendiamo per una risposta affermativa in merito, nel senso che, se il titolare di un posteggio di mercato, decide di esercitare, con lo stesso titolo con il quale utilizza il posteggio, il commercio in forma itinerante, o di partecipare alla fiera che si svolge in un Comune diverso deve, contemporaneamente, tener chiuso il posteggio decennale.

Diversamente, con una stessa autorizzazione si opererebbe, nello stesso giorno, su due mercati diversi.

5. CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO

Il Codice prevede che il Comune possa rilasciare concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione alle fiere promozionali ed alle manifestazioni commerciali che hanno un carattere straordinario.

Dette concessioni nelle fiere promozionali, sono rilasciate agli operatori autorizzati ad operare su aree pubbliche, tenendo conto dell'anzianità di presenze. In caso di parità si deve tener conto, dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, può prevedere, nel piano commerciale, ulteriori priorità.

6. BANDI PUBBLICI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CORRISPONDENTE CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO

Il Codice prevede un'unica ed esclusiva procedura per il rilascio dell'autorizzazione e della corrispondente concessione decennale del posteggio: il bando di concorso pubblico.

Accertata l'esistenza, in una fiera, mercato o in un'area fuori mercato (posteggi isolati), di un posteggio libero e disponibile per l'assegnazione, il Comune deve diffondere e pubblicizzare adeguatamente il bando per la concessione dell'area di posteggio ed il rilascio della corrispondente autorizzazione di esercizio.

Il bando deve contenere:

- il termine di presentazione della domanda;
- i criteri per la riserva dei posti e le priorità nell'assegnazione;

- gli elementi e notizie essenziali da precisare nella domanda, pena l'esclusione dal concorso;
- l'individuazione degli elementi o carenze sanabili;
- i requisiti richiesti per partecipare;
- l'ubicazione e le dimensioni del posteggio;
- l'eventuale esclusività di vendita di determinati prodotti (posteggi specializzati);
- la durata dell'attività: giornaliera, settimanale, stagionale dal ___al ___;
- orario di attività;
- la specifica degli allegati alla domanda;
- le modalità di sottoscrizione e di invio,

nonché ogni altra notizia od elemento utili ai fini del concorso o previsti dal piano comunale.

I bandi pubblici devono essere inviati, dal Comune, alla Regione Toscana – Redazione del Bollettino Ufficiale (BURT), entro le seguenti date: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, di ogni anno.

La pubblicazione sul BURT avverrà nei trenta (30) giorni successivi a ciascuna delle date sopraindicate.

La richiesta di pubblicazione deve essere accompagnata oltre che dal testo del bando, dalla prova del pagamento del costo della pubblicazione. Per l'occorrenza, prima dell'invio dei bandi si consiglia di contattare la redazione del bollettino, per avere la certezza che la pubblicazione avvenga nei tempi previsti.

Il Codice, all'art. 34, comma 3, individua un unico elemento di priorità o preferenza ai fini della assegnazione del posteggio, costituito dal maggior numero di presenze maturate nel mercato, fiera e nel posteggio fuori mercato.

A parità di presenze, si deve tener conto dell'anzianità complessiva acquisita, anche in modo discontinuo, dal soggetto interessato, a partire dalla data di inizio di attività, quale risulta dal Registro delle Imprese. Il Codice non precisa la tipologia dell'anzianità. Nel silenzio dello stesso, si ritiene che debba trattarsi di anzianità maturata nell'esercizio del commercio su area pubblica (ex ambulante), non ritenendo che si possa attribuire valore ad attività artigianali, di pubblico esercizio, di ingrosso e simili.

Gli stessi criteri valgono e devono essere applicati per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Si ritiene comunque opportuno chiarire il dato nel piano comunale.

La Regione, con la previsione dell'unico elemento di priorità sopra indicato, ha espressamente lasciato libero il Comune di prevederne altri od ulteriori.

A titolo puramente esemplificativo ci permettiamo indicare i seguenti, per ordine decrescente:

- data di presentazione della domanda;
- età, con priorità per i più giovani, stabilendo il limite dell'età giovanile;
- sorteggio.

Non è consentito cumulare presenze relative ad autorizzazioni diverse.

Così, ad esempio, se un soggetto è titolare di tre autorizzazioni, con le quali ha totalizzato, in un mercato comunale, le seguenti presenze:

- con autorizzazione A, 10 presenze;
- con autorizzazione B, 5 presenze;
- con autorizzazione C, 15 presenze,

dovrà precisare, nella domanda, di quale autorizzazione – numero e data – si intende avvalere ai fini della partecipazione al concorso per l'assegnazione di un posteggio.

Se si avvale dell'autorizzazione A, il numero massimo di presenze utilizzabili sarà di 10; se si avvale dell'autorizzazione B, di 5; se si avvale dell'autorizzazione C, di 15. L'interessato non potrà così dichiarare di avere maturato trenta presenze!

Le modalità di valutazione delle presenze nelle fiere sono correlate e dipendenti dall'effettiva partecipazione alle stesse.

Nelle fiere che durano fino a due giorni, la presenza si acquisisce soltanto con la partecipazione all'intera manifestazione. Se una fiera dura due giorni – ad esempio il 7 e 8 gennaio - e si è presenti soltanto il giorno 7 o l'8, per il Codice, non si è mai stati presenti.

Se una fiera dura da tre giorni in su, la presenza si acquisisce con una partecipazione pari ai due terzi della manifestazione.

Ad esempio: fiera prevista per tre giorni, si è presenti un solo giorno, si è del tutto assenti.

I problemi si porranno per gli arrotondamenti dei decimali per le fiere che durano 4, 5 giorni: ad esempio: due terzi di 4 è 2,66; due terzi di 5 è 3,32.

I dati si arrotondano per eccesso o per difetto?

Occorrerà, cioè, essere presenti 2 giorni, in una fiera che dura 4, oppure 3? In quella che ne dura 5, occorrerà essere presenti 3 o 4 giorni?

Quanta differenza rispetto alle presenze nei mercati! Viene spontaneo chiedersi se tutto questo è giusto ma, soprattutto, se all'atto di dar vita ad una nuova normativa sul commercio non fosse possibile renderla più facilmente applicabile. Comunque, per non creare incertezze, proponiamo di chiarire, nel regolamento o piano comunale del commercio su aree pubbliche, le modalità di valutazione degli arrotondamenti per essere, almeno a livello comunale, certi e sicuri nell'operare.

7. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche in forma itinerante, è rilasciata dal Comune nel quale ha la residenza una persona fisica, in caso di società di persone, dal Comune nel quale ha sede legale la società.

Il Comune deve assoggettare la procedura autorizzatoria al regime del silenzio - assenso, che si deve concludere, al massimo, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Non condividemmo, all'epoca di emanazione del D.Lgs n. 114/1998, l'assoggettamento ad autorizzazione dell'esercizio del commercio itinerante, in quanto svincolato da qualsiasi contingente, parametro o valutazione discrezionale e, soprattutto in considerazione del fatto che, lo stesso Decreto, assoggettava a dichiarazione di inizio di attività, ad effetto differito, l'apertura degli esercizi di vicinato. Ci sembrava che dovesse essere più semplice, almeno

sotto il profilo procedurale, iniziare un'attività di commercio itinerante, per vendere, ad esempio, caldarroste, che non aprire un negozio di vicinato di gastronomia, di 250 metri quadrati, in un rinomato centro storico.

Non riusciamo a capire come, ancor oggi, a fronte della modifica apportata dal codice regionale alla normativa di cui al D.lgs n.114/98, consistente nell'ammettere per gli esercizi di vicinato, la dichiarazione di inizio di attività ad effetto immediato, si continui a richiedere, per l'itinerante, una domanda e l'autorizzazione formale, in bollo, e si assoggetti la procedura al silenzio – assenso, come per le medie e grandi strutture.

L'autorizzazione per esercitare il commercio in forma itinerante abilita anche ad esercitare l'attività:

- a) presso il domicilio del consumatore ed in locali dove quest'ultimo si trovi, temporaneamente od occasionalmente, per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento e svago;
- b) nei mercati e fuori mercato, in posteggi occasionalmente liberi;
- c) nelle fiere.

Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante. La cosa, oltrechè logica, è di tutta evidenza. Non si possono avere due patenti, di identico valore, per guidare un'auto; o due lauree in medicina, per fare il medico.

C'è da rilevare, peraltro, che ciò che non è possibile né lecito ottenere come nuovo rilascio, lo diventa per subingresso: compravendita, eredità, ecc.. Se peraltro l'eredità giustifica il cumulo ereditando un'azienda non la si può

perdere, vanificandola ma, al contrario, si deve dare giustamente la possibilità al/i legittimo/i erede/i, in possesso dei prescritti requisiti, di continuarla in proprio, oppure in proprio ed in nome e per conto degli eredi, oppure di cederla a terzi – un po' meno lo giustifica la compravendita.

Chi infatti è già titolare di autorizzazione per operare in tutto il territorio nazionale, cosa acquista, in pratica, da terzi che esercitano lo stesso tipo di attività?

Riteniamo che acquisti soltanto le presenze e, quindi, un elemento soltanto immateriale dell'azienda, e non un'azienda nel suo complesso.

8. LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI SULLE AREE PUBBLICHE

L'autorizzazione a vendere, su aree pubbliche prodotti alimentari, abilita anche a somministrarli, a condizione che:

- il titolare dell'autorizzazione sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti del Codice per la somministrazione;
- venga rispettata la vigente normativa igienico sanitaria;
- la possibilità di somministrare venga richiesta dall'interessato ed accordata, con specifica annotazione sul titolo autorizzatorio.

Si ritiene che l'annotazione potrebbe essere così formulata: "Vista l'istanza del _____"; "Visto l'art. 36 L.R. n. _____ del _____";

accertato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13, comma 2, 14 comma 1, lettera b) della L.R. n. _____ del _____;

si autorizza la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, alle seguenti condizioni: Data e firma del dirigente – responsabile.

E' pacifico che su area pubblica possono esistere anche dei pubblici esercizi veri e propri: quanti bar/ristoranti sono disseminati sulle coste od in riva al mare, rientranti, come tali, nella disciplina prevista al Capo VI della legge regionale, alla quale si rimanda.

I requisiti igienico – sanitari da rispettare, sia per la vendita che per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, sono quelli indicati nell'ordinanza del Ministro della salute del 3 aprile 2002 che, da tempo, dovrebbero essere stati recepiti nel regolamento comunale di igiene, e dei mercati. Se a ciò non si fosse ancora provveduto, occorrerà farlo quanto prima, per non lasciare il settore privo di regole valide ed operanti, a livello comunale.

9. OPERATORI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE FIERE ANCHE PROMOZIONALI

Alle fiere tradizionali possono partecipare soltanto gli operatori che sono titolari di autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche. Non si può rilasciare un'autorizzazione temporanea soltanto per consentire la partecipazione ad una determinata fiera.

Alle fiere definite come "promozionali" possono partecipare soltanto tre categorie di esercenti:

- a) i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- b) gli imprenditori individuali, esercenti qualsiasi attività, iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA;
- c) le società di persone, parimenti iscritte nel Registro delle Imprese.

Nel piano comunale si ritiene che vadano precisati almeno due elementi:

- i prodotti che gli imprenditori individuali e le società di persone possono vendere nella fiera. Si ritiene che gli unici prodotti ammessi debbano essere soltanto quelli offerti in promozione, come da regolamento della fiera;
- il ramo di attività, che deve risultare dall'iscrizione nel Registro Imprese. Sono ammessi anche artigiani, albergatori, grossisti, industriali, ecc..? Non specificando il ramo di attività, la risposta non può che essere affermativa.

10. POSTEGGI RISERVATI IN AMBITO DI MERCATI E FIERE

In materia di riserva di posti nei mercati e nelle fiere, il Comune ha un obbligo ed una facoltà:

1. L'obbligo riguarda il dovere di riservare, nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, posteggi a soggetti portatori di handicap, di cui alla legge 104/1992. Non è più previsto, come in passato, un numero minimo di posteggi da riservare, rapportato al totale dei posteggi esistenti nel mercato. Pertanto il Comune può adempiere all'obbligo, individuando anche un solo posteggio, localizzato in una qualsiasi area destinata al commercio su aree pubbliche.

2. La facoltà riguarda la possibilità – possibilità quindi, e non obbligo – per il Comune di riservare posteggi:

- a) ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n.27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) modificata dalla legge regionale 11 agosto 1995, n.87;
- b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.

Anche per questa seconda ipotesi, non è previsto un numero minimo di posteggi da riservare.

Si ritiene che il numero, la localizzazione, la specializzazione, le modalità di assegnazione ecc.. dei posteggi riservati, debbano essere previsti e disciplinati nel piano comunale per il commercio su aree pubbliche.

In uno stesso mercato o fiera, i soggetti portatori di handicap o rientranti nell'imprenditoria giovanile, non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato.

La limitazione non vale per gli agricoltori.

Anche la normativa sulla riserva dei posti deve essere codificata nel piano comunale per il commercio su aree pubbliche. Nella stessa sarà disciplinata anche l'assegnazione dei posteggi "riservati", che si trovino ad essere occasionalmente liberi.

11. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN ASSENZA DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

In caso di assenza od impedimento del titolare dell'autorizzazione e, in caso di società di persone, di assenza temporanea del titolare e dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto soltanto:

- a) da personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione;
- b) da collaboratori familiari del titolare dell'autorizzazione.

I rapporti di dipendenza o di collaborazione familiare sono provati con dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art.46 del DPR 445/2000 da esibire, a richiesta, agli organi di vigilanza e controllo, unitamente all'originale dell'autorizzazione di cui è titolare la persona che si sostituisce.

12. IL PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il Comune deve approvare il commercio su aree pubbliche, che ha validità almeno triennale. Il termine "almeno", fa supporre, che il Comune possa dare una vigenza al piano superiore a tre anni. Noi propendiamo per cinque, in modo da far collimare la validità del piano con il periodo di permanenza in carica dell'amministrazione che lo approva. Per motivi di pubblico interesse o per pubblica necessità, come accade, ad esempio, quando si verificano squilibri di mercato o sopravvengono nuove normative, il piano può essere aggiornato anche prima della scadenza prevista. Fino a quando non è stato aggiornato, si continua ad applicare il piano previgente.

Con il piano comunale si deve provvedere:

- a) ad effettuare la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;

- b) ad individuare aree da destinare a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
- c) ad individuare le aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.

Il piano è approvato dal Consiglio Comunale. Si ritiene che la procedura di approvazione possa essere così articolata:

- a) predisposizione di una bozza o proposta di piano;
- b) raccolta dei pareri interni, per quanto di rispettiva competenza, da:
 - c) Comando VV.UU., per gli aspetti della sicurezza viaria;
 - VV.F., per la sicurezza dei luoghi;
 - ASL per gli aspetti igienico-sanitari;
 - settore edilizia – urbanistica per gli aspetti autorizzatori delle strutture stabili decennali, e del rispetto della destinazione d'uso dei luoghi;
 - settore LL.PP, per gli allacci luce, scarichi, ecc.;
 - d) eventuali altri servizi comunali, in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente.
- e) predisposizione della bozza – progetto, da inviare alle organizzazioni imprenditoriali del commercio, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative. L'individuazione degli organismi maggiormente rappresentativi dovrebbe essere prevista nel piano – assegnando loro un termine di almeno trenta giorni, per eventuali osservazioni in merito.

- f) esame congiunto delle osservazioni;
- g) sottoposizione della bozza-progetto, con riferimento dell'Ufficio o Servizio competente anche in merito ad eventuali rilievi ed osservazioni, al consiglio comunale, per l'approvazione.

13. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI

Il Codice, riprendendo un principio enunciato nell'articolo 117, comma 6, della Costituzione, il quale prevede che: i Comuni.....hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ha stabilito l'obbligo, per i Comuni, di dotarsi di un regolamento per gestire le proprie competenze in materia di commercio su aree pubbliche, senza indicare, peraltro, un termine per il relativo adempimento.

Riteniamo che, stante la previsione contenuta nell'art.9 del Codice, relativa alla possibilità di far confluire nello sportello unico tutti i procedimenti, la materia da regolamentare per chi si avvarrà di detta possibilità troverà adeguata disciplina nel regolamento SUAP.

14. SPOSTAMENTO DI SEDE E MODIFICHE STRUTTURALI DI MERCATI E FIERE

Il Codice individua due motivi per spostare di sede i mercati e le fiere esistenti, con relative modalità di attuazione:

1. un primo motivo è fondato sulla necessità di tutelare e valutare il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale.

In questo caso si può procedere nel modo seguente:

- interpellare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
 - assegnare agli operatori interessati il termine di almeno un anno per il trasferimento di un mercato o fiera nella nuova sede, fatta salva la possibilità di prevedere tempi diversi, a seguito di accordi. Il legislatore regionale non ha chiarito tra chi debbano essere fatti gli accordi ed, inoltre, se gli stessi debbano far registrare o meno l'unanimità dei consensi. Ad esempio, un progetto che veda d'accordo soltanto il Comune, una organizzazione imprenditoriale del Commercio, sulle due maggiori esistenti, un solo sindacato, sui tre maggiori esistenti, è procedibile? Riteniamo che, nel silenzio della legge regionale, sia il piano comunale che debba stabilire la regola da seguire.
2. Il secondo motivo è basato su ragioni di pubblico interesse, di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità.

Per dette ragioni, si può modificare anche l'aspetto strutturale (cioè la collocazione sul posto) dei posteggi del mercato, delle fiere e fuori mercato.

Per attuare questa previsione:

- consultare le organizzazioni ed associazioni;
- definire dei termini congrui ed equi, per adempiere agli spostamenti.

Non deve essere rispettato il termine minimo di almeno un anno, per le nuove collocazioni.

Lo stesso è rimesso alla libera contrattazione tra le parti. Anche in questo caso si suggerisce di precisare, nel piano, le modalità, in termini di maggioranze, per la definizione degli accordi.

15. GESTIONE DI MERCATI, FIERE ED ALTRE MANIFESTAZIONI A SOGGETTI TERZI

Il Codice prevede che il Comune possa affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali, ed altre manifestazioni, a soggetti terzi, nel rispetto delle modalità da definire nel piano per il commercio su aree pubbliche.

Si ritiene che, al riguardo, la scelta del terzo, cui affidare la gestione delle aree mercatali, debba privilegiare l'associazionismo tra operatori e debba essere fatta utilizzando lo strumento del bando pubblico.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BAVENDE

a cura di Alberto Ravecca

La nuova disciplina regionale sulla somministrazione di alimenti e bevande presenta molte novità rispetto al vecchio impianto della Legge 287/91.

Preliminarmente c'è da dire che vengono fissate in modo preciso le competenze sulla materia: laddove la norma lo esplicita, è la Regione titolata a molte funzioni, così come sono le province ad occuparsi della formazione, ma gran parte dei compiti è affidata ai comuni.

Proprio ai Comuni (CAPO II, art. 6 Codice) si affida una sorta di competenza residuale, per tutto quanto non sia previsto in capo ad altri soggetti.

Si tratta di una soluzione molto opportuna perché elimina dubbi interpretativi molto frequenti in passato e perché eventuali “vuoti” potrebbero essere rimediati, in sede applicativa, con atti regolamentari dei Comuni, ovviamente nel rispetto dei principi generali del nuovo codice.

Proprio in tema di competenze vengono in mente le vecchie questioni sulla cosiddetta “doppia licenza”, quella comunale e quella di pubblica sicurezza, poi risolte dal DPR 311/2001 che per i pubblici esercizi aveva stabilito che l'autorizzazione ex lege 287 svolgesse anche la funzione autorizzatoria di pubblica sicurezza.

La nuova disciplina regionale individua (art.9) chiaramente anche l'interlocutore dell'operatore che voglia avviare un'attività di somministrazione, lo Sportello Unico comunale: non si tratta, peraltro di un obbligo; la scelta è lasciata, in sostanza, ai Comuni, che sappiamo si sono organizzati, in Toscana, in modo molto diverso quanto ai procedimenti che interessano il settore commerciale.

Nel TITOLO II (art. 11) si chiarisce, inoltre, come le disposizioni in materia di somministrazione non si applichino ad alcune attività, che in qualche modo comprendono anche la somministrazione o sono ad essa molto collegate: si tratta delle attività agrituristiche, di quelle ricettive, qualora la somministrazione sia riservata agli alloggiati, e di quelle attività di somministrazione svolte in forma gratuita con assaggi a fini promozionali.

In altra parte del presente lavoro viene trattato dei requisiti personali, morali e professionali, richiesti per l'esercizio della somministrazione: qui basta ricordare come si tratti di impedimenti più severi, rispetto a quelli previsti per il

commercio in sede fissa (e questa non è una novità perché già era così): di nuovo c'è la riduzione da cinque a tre anni della permanenza del divieto dopo che la pena sia stata scontata.

Il testo definitivo, a differenza di una stesura precedente, non afferma più l'obbligo che in ogni unità locale vi debba essere un delegato in possesso di tutti i requisiti. Sarebbe stato preferibile la prima versione, anche se la soluzione adottata è pur sempre una scelta che pone fine ad una vecchia questione interpretata ed anche risolta in maniera diversa; i dubbi erano dovuti, sia ad un dettato legislativo molto carente, circa la sussistenza dei presupposti di tale obbligo, sia a richiami, più o meno forzati alla ratio della L.287/91.

Un'ultima annotazione per quanto riguarda i requisiti: sparisce la possibilità di ottenere il requisito professionale tramite esame: o si supera un corso abilitante o si è acquisita una determinata pratica nel settore o, in via residuale, si **è stati** iscritti al REC.

Infine, sono riconosciuti validi i requisiti professionali definiti in modo diverso da altre Regioni per i loro residenti.

Definizioni

Il CAPO VI del TITOLO II (artt. da 41 a 49) è dedicato esclusivamente alla somministrazione di alimenti e di bevande.

Si inizia con le definizioni e c'è da dire che quella più importante, relativa alle attività di somministrazione di alimenti e di bevande, riprende, pressoché

interamente, il testo della precedente L. 287/91: viene però precisato meglio che le superfici aperte al pubblico devono essere quelle adiacenti o pertinenti il locale e gestite per la funzionalità dell'esercizio.

Non compare, invece, il riferimento di somministrazione "al pubblico"; anzi, nel trattare dei requisiti professionali (art.14, comma 1) si precisa che per somministrazione si deve intendere anche quella effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, un concetto quindi più preciso e meno privo di rischi interpretativi.

Rientra, invece, quello che era sparito nella L. 287/91 e cioè il parametro della superficie: la precedente normativa, infatti, lo aveva escluso non considerandolo significativo ed essenziale, per cui un piccolo esercizio era parificato ad uno di grandi dimensioni, per lo meno dal punto di vista autorizzatorio; ora invece, la superficie diventa elemento costitutivo dell'esercizio, fino al punto che la sua eventuale variazione non è ininfluenza rispetto ad alcuni procedimenti previsti dal nuovo codice.

Sempre fra le definizioni, da sottolineare quella precisa ed utile, anche se non originale, della somministrazione presso il domicilio del consumatore e, ancora di più l'altra della somministrazione nelle mense aziendali: in quest'ultima si richiede che il datore di lavoro abbia organizzato, in modo autonomo, le strutture specifiche sul piano tecnico-funzionale.

Unica tipologia

La vera novità, quella sulla quale si concentra la maggiore attenzione è costituita dalla determinazione in un'unica tipologia di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande e per queste ultime, senza alcuna distinzione quanto alla gradazione alcolica (art. 42).

Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto alla L. 287/91 e che fa piazza pulita dei tantissimi dubbi interpretativi circa i contenuti dei vari tipi di autorizzazione, allora contemplati: chi non ricorda le discussioni su cosa si dovesse intendere quali elementi differenziali, fra pasti e prodotti di gastronomia. Abbiamo ben presente il processo lento ma significativo confortato anche da alcune sentenze della magistratura, per cui i bar sono diventati, pian piano, dei piccoli ristoranti.

La svolta venne, com'è noto, dalla lettura coordinata di tre provvedimenti, la L.77/97 (buoni pasto), il DPR 696/96 (scontrini e ricevute fiscali) e la sentenza del TAR del Veneto n.510/97: in sostanza, venne ampliato il contenuto dell'autorizzazione di tipo B, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche se si parlava ancora di diversa modalità di cottura degli alimenti e di diversa organizzazione del servizio rispetto al tipo A.

Chi non ha in mente il disuso progressivo della vecchia tipologia D?

Ora, finalmente, la disciplina regionale, facendosi positivamente carico di superare la confusione del passato, compie una scelta da condividere totalmente.

Saranno gli operatori che decideranno che cosa somministrare ed in quale modo (per alcune modalità il Codice precisa adempimenti, limiti, etc.) e questa

affermazione trova un riscontro logico e coerente all'art. 2 del Codice, laddove fra i principi e le finalità si cita, per prima, la libertà di iniziativa economica e privata.

Requisiti nei locali e divieti

Naturalmente l'esercizio dell'attività, sia pure con un'unica tipologia autorizzatoria, deve essere svolto nel rispetto di altre norme: quelle in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza e destinazione d'uso. Vedremo che la nuova disciplina prevede qualche eccezione a tali obblighi, ma si tratta di casi del tutto particolari.

Rispetto al vecchio testo della L. 287/91, mentre viene introdotto l'obbligo di corrispondere alle norme sulla sicurezza, non compare più l'obbligo relativo alla sorvegliabilità dei locali, rispetto al quale erano stati emanati due decreti del Ministero dell'Interno (decreto n. 564 del 17 dicembre 1992 e decreto n. 534 del 5 agosto 1994).

Peraltro, fra le norme statali da disapplicare (art. 112 Codice) non figurano i sopracitati Decreti: proprio questa circostanza pone dubbi se i locali debbano essere ancora sorvegliati o meno, avendo presente anche quanto prevede, a questo proposito, il Testo unico di pubblica sicurezza.

La nuova disciplina innova, anche, circa i divieti di somministrazione di bevande alcoliche nell'ambito di impianti sportivi, spettacoli ecc.: ora non si fa distinzione quanto alla gradazione alcolica, per cui, ovviamente, non è più prevista la possibilità per il Sindaco di limitare il divieto alle bevande con

contenuto alcolico inferiore al 21%. Divieto assoluto per gli alcolici: una scelta più chiara e sicuramente opportuna, anche se occorrerà verificare quanto, nei fatti, sarà davvero rispettata: il problema si sposta sull'efficacia dei controlli.

L'abilitazione in luogo dell'autorizzazione

L'esercizio dell'attività viene disciplinato dall'art. 43 "Abilitazione all'esercizio dell'attività".

La procedura è strettamente collegata agli atti di programmazione comunale.

Il piano può prevedere criteri che sfociano in contingenti numerici (anche diversi a seconda delle zone) oppure può prevedere elementi qualitativi che siano però suscettibili di essere parametrati.

In sostanza, il Comune ha, a propria disposizione, lo strumento del bando, anzi è l'unico strumento di cui il Comune si può servire per l'attivazione di nuovi esercizi di somministrazione e ciò anche nel caso limite in cui il Comune decida per la liberalizzazione totale delle attività.

Vi saranno conseguentemente dei soggetti aggiudicatari delle attività programmate, i cosiddetti vincitori del bando, i quali avranno l'onere di presentare al Comune la denuncia di inizio di attività e quindi potranno attivare l'attività stessa dalla data in cui il Comune avrà ricevuto la loro denuncia. A pena di decadenza, il termine massimo concesso agli aggiudicatari è di 180 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Sul piano procedurale, appare chiaramente come l'esercizio dell'attività sia ispirato al massimo della semplificazione, ma soprattutto, al rispetto

dell'autonomia dei Comuni: in questa direzione dovranno ovviamente essere orientate le direttive regionali di cui al successivo art. 46.

La Regione Toscana fa proprie così ratio e lettera (ed anzi innova ancora di più) della precedente migliore normativa statale, dalla legge 241/90, in particolare gli artt. 19 e 20, al DPR 300/92, alla legge 537/93, al DPR 384/94 e al DPR 411/94. Si tratta, infatti, di norme tutte finalizzate alla semplificazione dei procedimenti che avevano introdotto gli istituti del silenzio-assenso e della denuncia di inizio di attività, apportando così notevoli benefici a tutta una serie di procedimenti compresi quelli che riguardano la somministrazione.

Veniva così stabilito in quali casi si dovesse operare con autorizzazione e in quali con denuncia di inizio di attività, a seconda che si trattasse di attività contingentate o meno.

Fu una vera e propria rivoluzione che costrinse le Amministrazioni pubbliche ad operare con maggiore funzionalità e tempestività.

L'art. 43 rimanda alla Legge regionale n. 9/95 sull'istituto della denuncia di inizio di attività.

Le disposizioni richiamate si rifanno sostanzialmente alla L. 241/90, in particolare, quanto alle modalità, l'art. 59 della Legge regionale n. 9/95 prevede: "Nella denuncia è attestata, da parte dell'interessato, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti della legge per l'esercizio dell'attività, con eventuale auto-certificazione dell'esperimento delle prove effettuate per la verifica dei presupposti e dei requisiti". Il che significa che i presupposti ed i requisiti, sia

personali, sia riferiti ai locali, debbono essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività.

Sparisce quindi il procedimento autorizzatorio tradizionale, per cui non c'è traccia di procedimenti alternativi quali, per esempio, il silenzio-assenso: la Regione, nel semplificare, come abbiamo detto, le procedure ritiene che i Comuni non siano tenuti al rilascio formale del titolo autorizzatorio e, quindi, nulla si dice circa il contenuto dell'autorizzazione (che non c'è più). Non vi sono più procedimenti autorizzatori in senso stretto ma procedimenti di abilitazione all'esercizio dell'attività.

Le attività stagionali e le temporanee

Il Codice, diversamente dalla Legge 287/91, prevede anche le attività stagionali (art. 44). Non si tratta di abilitazioni conseguibili facilmente o comunque di volta in volta, in quanto devono essere ricomprese nel piano comunale; saranno valide per un periodo di tempo da 60 a 180 giorni l'anno.

Ora, poiché il piano comunale sarà approvato dai Comuni sulla base delle direttive regionali, è presumibile che queste ultime si possano occupare anche di attività stagionali, tenendo conto delle caratteristiche e delle vocazioni diverse dei vari territori, lasciando, ovviamente, ai Comuni margini di sufficiente autonomia. Le procedure per le abilitazioni all'esercizio di attività stagionali sono le stesse previste all'art. 43 per le altre attività di somministrazione.

L'art. 45 si occupa di attività temporanee, soggette a denuncia di inizio di attività e quindi attivabili dalla data di ricevimento dalla denuncia stessa.

Le attività temporanee sono escluse dal piano comunale, trattandosi di avvenimenti non prevedibili e quindi non pianificabili, ma viene prevista la redazione di un calendario – programma delle manifestazioni, per lo meno di quelle più ricorrenti.

C'è da aggiungere che, opportunamente, per le attività temporanee non è previsto l'obbligo di esercitarle in locali con destinazione commerciale; proprio questa specifica esclusione fa ritenere che tutti gli altri requisiti indicati dall'art. 42, comma 2 del Codice, debbano essere obbligatoriamente osservati. Il che è sicuramente condivisibile, soprattutto se si tengono presenti le ragioni igienico-sanitarie e quelle della sicurezza.

Quando, peraltro, si tratti di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico non è a carico del richiedente il possesso dei requisiti professionali ed anche l'esercizio dell'attività si deve conformare unicamente al rispetto delle norme igienico-sanitarie ed a quelle di sicurezza.

La Regione Toscana ha fatto una scelta chiara su questo aspetto che era stato oggetto, in passato, di non poche e diverse interpretazioni anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 52, comma 17 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002) e della soppressione dell'art. 103 del Testo unico di Pubblica sicurezza operata dall'art. 6, comma 1 del DPR 28 maggio 2001 n.311 e che aveva trovato una qualche soluzione nella Risoluzione del Ministero delle Attività produttive n. 504334 del 17 aprile 2002.

La programmazione

La programmazione della rete di somministrazione viene impostata secondo uno schema abbastanza prevedibile e, tutto sommato, ragionevole: la Regione emana direttive finalizzate ad un "più equilibrato rapporto fra domanda ed offerta", tenendo conto non solo della domanda (residenze e flussi turistici), ma anche di altri due fattori, le abitudini di consumo e le vocazioni delle diverse aree territoriali.

La Regione è tenuta a questo adempimento entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge.

La norma nulla dice sulla validità temporale di tali direttive, ed è presumibile che ciò sarà scritto nel Regolamento: certo è che si imporrà una loro rivisitazione periodica proprio in relazione alla dinamica ed all'evoluzione delle variabili che le condizionano.

C'è un precedente che richiama alla mente le direttive regionali: qualcuno ricorderà il DPR del 17/12/1995 con il quale, in applicazione alla L.287/91 si decretavano alcune linee di indirizzo per le Regioni chiamate, allora, ai sensi dell'art. 3 della L.287/91 a dettare i criteri ed i parametri ai comuni.

In quell'atto si faceva soprattutto riferimento alle esigenze dei residenti, a non frapporte ostacoli alla concorrenza e, in ogni caso, si vietava di porre limiti numerici ai vari tipi di autorizzazione.

Memoria storica a parte, il vero problema sarà di emanare direttive ben motivate e che tengano conto della dinamica della rete dei pubblici esercizi, ma

anche dell'evoluzione dei consumi e delle abitudini di spesa, disponendo, quindi, di dati statistici aggiornati e disaggregati sul territorio.

Opportunamente allora, l'art. 100 del Codice prevede l'istituzione e l'organizzazione di un apposito osservatorio regionale che raccolga e faccia monitoraggio dei dati della rete ai fini di una programmazione che deve necessariamente essere ancorata alle diverse realtà del territorio.

Lo stesso ragionamento, quello cioè sulla necessità di disporre di dati e di informazioni dettagliate lo si può riferire a proposito dell'obbligo, perché tale è da intendersi, per i Comuni di approvare il piano per il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali (art. 47).

Anche in questo caso il regolamento o le direttive potrebbero stabilire la validità temporale del piano comunale e non sarebbe male che ne fissassero, pure, i contenuti essenziali: a questo proposito è lecito prevedere che, il piano, oltre alla possibilità di determinare il numero delle abilitazioni rilasciabili, comprenderà sia analisi statistiche e previsive a medio termine, ma anche vere e proprie norme procedurali.

Il piano non si occuperà (art. 48), ma l'affermazione non va intesa in modo troppo categorico, di alcune attività escluse dalla programmazione comunale; in realtà, se ne potrebbe opportunamente occupare per altri aspetti da regolamentare, anche se si tratta di modi di somministrazione soggetti a denuncia di inizio di attività.

Le attività fuori piano

Sono escluse dalla programmazione in senso stretto quelle attività di somministrazione che, in precedenza, erano sostanzialmente comprese nell'art. 3, comma 6 della L. 287/91.

La Regione però, facendosi positivamente carico delle problematiche emerse nel tempo sull'applicazione di questa specifica normativa, per quanto riguarda la somministrazione nei luoghi di intrattenimento o culturali, ha distinto due ipotesi.

Quando si tratti di attività di spettacolo, svago in impianti sportivi, stabilimenti balneari ecc., tutte queste devono essere prevalenti rispetto alla somministrazione (il criterio usato è quello **secondo cui l'attività prevalente deve occupare almeno tre quarti dello spazio complessivo a disposizione, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi**).

Quando, invece, si tratti di attività culturali è sufficiente che l'attività sia svolta congiuntamente.

Sparisce così la contraddizione della L. 287/91 che all'art. 3, comma 6 parlava di attività prevalenti sulla somministrazione a proposito della tipologia C ed all'art. 5 si limitava a prevederne lo svolgimento congiunto.

Utile anche la precisazione che la semplice musica di accompagnamento non è da intendersi come intrattenimento e svago.

E' vero che, scorrendo ancora le attività escluse dalla programmazione comunale, la Regione sembra non aver voluto disciplinare l'attività dei circoli, ma non è secondaria la considerazione che si preveda che la somministrazione

sia legittima solo se svolta in sedi (circoli ed associazioni) in cui si svolgono "attività istituzionali".

Il che significa che, prima di tutto, occorre che vi sia una superficie appositamente destinata alle funzioni principali del patto associativo e poi che sia possibile attivare la somministrazione. I regolamenti comunali sono, comunque, la sede idonea per precisare tali concetti.

Da notare che per tutte le attività di somministrazione, indicate nell'art. 48 del Codice ed escluse dalla programmazione comunale, sono richiesti tutti i requisiti generali, da quelli personali a quelli relativi ai locali: sono favorite soltanto per la loro sottrazione da eventuali contingenti della programmazione comunale e per la semplificazione del procedimento con denuncia di inizio di attività (**senza bando**).

In altre parole, per queste attività non valgono, com'è giusto che sia, le eccezioni previste dall'art. 45 del Codice e riferite alle autorizzazioni temporanee ed a quelle, in particolare, a carattere religioso, benefico e politico. La disciplina riservata alle attività di somministrazione si chiude con l'art. 49 che prevede la denuncia di inizio di attività per la somministrazione mediante distributori automatici: il testo è pressoché identico a quello della L.287/91, salvo l'opportuno divieto per le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La sospensione dell'attività

Considerata l'impostazione del Codice, altri aspetti che interessano sì l'attività di somministrazione, ma più in generale, anche le altre attività commerciali,

trovano collocazione in più parti del Codice e, pertanto, sono trattate ed esaminate, in dettaglio, in altre sedi del presente lavoro.

Interessa peraltro, per completare della materia già trattata, citare qualche norma di particolare rilevanza.

Così l'art. 70 del Codice prevede la possibilità della sospensione volontaria dell'attività per un massimo di dodici mesi consecutivi, con ulteriori dilazioni in casi particolari.

L'art. 73 semplifica e riduce a mera comunicazione l'obbligo di segnalare al Comune la variazione del legale rappresentante, della denominazione o della ragione sociale di una società.

Il subingresso

L'art. 74 disciplina il subingresso. Anche in questo caso, è prevista la semplice comunicazione, secondo modalità stabilite dal Comune (presumibilmente con il piano) entro 60 giorni in caso di trasferimento inter vivos ed entro un anno per morte del titolare; in quest'ultimo caso il subentrante dispone della facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività, possedendo solo i requisiti morali, con l'obbligo di acquisire anche quelli professionali entro il termine dell'anno stesso, salvo comprovati casi di forza maggiore e potendo comunque alienare l'attività aziendale. Da notare che il subentrante deve impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro: non giureremmo sulla reale efficacia di tale manifestazione di impegno, anche perché non vi è alcuna garanzia in questo senso.

L'art. 79 si occupa della cessazione dell'attività prevedendo apposita comunicazione al Comune: può sembrare un adempimento **inutile**, in realtà, è da giudicare opportuno anche ai fini di tenere aggiornati i dati comunali sulla rete, a loro volta, utili per la programmazione locale.

Gli orari

L'art. 81 si occupa di orari. Cambia molto rispetto all'impostazione della legge 287/91: dapprima il Sindaco determinava l'orario minimo e massimo, anche differenziato per zone, ed era consentito agli esercenti di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura per il massimo di un'ora ed effettuare anche una chiusura intermedia nell'arco della giornata per un massimo di due ore consecutive.

Ora il testo regionale prevede che il Comune stabilisca dei limiti, all'interno dei quali poi gli operatori determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico. I limiti stabiliti dal Comune variano fra un minimo di cinque ore ed un massimo di diciotto ore.

Le attività di somministrazione all'interno dei circoli privati si svolgono nel rispetto degli orari generalmente stabiliti per la somministrazione.

Una soluzione più elastica rispetto alla precedente legislazione statale, rispettosa delle esigenze degli operatori e, soprattutto, del primato del Sindaco e del Comune su questa materia.

Sull'ampiezza delle competenze del Sindaco e del Comune ricordiamo una decisione, la n.4357 del Consiglio di Stato del 5/09/2002 con la quale, in

ossequio alle attribuzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale, veniva sancito, come legittimo, l'esercizio del potere comunale di modifica degli orari.

Nelle nuove disposizioni regionali non è detto esplicitamente, ma è da ritenersi possibile che i limiti stabiliti dal Comune possano essere differenziati per zona.

Tale interpretazione deriva dalla circostanza che il Comune nel fissare i sopradetti limiti deve tener conto delle esigenze dei lavoratori, ma anche degli utenti e della garanzia del servizio.

La norma regionale riprende la precedente legislazione e, in un certo senso, amplia la possibilità che i comuni dispongano obbligatoriamente programmi per apertura a turno degli esercizi: l'occasione non è soltanto quella dei mesi estivi, ma ogni volta che si preveda maggior afflusso turistico o manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza.

L'orario deve essere reso noto al pubblico in modo ben visibile (art. 85).

Si parla anche di eventuale giornata di riposo settimanale, un'annosa questione risolta in precedenza e, precisamente nel 1997, con una nota ministeriale (n. 380280) con la quale, richiamando l'abrogazione della L. 525/71 operata dalla L. 287/91, si sanciva la facoltà per l'operatore e, non l'obbligo, di chiudere l'esercizio un giorno a settimana. Tale ipotesi è, ora, pienamente confermata dal dettato regionale (art.85).

L'art. 86 si occupa di alcune disposizioni speciali in materia di orari ed esclude dall'obbligo della relativa osservanza talune attività, riprendendo anche, in parte, per il commercio al dettaglio, il D.Lgs 114/98; per la somministrazione

forse andrebbe chiarito meglio cosa si intenda per esercizi specializzati nella vendita di bevande.

Pubblicità dei prezzi e tutela di aree di particolare interesse

L'art. 87 disciplina la pubblicità dei prezzi: per la somministrazione sparisce il cosiddetto cartellino e l'obbligo viene soddisfatto mediante l'uso di una tabella, sia per gli alimenti, sia per le bevande e per i ristoranti deve essere collocata in modo tale che sia leggibile anche dall'esterno.

Il menù deve comprendere tutte le voci di costo per l'utente, compreso il cosiddetto coperto.

L'art. 98 tratta di disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale: dall'insieme delle situazioni normate sembrerebbe di capire che eventuali limitazioni e prescrizioni imposte dai comuni potrebbero riguardare soprattutto il commercio in sede fissa, in realtà la dizione "attività o merceologia" lascia spazio a comprendervi anche attività di somministrazione.

Si risolve così il problema per i Comuni di poter disporre di uno strumento che impedisca l'attivazione di esercizi di somministrazione ritenuti incompatibili con l'ambiente di alcune aree di particolare pregio del territorio, o, quanto meno, di porre precisi limiti. Anche in questo caso la sede normativa preferibile è quella del piano comunale.

Sospensione e chiusura dell'attività

L'art. 103 si occupa delle sanzioni e, anche in questo caso, in altra parte del presente lavoro il tema viene ampiamente trattato: ci basta rimarcare come viene confermata l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 17 ter e 17 quater del Testo unico di pubblica sicurezza circa la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

L'art. 107 disciplina i casi di chiusura dell'esercizio di somministrazione: se vengono meno i requisiti, se, (salvo proroga) la denuncia di inizio di attività non sia stata presentata entro 180 giorni dall'aggiudicazione ovvero l'attività non sia stata iniziata entro lo stesso termine dalla data di ricevimento della denuncia di inizio di attività, in caso di sospensione dell'attività stessa per oltre un anno, (salvo i casi di sospensione volontaria) e se non siano osservati i provvedimenti di sospensione o non siano stati ripristinati i requisiti richiesti per i locali (salvo proroghe per necessità comprovate).

Decorrenza e disposizioni transitorie

Molto importante l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e di bevande (art. 111); mentre per le altre attività commerciali, il Nuovo Codice del commercio della Toscana prevede che la loro **efficacia** coincida con **l'entrata in vigore** del regolamento di **attuazione**, (da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Codice) per la somministrazione di alimenti e di bevande le norme saranno applicabili immediatamente.

Si è voluto così dare priorità proprio al settore dei pubblici esercizi, ritenendolo un intervento legislativo assolutamente preminente.

Ci sono altre novità di particolare rilievo anche per gli operatori, quale diretta conseguenza dell'unica tipologia di somministrazione:

1. L'operatore in possesso di più autorizzazioni ex art. 5 L. 287/91, attivate nello stesso esercizio, potrà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali, attivarne una di esse in altra sede o alienare il corrispondente ramo d'azienda. **Resta da chiarire se l'attivazione della doppia autorizzazione debba rispettare l'eventuale zonizzazione prevista dalla programmazione comunale;**
2. Nei trenta giorni successivi i Comuni dichiareranno decadute quelle autorizzazioni non attivate o non cedute;
3. Entro 180 giorni dal termine di cui al punto precedente, i Comuni pianificheranno, provvisoriamente, **dopo aver concertato con le Parti sociali,** in attesa quindi delle direttive regionali e fino a che non lo avranno fatto non potranno essere attivati nuovi esercizi di somministrazione, fatti salvi i casi di trasferimenti o subingressi;
4. Avendo introdotto la tipologia unica di somministrazione, anche i titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 L. 287/91, potranno estendere la loro attività, con il solo obbligo dell'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria;
5. Nessuna conversione è prevista per gli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 5 L.287/91;

6. In attesa dell'attivazione dei corsi di formazione per ottenere il requisito professionale, coloro che hanno superato **il corso per l'iscrizione al REC** possono vantare lo stesso titolo;
7. **Tutte le volte che altre norme (basti pensare al D.P.R. 235/2001) fanno riferimento al requisito dell'iscrizione al REC, tale requisito deve intendersi sostituito dalla frequenza del corso di formazione previsto dal Codice. Il requisito professionale è riconosciuto anche a coloro che, all'entrata in vigore del codice, avevano presentato solo domanda di iscrizione al REC, purché fossero in possesso dei requisiti richiesti. Infine, il riferimento fatto da altre norme agli atti di programmazione comunale emanati ai sensi della L. 287/1991, è da intendere sostituito con la programmazione comunale prevista dall'art. 47.**

In conclusione, le nuove norme regionali in materia di somministrazione, sembrano corrispondere, in linea di massima, alle attese dei Comuni e degli operatori.

Ci sarà, peraltro, bisogno di chiarire alcuni aspetti e ciò potrà essere fatto o con il regolamento o in sede di direttive della Regione od anche con una circolare illustrativa ed interpretativa da parte dei competenti uffici regionali, così come non poco potrà essere dettagliatamente disciplinato attraverso il piano comunale.

DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

a cura di Gianfranco Cardosi

1. LE DEFINIZIONI

L'art. 50 del Codice contiene la definizione dei termini più ricorrenti che si trovano nel testo. Focalizzarle e percepirle, nel loro vero significato, si ritiene essenziale, ai fini di una corretta lettura del testo legislativo.

Sulla base delle indicate definizioni, si intendono per:

- a) carburanti: le benzine, il gasolio, il gas di petrolio liquefatto, il gas metano e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante;
- b) per rete: l'insieme dei punti vendita che erogano carburanti per autotrazione, ubicati entro la rete stradale, gli impianti ad uso privati e gli impianti per natanti;
- c) per impianto stradale: il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;
- d) per self service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante, senza assistenza di personale, con pagamento preventivo al rifornimento;
- e) per self service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando ed il controllo a distanza dell'erogatore, con pagamento successivo al rifornimento;
- f) per servizi all'automobile ed all'automobilista: attività varie quali officina meccanica, elettrauto, lavaggio, aree attrezzate per camper, servizi igienici d'uso pubblico, punto telefonico pubblico, bancomat;
- g) per impianto ad uso privato: le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all'interno di aree private, non aperte al pubblico, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche. Per impianto ad uso privato si può intendere anche un impianto utilizzato per il rifornimento di

automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori, sia costituito un consorzio od una associazione di imprese, o che si tratti di società controllata dalla società titolare dell'autorizzazione;

- h) per contenitore: distributore mobile ad uso privato: le attrezzature mobili, con capacità non superiore a 9.000 litri, posizionate all'interno di cave per l'estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili, nonché di attività industriali, artigianali, agricole ed agromeccaniche, destinate al rifornimento di macchine ed automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria c, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 31 luglio 1934 e, cioè, i seguenti: olii minerali combustibili, nonché liquidi con un punto di infiammabilità compreso tra 65 e 125 c; olii minerali lubrificanti con un punto di infiammabilità superiore a 125 c.

Tra le definizioni avremo desiderato veder inserita anche quella di "erogatore", che ci permettiamo di indicare come "l'attrezzatura che permette il trasferimento di carburante dall'impianto all'automezzo da rifornire, misurandone, contemporaneamente, la quantità e l'importo". Diciamo questo, per non considerare i depositi, in uso da anni presso aziende produttive (fabbriche, officine e simili), costituiti spesso da contenitori carrellati o posti su supporti mobili, di capacità inferiore a 10 metri cubi, con i quali il rifornimento del carburante avviene per travaso o caduta, senza misurazione del quantitativo rifornito e del relativo prezzo, come dei distributori privati senza

autorizzazione e, come tali sanzionabili, in quanto privi di autorizzazione, con conseguenti atti intimatori, confisca del prodotto, ecc.

Avremmo preferito che, tra le definizioni, fossero inserite anche quelle relative alle incompatibilità ed alla ristrutturazione totale di un impianto, oltre a quelle del trasferimento in proprietà ed in gestione.

2. I BACINI REGIONALI DI UTENZA

Per assicurare una corretta presenza, sul territorio, degli impianti che erogano carburanti, il Codice individua due bacini di utenza, denominati: a) aree di pianura e b) aree di montagna, definendo unicamente le aree di montagna ed identificando così, per esclusione, quelle di pianura.

Appartengono alle aree di montagna i Comuni riconosciuti interamente o parzialmente montani, di cui all'Allegato 1 del Codice 28 dicembre 2000, n.82, modificata dal Codice 14 ottobre 2002, n.37.

Agevolazioni particolari sono previste per l'insediamento di nuovi impianti nelle aree montane. Insediando in dette aree, infatti, impianti riconosciuti come di pubblica utilità, gli stessi possono essere dotati anche di sole apparecchiature del tipo self-service pre-pagamento, che funzionano senza la presenza del gestore.

In questo caso deve comunque essere garantita un'adeguata sorveglianza all'impianto, secondo le modalità stabilite dal Comune. E' opportuno pertanto che il Comune, nel piano di razionalizzazione della rete dei distributori di carburante, fissi e determini le regole e le condizioni per una corretta,

funzionale e sicura gestione di questo tipo di impianti, per garantire adeguati livelli di servizio all'utenza.

Le condizioni stabilite devono essere inserite nell'autorizzazione d'esercizio dell'impianto. La regola di cui sopra si estende a tutti gli impianti di pubblica utilità che sono già aperti ed attivi nelle aree montane, con la presenza del gestore. Quest'ultimo può, pertanto, comunicare la volontà di voler continuare a gestire l'impianto senza essere costantemente presente presso lo stesso durante l'orario di servizio.

Il Comune, nel piano carburanti, deve prevedere i termini e le modalità per l'inoltro di detta comunicazione, nonché le condizioni per passare da una gestione personalizzata ad una in automatico che, a nostro avviso, consiste nel prevedere l'obbligo di dotare l'impianto di apparecchiature self service pre-pagamento, garantendovi adeguata sorveglianza per assicurarne sempre un corretto funzionamento.

Nelle aree montane, con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti, caratterizzate da una presenza sempre più rarefatta o decrescente di impianti, gli stessi, anche se automatizzati e funzionanti senza la presenza del gestore, possono essere localizzati in empori detti polifunzionali che, oltre all'attività commerciale, svolgono altri servizi per la collettività (ad esempio: servizio postale, bancario, farmaceutico, ecc.).

La previsione deve essere disciplinata nel piano comunale della rete carburante.

Il Codice stabilisce i parametri essenziali che servono per connotare un impianto come di "pubblica utilità". I parametri variano a seconda che si tratti di a) aree di pianura, b) di montagna o c) altre.

- a. Nelle aree di pianura viene considerato di pubblica utilità l'impianto che è ubicato, con riferimento alle diverse direzioni di marcia, ad una distanza superiore a sette chilometri da quello più vicino;
- b. Nelle aree di montagna l'impianto che è ubicato ad una distanza superiore a cinque chilometri, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino;
- c. Negli altri casi: l'impianto che costituisce l'unico punto di riferimento esistente sul territorio comunale.

3. LA COMPATIBILITÀ DEGLI IMPIANTI CON IL SITO

Un impianto non può continuare a rimanere aperto ed attivo – e, quindi, operare – in un determinato sito, quando le condizioni del luogo, del paesaggio, e di sicurezza in genere, non lo consentono. Si pensi, ad esempio, ad un impianto la cui localizzazione non rispetta le regole previste dal vigente codice della strada a causa della sua vicinanza ad una curva o dosso; per gli accessi che non sono a distanza di sicurezza oppure che non rispettano i vincoli di tutela dei beni storici, ambientali e paesaggistici; i requisiti sanitari per gli scarichi in atmosfera e delle acque di lavaggio; di igiene e sicurezza su luoghi di lavoro, ecc..

Già il D.Lgs 32/1998 prevede - fu anzi, questo, insieme al passaggio della concessione all'autocertificazione, l'aspetto più rilevante e significativo del

Decreto – che entro il 30.06.1998 dovesse farsi, da parte di ogni Comune, la verifica di tutti gli impianti esistenti nel proprio territorio, per accertare il rispetto o meno della normativa urbanistica, ambientale, del traffico, della sicurezza stradale, dei beni d'interesse storico ed architettonico, della normativa regionale e comunale, valutando così se la loro permanenza sul posto fosse compatibile con tutte le indicate normative. Per gli impianti incompatibili, le ditte interessate potevano operare una duplice scelta:

1) sanarli, correggendone anomalie e disfunzioni, ove possibile,

oppure

2) trasferirli altrove, anche fuori Comune, in siti ritenuti idonei presentando, per lo scopo, appositi programmi.

In mancanza di regolarizzazione, l'impianto doveva cessare l'attività.

Molte ditte presentarono ai Comuni, a suo tempo, piani di risanamento, prevedendo ristrutturazioni o trasferimenti, per non far decadere o vedersi revocate le autorizzazioni d'esercizio. Anche il recente Codice ha previsto verifiche specifiche, volte ad accertare la compatibilità degli impianti con il sito riaprendo così, di fatto, i termini di cui al D.Lgs. n. 32/1998.

Scopo delle verifiche, è quello di giungere ad un ammodernamento del sistema distributivo, mediante la eliminazione o ristrutturazione degli impianti che non sono più compatibili, con il sito, sia per localizzazione che per il numero e le qualità dei servizi offerti all'utenza.

Non si può più pensare ad un chiosco, privo di servizi igienici, anche per il personale di servizio; od erogatori non coperti da pensiline; ad un autolavaggio

che non abbia un locale nel quale la clientela possa sostare, in luogo igienico ed adeguato – magari con servizio bar e sala lettura e, perché no, giochi per ragazzi – in attesa che l'autoveicolo venga restituito lavato e pulito.

Il Codice ha ampliato ulteriormente il termine per dette verifiche di compatibilità, fissandolo in centottanta giorni dalla entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso.

Gli impianti che, a seguito delle verifiche, saranno giudicati incompatibili in modo assoluto e, quindi, non sanabili, non potranno continuare ad operare nel luogo dove attualmente sono ubicati e, conseguentemente, l'autorizzazione d'esercizio dovrà essere revocata. Gli impianti che, invece, saranno accertati in condizione di incompatibilità relativa e, quindi, sanabili, potranno continuare ad operare nel luogo dove si trovano, a condizione che vengano regolarizzati nel termine e con le modalità stabilite dal Comune. In caso di mancata regolarizzazione, l'autorizzazione sarà revocata, con un'unica eccezione: che l'impianto sia riconosciuto di pubblica utilità. In questo caso il Comune potrà autorizzarne la permanenza in servizio fino all'apertura di un nuovo impianto.

Per la revoca, si raccomanda di rispettare la normativa sul provvedimento, comunicandone l'avvio, con la indicazione dei motivi che lo determinano, ed assegnando un congruo termine per le osservazioni. Il provvedimento che si adotta deve essere poi opportunamente motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto che lo sorreggono. La compatibilità di un impianto con il sito ha riflessi anche sugli interventi migliorativi che, eventualmente, si intendono

effettuare sullo stesso, in quanto si può procedere ad aggiunte di nuovi prodotti e ad installare dispositivi self-service, sia pre che post-pagamento, soltanto in caso di esito favorevole della verifica comunale o, in mancanza, di dichiarazione con la quale si attesta che l'impianto non si trova in alcuna condizione di incompatibilità.

4. AUTORIZZAZIONE PER NUOVI IMPIANTI

Sia l'installazione che l'esercizio di nuovi impianti, sono soggetti ad autorizzazione che rilascia il Comune nel cui territorio deve essere localizzato e posto in esercizio l'impianto.

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, è necessario che il residente sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 13 del Codice.

Se, nell'esercizio dell'impianto, vengono venduti e somministrati prodotti alimentari, il richiedente deve essere in possesso anche dei requisiti professionali di cui all'art. 14 del Codice.

Nel rilasciare l'autorizzazione, devono essere precisati:

- il termine per l'attivazione dell'impianto;
- il termine per porre in esercizio le parti modificate.

Tutti i nuovi impianti devono obbligatoriamente erogare i prodotti benzina e gasolio, e devono essere dotati di dispositivi self-service, sia pre che post pagamento; di servizi o attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista secondo standard di qualità stabiliti

dalla Giunta regionale, nonché di un'attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita:

- a) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 150 metri quadrati, nei Comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
- b) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri quadrati, nei Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;

In aggiunta all'attività di cui sopra, è facoltà del Comune autorizzare, nell'impianto, anche la presenza di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e di un punto vendita di quotidiani e periodici. Per lo scopo è necessario, per il Comune, far collimare le varie pianificazioni di settore, nel senso di prevedere, nel piano carburanti, che tutti i nuovi impianti possano essere dotati anche di pubblico esercizio di somministrazione e di punto di vendita giornali ed, a sua volta, nei piani dei pubblici esercizi e dei giornali, che in ogni impianto possano, a richiesta, essere localizzate anche attività commerciali, tipo pubblico esercizio e punto di vendita di quotidiani e periodici, prevedendo le caratteristiche, strutturali e funzionali, degli esercizi stessi, con il vincolo della intrasferibilità di sede, se non contestualmente con l'impianto al quale ineriscono, fatto salvo, l'affidamento in gestione temporanea – affitto od altro – dei singoli servizi, a terzi.

L'iniziativa commerciale deve trovare concordi il titolare dell'autorizzazione ed il gestore dell'impianto, anche a livello di presentazione delle istanze.

5. LE ATTIVITÀ ACCESSORIE INSERIBILI NEGLI IMPIANTI ESISTENTI.

Negli impianti di distribuzione carburanti esistenti possono, a richiesta, essere installati e fatti funzionare dispositivi self-service post-pagamento, a condizione che l'impianto sia dotato:

- a) di dispositivi self-service pre-pagamento;
- b) di servizi all'automobile e all'automobilista, come definiti all'art.50, comma 1, lettera f) del Codice (vedasi paragrafo 1);
- c) un esercizio di vendita al dettaglio, con una superficie di vendita:
 - non superiore a 150 metri quadrati, nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
 - non superiore a 250 metri quadrati, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
- d) di un pubblico esercizio di somministrazione;
- e) di un punto vendita di quotidiani, periodici;

I servizi e le attività informative di interesse turistico, devono essere gestiti secondo gli standard di qualità stabiliti dalla Regione.

Per attivare il pubblico esercizio di somministrazione ed un punto vendita, non esclusivo, di quotidiani e periodici, occorre far riferimento anche alla normativa dei rispettivi piani di settore nei quali sono precisati gli standard e gli indici da rispettare.

6. LE MODIFICHE AGLI IMPIANTI ESISTENTI

Il Codice prevede due generi di modifiche che si possono operare negli impianti esistenti, assoggettandole a discipline distinte: a) quelle più semplici, a

“comunicazione” di inizio attività; b) le altre che interessano anche le parti strutturali dell’impianto, “ad autorizzazione”.

Le modifiche soggette a comunicazione, sono le seguenti:

- a) variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
- b) contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi, con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;
- c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione, con altri, rispettivamente ad erogazione doppia o multipla, per prodotti già erogati;
- d) sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine, per prodotti già erogati;
- e) variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) installazione di dispositivi self service, post – pagamento;
- g) installazione di dispositivi self service, pre–pagamento;
- h) variazione nello stoccaggio degli olii lubrificanti;
- i) variazione nello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti, e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
- j) trasformazione delle modalità di rifornimento del metano

Le modifiche che sono soggette ad autorizzazione riguardano:

- a) aggiunta di altri carburanti. Non riusciamo a comprendere la differenza tra “variazione del numero” soggetto a comunicazione, e “aggiunta di altri carburanti”, in quanto l’aggiunta è variazione di numero! Così è, comunque,

nel Codice. Altro non resta che prenderne atto, per non commettere errori nella procedura autorizzatoria.

- b) la ristrutturazione di un impianto sulla stessa area, da intendere come mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso. Anche in questo caso avremmo preferito che il legislatore regionale si fosse limitato alla indicazione della "ristrutturazione totale", senza definirla nei dettagli, rimandando, per la definizione della stessa, alla vigente normativa edilizia.

Non vorremmo, infatti, che la definizione venisse interpretata come una modifica implicita di quella urbanistico-edilizia (ovviamente se difforme) e che, interpretata alla lettera, porti a concludere che, in un impianto in cui non si modificano "tutte" le parti costitutive - si demolisce tutto, ad esempio, lasciando le fondamenta o il solo muretto di recinzione – non si ha una ristrutturazione soggetta ad autorizzazione, ma un'altra fattispecie, soggetta a comunicazione. In Italia, si sa, non mancano artisti e filosofi, anche in materia di interpretazione di leggi!

7. IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI E DELLE LORO PARTI MODIFICATE

Il Codice assoggetta a collaudo, prima della messa in esercizio, sia i nuovi impianti che le loro parti modificate. La regola da osservare è la seguente:

- tutti i nuovi impianti e le parti per la cui modifica è prevista l'autorizzazione, devono essere collaudate.

- per le modifiche soggette a semplice comunicazione di inizio attività il collaudo è sostituito da una perizia giurata, sottoscritta da tecnico abilitato.

Per i collaudi da effettuare, il Comune deve nominare una Commissione così composta:

Presidente: un rappresentante del Comune;

Altri membri: un rappresentante dei VV.FF.

un rappresentante dell'agenzia delle dogane;

un rappresentante dell'ARPAT;

un rappresentante Azienda USL.

E' opportuno che, per lo scopo, nel piano comunale siano previsti e disciplinati:

- la durata in carica della Commissione e le modalità di nomina, convocazione e svolgimento dei lavori;
- la funzione di Segreteria;
- l'importo dei collaudi e delle verifiche nonché le modalità di pagamento al Comune e di liquidazione ai vari componenti della Commissione;
- la pubblicità o meno delle sedute, e quant'altro ritenuto utile ed opportuno, nel pubblico interesse. Anche se non previsto dal Codice, si ritiene che possano essere nominati, per ciascun membro effettivo, anche i rispettivi supplenti, in modo da rendere la Commissione facilmente convocabile e, quindi, sempre operante.

Stante peraltro la previsione di poter ricorrere al SUAP, contenuta nell'art.9 del Codice, si ritiene che la indicata procedura di collaudo valga soltanto per i Comuni nei quali non è operante il SUAP stesso altrimenti, per questi ultimi, si verificherebbe un accavallamento di procedure, foriero di dubbi ed incertezze operative, che si ritiene utile poter evitare, nel pubblico interesse.

Il Codice prevede che il collaudo debba essere richiesto, dall'interessato, al Comune nel cui territorio è ubicato l'impianto.

A nostro avviso il termine "interessato" si può riferire al titolare dell'autorizzazione, al gestore dell'impianto ed anche all'impresa che ha realizzato un nuovo impianto e lo ha modificato.

Gli oneri relativi al collaudo sono a totale carico del richiedente e, di regola, ne deve essere data prova di pagamento al Comune, alla data di presentazione della istanza, con la quale viene richiesto il collaudo.

Ogni impianto deve essere sottoposto a collaudo ogni quindici anni.

La prescrizione deve essere inserita nel piano comunale nel quale, a nostro avviso, deve essere anche stabilito che il collaudo deve essere richiesto dall'interessato, almeno sei mesi prima del maturare del citato quindicennio.

La prescrizione dovrebbe essere inserita anche nell'autorizzazione all'esercizio.

8. IL PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il Codice stabilisce che i Comuni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della gestione delle comunicazioni interessanti il sistema della distribuzione di carburanti, si dotano di un apposito piano.

Lo scopo del piano è quello di razionalizzare e rendere più moderna, in termini di quantità e qualità dei servizi resi all'utenza, la rete distributiva comunale.

La Regione si è riservata, a tal proposito, anche per uniformare la rete su scala regionale, di intervenire con apposite norme di indirizzo, con le quali si programmano:

- a. le zone di intervento, anche a livello comunale;
- b. le superfici minime degli impianti;
- c. le distanze minime tra impianti;
- d. le fattispecie di incompatibilità, sia assoluta che relativa;
- e. il contenuto della domanda di autorizzazione.

In merito all'opportunità o meno di stabilire i contenuti della domanda – al riguardo non si sa perché non anche per le "comunicazioni" – ci siamo già espressi (vedasi paragrafo n.3 in tema di vendita della stampa quotidiana e periodica) e, pertanto, non riteniamo opportuno ripeterci.

Il Comune ha, comunque, facoltà di stabilire, nel proprio piano che disciplina il settore, i valori di superficie e delle distanze, in deroga a quelli che saranno determinati nel regolamento regionale, in misura, si prevede, "non superiore a 20 per cento", senza stabilire, peraltro, se in eccesso o in difetto.

Nel silenzio della legge, propendiamo per l'interpretazione più favorevole al cittadino e, pertanto, consideriamo il 20 per cento sia in eccesso che in difetto, rispetto ai parametri regionali.

9. L'AUTORIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI AD USO PRIVATO

Gli impianti ad uso privato possono essere utilizzati soltanto per rifornire di carburanti i veicoli di proprietà del titolare dell'autorizzazione d'esercizio o di imprese da quest'ultimo controllate o, comunque, con lo stesso consorziate od associate. Ne è vietata la cessione, a qualsiasi titolo, a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata dal Comune nel rispetto delle regole generali che valgono per l'apertura e l'esercizio di nuovi impianti, fatta eccezione per quanto riguarda:

- l'obbligo di erogare tutti i prodotti benzina e gasolio;
- la possibilità di ammettere all'impianto attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande accessorie all'impianto;
- l'obbligo di rispettare zone di insediamento, superfici e distanze minime previste nel piano comunale, per gli impianti aperti al pubblico generalizzato.

Nell'autorizzazione d'esercizio deve essere indicato il termine per la messa in esercizio dell'impianto. Anche la normativa, per questa tipologia di impianti, deve essere prevista nel piano comunale.

10. ATTIVAZIONE DI CONTENITORI DISTRIBUTORI MOBILI AD USO PRIVATO

L'attivazione di contenitori – distributori mobili per uso privato, è soggetta a "comunicazione" di inizio di attività, da inviare al Comune nel cui territorio si intende utilizzare il distributore mobile. Nella comunicazione, si deve dichiarare che le attrezzature utilizzate rispettano, nell'uso, le vigenti condizioni di sicurezza, anche sotto il profilo della prevenzione incendi.

Nel piano comunale, che deve disciplinare la materia, è opportuno prevedere le modalità per certificare il rispetto della normativa di sicurezza precisando se al riguardo si può utilizzare la perizia giurata di tecnico abilitato, od altra formalità idonea, non eccessivamente complicata ed onerosa per l'utenza.

11. IMPIANTI PER IL RIFORNIMENTO NATANTI

Gli impianti per il rifornimento di natanti possono essere utilizzati soltanto per rifornire carburanti a natanti ed assimilati.

L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'impianto, nel rispetto della normativa che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per impianti stradali con possibilità, peraltro, di derogare alle tipologie, superfici e distanze minime previste per gli impianti stradali.

Nel recepire la disciplina per questa particolare tipologia di impianti, nel piano comunale deve essere indicato se si usufruisce o meno della deroga di cui sopra, precisando, in caso affermativo, le caratteristiche che si intendono

attribuire agli impianti in argomento, per quanto riguarda: ubicazione, superfici minime, servizi richiesti, orari, ecc.

Se non si intende usufruire della deroga, basterà precisare che agli impianti per natanti si applica la disciplina prevista per quelli stradali.

Data, comunque, la loro particolarità per: ubicazione, orari, quantità rifornibili, stagionalità, ecc. riteniamo opportuno che ogni Comune preveda una specifica disciplina, necessariamente difforme da quella dei normali impianti stradali, destinati a rifornire le autovetture.

12. PRELIEVO DI CARBURANTI MEDIANTE USO DI IMPIANTI MOBILI

Il Codice prevede che chi ha necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro – non si può pensare di spostare una gru, da una cava di marmo per portarla a valle per fare rifornimento – possa provvedere ad un prelievo diretto di carburante presso gli impianti stradali, per le proprie necessità operative.

Per far questo, è necessario inviare una comunicazione al Comune, nel cui territorio deve avvenire il prelievo, indicando nella stessa: mezzi da rifornire, numero, targa, tipo, durata del prelievo, i quantitativi necessari, ecc.

La comunicazione è necessaria soltanto per prelievi che vanno da 101 a 999 litri. I prelievi fino a 100 litri complessivi sono pertanto liberi. Non sono, cioè, soggetti ad alcuna formalità.

I recipienti che vengono utilizzati per i prelievi devono essere in regola, secondo le vigenti disposizioni di sicurezza.

Il piano comunale dovrà disciplinare la materia, indicando anche le modalità ed i termini per certificare la sicurezza dei contenitori e/o gli altri mezzi utilizzati per il prelievo ed il trasporto dei carburanti.

Un gestore di impianto di distribuzione carburanti può erogare carburante soltanto a soggetti che sono in grado di esibire copia della sopra indicata "comunicazione", con gli estremi di invio o ricezione da parte del Comune territorialmente competente.

FORME SPECIALI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

a cura di Silvana Panetta

Il capo VIII del titolo II del Codice disciplina le forme speciali di commercio al dettaglio. Si tratta di attività commerciali la cui "specialità" consiste nel fatto che non vengono esercitate nei tradizionali esercizi commerciali in sede fissa e che utilizzano modalità differenziate a seconda dei luoghi e dell'utenza alla quale si rivolgono.

Per tutte le attività disciplinate nel capo in esame è stato adottato il regime semplificato della denuncia di inizio di attività di cui agli artt. 58 e 59 della L.R. 9/1995, che ricalcano a loro volta l'art. 19 della L. 241/1990. Tale meccanismo innova rispetto al regime adottato dal D.Lgs. n. 114/1998 che, pur sottoponendo l'esercizio alla previa comunicazione al comune, prevedeva l'avvio dell'attività decorsi trenta giorni.

Il comune competente per territorio è, nel caso di persona fisica, quello di residenza e, nel caso di società, quello della sua sede legale. I requisiti richiesti sono quelli di onorabilità e quelli professionali, qualora la vendita sia relativa al settore merceologico alimentare.

Per la determinazione del contenuto della DIA, il Codice rinvia al suo regolamento di attuazione.

Spacci interni

Per vendita negli spacci interni si intende quella svolta *"a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi"*.

Il Codice conferma i soggetti destinatari della vendita già previsti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 114/1998, precisando come, nel caso di scuole e ospedali, essa debba avvenire solo a favore di chi abbia titolo ad accedervi.

I locali nei quali lo spaccio interno è collocato non devono essere aperti al pubblico, cioè l'accesso ad essi deve essere riservato a soggetti determinati e non possono avere accesso dalla pubblica via. Dunque, con la norma si fa riferimento non solo alla destinazione dell'attività, che deve essere effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, ma anche alla collocazione spaziale della stessa, con ciò riproponendo un vincolo già previsto in relazione alla somministrazione di alimenti e bevande riservata agli aderenti ai circoli privati.

Come già l'art. 16 del D.Lgs. n. 114/1998, l'art. 64 del Codice non prende in considerazione alcune fattispecie invece disciplinate in precedenza dal comma 7 dell'art. 53 del D.M. 375/1988: vendita dei prodotti effettuata all'interno di strutture ricettive a favore dei soli alloggiati; vendita dei prodotti, compresi gli accessori e i pezzi di ricambio per automotoveicoli, effettuata nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei soli utenti; vendita effettuata all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali a favore dei soli utenti; vendita effettuata nei cinema e nei teatri, durante lo svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri e riproduzioni audiovisive strettamente attinenti allo spettacolo stesso e a favore dei soli spettatori.

Secondo alcuni Autori, tali attività, pur non essendo espressamente previste, "non possono che essere assimilate a quelle effettuate negli spacci interni, trattandosi inequivocabilmente di vendite effettuate nei confronti di soggetti determinati"⁴³.

Diverso è il caso della vendita effettuata nei cinema, ora regolamentata espressamente con D.M. 30.10.1996, n. 683⁴⁴, secondo cui, solo in favore degli spettatori e durante lo svolgimento dello spettacolo, possono essere effettuate vendita e somministrazione dei seguenti prodotti:

a) stampe, libri e altre pubblicazioni, compresi audiovisivi;

⁴³ Giuseppe Dell'Aquila, Daniela Paradisi, "Il commercio al dettaglio in sede fissa", Maggioli editore, 2000

⁴⁴ D.M. 30.10.1996, n. 683 (Regolamento riguardante la disciplina del commercio nelle sale cinematografiche).

- b) articoli di vestiario, giocattoli e altri oggetti promozionali, strettamente attinenti al film proiettato o da proiettare;
- c) dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, frutta secca, cereali soffiati, prodotti derivati da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari, pastigliaggi;
- d) bevande.

Distributori automatici

La norma che disciplina l'attività commerciale esercitata mediante distributori automatici prevede due ipotesi: che l'attività sia effettuata in modo esclusivo e che l'attività sia effettuata in modo non esclusivo.

L'attività svolta in modo esclusivo, a mezzo di distributori automatici e in locali appositi, è soggetta alle disposizioni relative all'apertura di un esercizio di vendita. Dunque, è soggetta a denuncia di inizio di attività se il locale ha una superficie destinata alla vendita pari a quella di un esercizio di vicinato, mentre è soggetta a regime autorizzatorio se le dimensioni del locale sono pari ad una media o ad una grande struttura di vendita.

L'attività svolta in modo non esclusivo è soggetta a denuncia di inizio di attività e può essere attivata dalla data di ricevimento della denuncia da parte del comune competente, che è quello dove ha sede l'esercizio.

Il soggetto tenuto alla presentazione della denuncia di inizio di attività è l'esercente al quale è imputabile l'attività mediante il distributore automatico, il quale, in caso di attività svolta in modo non esclusivo, può essere un soggetto

diverso dal titolare dell'esercizio nel quale, previo suo consenso, viene collocato il distributore stesso.

Il Codice ha previsto inoltre un'apposita norma (art. 49) per disciplinare la somministrazione mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati a tal fine, richiedendo, per l'attivazione degli stessi, la denuncia di inizio di attività. La norma può, ad una prima lettura, sembrare non coordinata con l'art. 65 in esame, in quanto quest'ultimo, per la vendita effettuata in locali di dimensioni pari ad una media o ad una grande struttura di vendita, prevede la necessità del rilascio di autorizzazione. In realtà la disciplina è coerente: l'attività di vendita svolta in un esercizio di vicinato e l'attività di somministrazione, se svolte in modo esclusivo, sono sottoposte entrambe a denuncia di inizio di attività. Il regime autorizzatorio interviene qualora l'attività di vendita sia svolta in modo esclusivo nelle medie o nelle grandi strutture di vendita e si spiega con la considerazione che le dimensioni di tali strutture giustificano una valutazione discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione, anche in considerazione dell'impatto che esercizi di tali dimensioni possono avere, sia rispetto alla rete distributiva che alle infrastrutture.

Va anche aggiunto che si tratta di modalità distributive di certo non diffuse, soprattutto relativamente alle medie e grandi strutture di vendita, di cui non risultano esempi sul territorio regionale.

Si ritiene che le disposizioni dell'art. 65 valgano anche in relazione ai distributori automatici collocati negli spacci interni, in quanto la norma non

parla di vendita "al pubblico" e quindi deve ritenersi applicabile anche nel caso di vendita rivolta a una cerchia determinata di persone.

Pertanto, nel caso prospettato, occorrerà presentare due DIA: una per il distributore automatico e l'altra per l'avvio dell'attività di vendita all'interno dei luoghi previsti dall'art. 64.

Il Codice fa divieto di vendere e di somministrare mediante distributori automatici bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con ciò introducendo un divieto non contenuto nel D.Lgs. n. 114/1998.

Inoltre, se il distributore viene installato su aree pubbliche, deve osservare le norme sull'occupazione del suolo pubblico: tale prescrizione, contenuta all'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 114/1998, non è stata riproposta espressamente solo perché il contenuto della denuncia sarà definito dal regolamento di attuazione del Codice, ma è da ritenere implicitamente contenuta nel sistema.

Come ultima considerazione, c'è da osservare che la disciplina prevista dal Codice, con l'adozione per la fattispecie in esame del meccanismo della DIA, risolve alcuni problemi applicativi sorti in relazione all'art. 17 del d.lgs. 114/1998. In particolare, ci si domandava se la comunicazione prevista dal citato art. 17 dovesse essere presentata, da uno stesso operatore commerciale, per l'installazione di ogni distributore automatico successivo all'avvio dell'attività. Con circolare, il Ministero dell'Industria⁴⁵ così risolveva la questione: *"la necessità del decorso del termine dei trenta giorni, previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto n. 114, è finalizzata alla verifica del possesso*

⁴⁵ Circolare Ministero Industria 9 gennaio 2001, Prot. n. 500254.

dei requisiti e dei presupposti richiesti per l'avvio dell'attività nel suo complesso. Richiederla, pertanto, per l'installazione di ogni distributore automatico successivo alla fase di avvio dell'attività determinerebbe di fatto un ostacolo all'iniziativa economica e alla necessità di riconoscere alla medesima il diritto di rispondere con efficienza alle esigenze del mercato".

L'adozione della DIA permette di ovviare all'inconveniente, consentendo la presentazione di una DIA per ciascun distributore automatico da attivare.

Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione

L'attività di commercio al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a preventiva denuncia di inizio di attività al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società. Proprio a causa delle caratteristiche di questa attività, che si esercita nei confronti di utenti ovunque dislocati, il comune competente non è quello in cui l'attività si esercita.

A tutela del consumatore è previsto il divieto di inviare prodotti a domicilio, se non su richiesta specifica, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il ricevente.

E' inoltre vietata l'effettuazione di operazioni di vendita all'asta tramite televisione o altri sistemi di comunicazione.

Il Codice, non riproponendo espressamente il contenuto del comma 6 dell'art. 18 del d.lgs. 114/1998, secondo cui *"chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"*, non ha voluto ovviamente escludere l'applicabilità dell'art. 115 TULPS, ma piuttosto ne ha dato per scontata la cogenza, in quanto norma statale non disapplicata (né disapplicabile).

L'art. 115 citato recita: *"non possono aprirsi o condursi agenzie di prestito su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizione, di mostre o fiere campionarie o simili senza licenza del questore"*. La licenza del questore è trasferita alla competenza comunale per effetto dell'art. 163, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 112/1998.

Per lo stesso motivo sopra espresso, non è stato citato espressamente il D.Lgs. 15.1.1992, n. 50⁴⁶, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, che mantiene la sua applicabilità alle fattispecie descritte.

Il comma 1 dell'art. 66 del Codice cita "altri sistemi di comunicazione", dovendo con ciò ricomprendere, in primo luogo, le vendite effettuate per via telematica.

⁴⁶ D.lgs. 15.1.1992, n. 50 (Attuazione della direttiva n.85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali)

La più grande, vera, rivoluzione in materia distributiva degli ultimi anni è rappresentata infatti dalla diffusione del commercio elettronico.

Il concetto di commercio elettronico è molto ampio, ma ai fini che qui interessano deve intendersi come tale la commercializzazione di beni per via elettronica, ossia l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce).

Il Codice non detta alcuna disciplina in materia e d'altronde anche il D.Lgs. n. 114/1998, all'art. 21, si limita a promuoverne l'introduzione e l'uso, con azioni di sostegno, tutela e promozione, affidandone il compito al Ministero dell'Industria (oggi Attività Produttive).

La norma mira a far sì che l'Amministrazione statale *"sviluppi azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne d'informazione ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità atte a garantire l'affidabilità degli operatori al fine di migliorare la competitività complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie"* ⁴⁷.

Alle vendite effettuate via internet sono applicabili le disposizioni contenute agli articoli 63 e 66.

Il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio vale anche per la vendita effettuata via internet, per cui l'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso che al dettaglio può

⁴⁷ Circolare 1.6. 2000, n. 3487.

utilizzare un solo sito, destinando però distinte aree di esso alle due attività, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarle.

Alle vendite concluse via internet si applicano il D.Lgs. 50/1992, in quanto contratti negoziati fuori dei locali commerciali e il D.Lgs. 22.5.1999, n. 185⁴⁸. Si tratta di decreti che contengono specifiche disposizioni relative ai termini per l'esercizio del diritto di recesso e alle modalità dell'esercizio, ivi comprese spese e rimborsi; all'esecuzione del contratto; al pagamento mediante carta; agli aspetti sanzionatori; alle informazioni per il consumatore ed al foro competente per le controversie civili, inderogabilmente stabilito nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

L'art. 67 del Codice contiene una disciplina specifica in caso di vendita tramite televisione, prevedendo un controllo sull'esercizio dell'attività sia da parte dell'emittente televisiva, prima della messa in onda, attraverso l'accertamento dell'avvenuta presentazione della DIA, che da parte dei telespettatori, attraverso l'indicazione, durante la trasmissione, di nome, denominazione o ragione sociale e sede del venditore, del numero di iscrizione al registro delle imprese e del numero della partita IVA.

⁴⁸ D.lgs. 22.5.1999, n. 185 (Attuazione della direttive 97/7 CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza).

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

Il Codice non contiene una definizione di vendita al domicilio del consumatore, mentre detta (art. 41, comma 1, lettera d) quella di somministrazione presso il domicilio del consumatore.

Dal combinato disposto dell'art. 41 del Codice e del D.Lgs. 50/1992, che trova, si è già detto, applicazione anche se non espressamente menzionato, può desumersi una definizione che aiuti ad individuare l'ambito di applicazione dell'art. 68 del Codice.

L'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/1992 definisce il domicilio del consumatore estendendolo anche al suo posto di lavoro o ai locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura.

L'art. 41, comma 1, lett. d) del Codice amplia la definizione di domicilio del consumatore, comprendendovi, oltre alla sua abitazione ed ai locali dove lo stesso si trovi per motivi di lavoro e studio, anche quelli dove si trovi per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari.

Infine, l'art. 35, comma 3, lett. a), del Codice riconosce la possibilità di esercitare l'attività anche al domicilio del consumatore al titolare di un'autorizzazione all'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sembrando estendere il concetto di domicilio fino ai luoghi in cui il consumatore si trovi anche per intrattenimento e svago.

E' da ritenere che anche gli operatori su aree pubbliche, quando esercitano l'attività al domicilio del consumatore, siano sottoposti alle norme di cui agli articoli 68 e 69 del Codice.

Per espressa disposizione del comma 6 dell'art. 69, le disposizioni in esame si applicano anche all'attività di somministrazione svolta al domicilio del consumatore.

Il consumatore è definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/1992 come "la persona fisica che...agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale".

L'attività di vendita al dettaglio e la raccolta di ordinativi di acquisto al domicilio dei consumatori è soggetta a denuncia di inizio di attività da presentare al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.

Obbligo per l'esercente è quello di esporre, durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto, un tesserino di riconoscimento. A tutela dei privati acquirenti, il tesserino, rilasciato dall'impresa, deve essere esposto in modo ben visibile, deve essere numerato e contenere:

- a) generalità e fotografia dell'esercente;
- b) indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa;
- c) nome del responsabile dell'impresa;
- d) firma del responsabile dell'impresa.

L'attività di vendita (e quella di somministrazione) al domicilio del consumatore può essere svolta anche mediante persone incaricate (art. 69), purché abbiano i requisiti di onorabilità e, se richiesti, professionali.

Anche per gli incaricati vale la regola dell'esposizione del tesserino in modo ben visibile durante le operazioni di vendita (o di somministrazione). Il tesserino ha gli stessi contenuti di quello, sopra descritto, del titolare dell'attività e deve recare le generalità e la fotografia dell'incaricato.

Obbligo del titolare dell'attività è quello di comunicare l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del suo luogo di residenza o della sede legale della società e di ritirare il tesserino in caso di perdita dei requisiti soggettivi da parte delle medesime.

Sebbene la legge non lo dica espressamente, è da ritenere che l'esercente debba comunicare all'autorità di pubblica sicurezza anche il ritiro dei tesserini di riconoscimento. Il titolare, inoltre, risponde agli effetti civili dell'attività svolta dalle persone incaricate.

Il Codice non si occupa della propaganda a fini commerciali in qualsiasi forma e dell'esibizione o illustrazione di cataloghi, svolte al domicilio del consumatore, disciplinate invece dall'art. 20 del D.Lgs. n. 114/1998, lasciando intendere che esse, nel rispetto delle norme generali a tutela del domicilio privato, sono attività libere.

SOSPENSIONE VOLONTARIA

a cura di Silvana Panetta

La conseguenza della sospensione dell'attività commerciale, protratta oltre un certo periodo di tempo determinato dalla legge, è la decadenza dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività (artt. 106, 107, 108, 109).

Per rendere meno pesanti le conseguenze del mancato esercizio, soprattutto in presenza di condizioni particolari, il Codice ha introdotto la possibilità di

sospendere volontariamente l'attività, senza che da ciò derivino conseguenze amministrative.

Il tema della sospensione volontaria non era stato affrontato né dal D.Lgs. n. 114/1998, né dalle leggi regionali.

Il Codice disciplina in tre articoli (70, 71 e 72), rispettivamente, la sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande; quella dell'attività di commercio su aree pubbliche; quella dell'attività di distribuzione dei carburanti.

La sospensione volontaria può avere durate diverse, in relazione alla tipologia di attività commerciale svolta:

- a) per le attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande, il periodo massimo di sospensione è di dodici mesi consecutivi;
- b) per l'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio, il periodo complessivo di sospensione non può superare i quattro mesi nell'anno solare;
- c) per l'attività di distribuzione dei carburanti, il periodo massimo di sospensione è di centottanta giorni e deve essere previamente comunicato al comune competente per territorio. Su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, il comune può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.

In tutti i casi sopra elencati, qualora l'impresa sia individuale, proprio in considerazione delle caratteristiche di tale tipologia di impresa, in cui l'apporto professionale del titolare è determinante, i termini massimi di sospensione sopra descritti non si applicano, qualora la sospensione sia causata da:

- a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) assistenza a minori con handicap gravi, come previsto dall'art. 33 della L. 5.2.1992, n. 104⁴⁹ e dall'art. 42 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151⁵⁰.

Nell'ipotesi di gravidanza e puerperio, l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

La situazione di handicap è grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale è tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

VARIAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELLA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Allo scopo di consentire al comune di seguire le vicende delle attività commerciali è previsto l'obbligo di comunicare ogni variazione del legale

⁴⁹ L.5.2.1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). E' da ricordare che, ai sensi dell'art. 33, i genitori del minore possono essere anche adottivi e che il minore non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

⁵⁰ D.lgs. 26.3.2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

rappresentante o della denominazione o ragione sociale dell'attività. La comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione e non determina il rilascio di una nuova autorizzazione o la presentazione di una nuova denuncia di inizio di attività. Da sottolineare che la dimenticanza non è senza conseguenze, in quanto l'art. 102, comma 2, del Codice, prevede che ad ogni violazione alle disposizioni del Capo IX del Titolo II si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

SUBINGRESSO

Si intende per subingresso il trasferimento della gestione o della proprietà di un'attività commerciale, per atto tra vivi o per causa di morte.

Il subingresso può avvenire a vario titolo: compravendita, affitto di azienda, donazione, fusione, fallimento, successione.

A ciascuna figura giuridica dovrà applicarsi la specifica disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi speciali.

Per effetto del subingresso si trasferisce al subentrante la titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, già intestata al cedente o al dante causa.

Il subentrante è tenuto a dare comunicazione dell'avvenuto subingresso al comune competente per territorio, che è quello dove ha sede l'attività commerciale; solo per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma

itinerante è competente il comune di residenza del subentrante o di sede legale della società (art. 77, comma 2).

Il Codice rinvia al regolamento comunale la definizione delle modalità operative, limitandosi a prescrivere a carico del subentrante:

- a) la dichiarazione del trasferimento dell'attività (si ritiene, ma spetta ai comuni prevederlo, che il subentrante debba provare l'effettivo trasferimento dell'attività citando o producendo copia dell'atto da cui scaturisce il suo diritto);
- b) il possesso dei requisiti di onorabilità e, ove previsti, di quelli professionali;
- c) la dichiarazione di impegno al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

La dichiarazione di cui alla lettera c), pur se condivisibile nella sostanza, soprattutto in considerazione della grande diffusione, nel settore commerciale, di contratti di lavoro a carattere precario, desta qualche perplessità sul piano giuridico.

Da un lato, infatti, si pone un problema di competenza regionale a dettare norme che incidono nella libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), nonché nella materia dell'ordinamento civile (competenza esclusiva statale, ex art. 117, comma 2, lett. l), Cost.) e della tutela e sicurezza del lavoro (competenza concorrente, art. 117, comma 3, Cost.). Dall'altro lato, sorgono dubbi circa l'effettiva possibilità di verifica, da parte degli Uffici comunali deputati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, della violazione dei dichiarati impegni al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei

contratti collettivi (verifica dei livelli occupazionali preventiva e successiva al subingresso; durata del mantenimento dei livelli occupazionali acquisiti con l'azienda, ecc.).

Infine, la sanzione per la violazione della norma è quella del pagamento di una somma da 500 a 3000 euro, veramente irrisoria se pensata in riferimento a grandi strutture di vendita che potrebbero procedere anche a licenziamenti massicci, anche se l'art. 102, comma 4, commina, in caso di particolare gravità o di reiterazione della violazione, la chiusura dell'esercizio fino a venti giorni.

Forse maggiori risultati si potranno ottenere attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra rappresentanze sindacali dei lavoratori e delle imprese del commercio.

Va ricordato, infine, che in materia vige l'art. 2112 del codice civile ⁵¹, il quale stabilisce che *"in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano"*.

Per trasferimento di azienda si intende *"qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere*

⁵¹ L'art. 2112 ha subito modifiche ad opera della L. 29.12.1990, n. 428; del D.lgs.2.2.2001, n. 18; del D.lgs. 10.9.2003, n. 276 e del D.lgs. 6.10.2004, n. 251.

dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda" ⁵².

Le disposizioni in esame si applicano anche ai casi di trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ⁵³.

Il comma 3 dell'art. 2112 c.c. recita: *"il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello"*.

Dunque, il cessionario subentra nei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta: il rapporto prosegue "ope legis" ed il lavoratore conserva tutti i diritti che da esso derivano. Alienante ed acquirente sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Il subentrante è obbligato ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, anche se di carattere aziendale, in vigore al momento del trasferimento dell'azienda, salvo che siano sostituiti da altri contratti applicabili all'impresa del cessionario.

⁵² La Corte di Cassazione (sentenza n. 10761 del 23 luglio 2002) ha ritenuto che possa configurarsi un trasferimento di azienda in qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di "un'attività economica organizzata" preesistente, che conservi nel trasferimento la propria identità.

⁵³ Al trasferimento di azienda deve essere assimilata (Cass. N. 4951 del 29 maggio 1996) l'incorporazione societaria. La disciplina è inoltre applicabile nel caso in cui un'impresa, subentrando ad un'altra nei contratti di franchising e di locazione commerciale dell'immobile sede dell'attività, continui la medesima attività impiegando il medesimo personale e utilizzando i medesimi materiali.

Qualora le condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, il lavoratore può recedere dal rapporto senza preavviso e con diritto, ex art. 2119 c.c., ad un'indennità sostitutiva del preavviso stesso.

A tutela dei rapporti di lavoro in occasione del passaggio di un'azienda da un titolare all'altro, l'art. 47 della L. 29.12.1990, n. 428⁵⁴, come modificato dal D.Lgs. n. 18/2001, prevede una procedura di informazione e di consultazione sindacale, al fine di effettuare un controllo sindacale sull'intera attività oggetto di trasferimento. Il cedente e il cessionario di un'azienda che occupi più di quindici lavoratori devono dare comunicazione del trasferimento per iscritto, almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento, alle rappresentanze sindacali delle unità produttive interessate dalla cessione, nonché alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Entro sette giorni dal ricevimento della nota informativa, le rappresentanze sindacali aziendali (o i sindacati di categoria) possono chiedere, per iscritto, di effettuare un esame congiunto dell'operazione.

Il mancato adempimento dell'obbligo di informazione del sindacato costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della L. 20.5.1970, n. 300⁵⁵ ma non incide sulla validità del negozio traslativo.

Tornando all'art. 74 del Codice, la comunicazione al comune deve essere presentata:

⁵⁴ L.29.12.1990, n.428 (Legge comunitaria per il 1990).

1) in caso di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio: entro sessanta giorni dalla data dell'atto (se l'atto è pubblico, il termine è quello dell'atto; se è una scrittura privata autenticata, la data sarà quella della registrazione);

2) in caso di trasferimento *mortis causa*: entro un anno dalla morte del titolare.

Qualora il subingresso avvenga *mortis causa*, occorre distinguere:

a) se l'erede è unico, sarà lui a presentare la comunicazione;

b) se gli eredi sono più d'uno, essi potranno:

1. nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ai sensi dell'art. 1105 del Codice Civile, che provvederà a presentare la comunicazione;

2. costituire una società e far presentare la comunicazione al rappresentante legale della stessa.

Una disciplina particolare è prevista per il caso di successione *mortis causa* di attività relative al settore merceologico alimentare ed alla somministrazione.

Fermo restando che il subentrante deve possedere i requisiti di onorabilità, il Codice gli consente di non essere da subito in possesso dei requisiti professionali e gli concede il tempo di un anno per acquisirli: durante tale periodo potrà esercitare l'attività a titolo provvisorio.

Se, decorso l'anno (prorogabile dal Comune in comprovati casi di forza maggiore), il subentrante non abbia acquisito i requisiti professionali, il titolo abilitativo decade.

⁵⁵ L.20.5.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Sempre in tema di successione *mortis causa*, va sottolineato come il Codice, a differenza di quanto faceva il D.M. 375/1988, non ha disciplinato espressamente l'ipotesi dell'erede o del donatario che, non intendendo proseguire l'attività del dante causa, ceda a terzi l'azienda. La lacuna è solo apparente, se solo si legge attentamente il comma 1 dell'art. 74, dove è detto che ciò che passa al subentrante per effetto del subingresso è la *titolarità* del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale. Non viene detto, invece, che per poter trasferire tale titolo bisogna esserne intestatari, da cui si desume facilmente che l'erede o il donatario, qualora non voglia o non possa (anche per carenza dei requisiti di onorabilità, dunque) proseguire l'attività, può trasferirla direttamente a terzi.

Disposizioni speciali sono dettate per alcune attività commerciali:

- 1) attività di vendita della stampa quotidiana e periodica svolta in punti vendita non esclusivi:
 - la titolarità dell'autorizzazione è trasferibile solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo relativo all'esercizio dell'attività principale;
 - la gestione del ramo di azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo di azienda relativo all'attività principale.
- 2) commercio su aree pubbliche:
 - il subentrante in un'autorizzazione acquisisce le presenze maturate dalla stessa ma non può cumularle a quelle relative ad altre autorizzazioni;

- il subingresso in un posteggio riservato a portatori di handicap può essere effettuato solo da un soggetto a sua volta portatore di handicap.

3) distribuzione di carburanti:

- il subentrante è tenuto a dare comunicazione del subingresso, oltre che al comune, anche all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.

AFFIDAMENTO DI REPARTO

Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti (in relazione ai prodotti venduti o alle tecniche di vendita utilizzate) può affidare la gestione in proprio di uno o più di essi ad un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e, ove richiesto, professionali.

Obbligo del titolare dell'esercizio è quello di darne comunicazione al comune, in quanto, in caso di mancata comunicazione, risponderebbe in proprio dell'attività del gestore.

Obbligo del gestore è quello di mantenere i livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e di rispettare i contratti collettivi di lavoro. Sul punto, si rinvia al commento relativo all'art. 74.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione dell'attività può riferirsi alla chiusura definitiva dell'attività commerciale oppure al trasferimento della proprietà o della gestione della stessa.

In tutti i casi, la cessazione deve essere comunicata al comune entro sessanta giorni, pena l'incorrere nella sanzione di cui all'art. 102, comma 2 (pagamento di una somma da 500 a 3000 euro).

ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICITA' DEI PREZZI a cura di Silvana Panetta

Il capo X del titolo II del Codice è dedicato alla disciplina degli orari delle attività commerciali, con norme differenziate in relazione alle caratteristiche specifiche delle diverse attività commerciali.

Il Codice innova profondamente il regime degli orari rispetto al D.Lgs. n. 114/1998, avendo cercato da un lato di mantenere quanto di positivo è stato acquisito con la riforma Bersani e dall'altra di dare forma giuridica all'esperienza

ed alle esigenze maturate negli anni di applicazione del decreto e della normativa regionale di sua attuazione.

Esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa

Per gli esercizi in sede fissa il Codice detta una serie di regole e di possibilità di deroghe alle stesse:

1) Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere.

Il Codice non fa più riferimento espresso, come il D.Lgs. n. 114/1998, alla "libera determinazione degli esercenti", ma si deve ritenere che, all'interno del limite massimo di tredici ore giornaliere, l'esercente possa organizzare il suo lavoro con la massima libertà, non essendo tenuto al rispetto di alcun limite minimo giornaliero né a pause durante la giornata lavorativa.

E' consentito svolgere l'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e di anticipare l'apertura fino a un massimo di due ore (cioè alle cinque del mattino), quando siano verificate le seguenti condizioni:

- a) nei periodi di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza oppure per rispondere ad esigenze e tempi di vita e di lavoro dei cittadini;
- b) qualora siano stati determinati le aree ed i periodi di apertura, nel rispetto dei contenuti della L.R. 22.7.1998, n. 38⁵⁶;

⁵⁶ L.R. 22.7.1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città).

c) solo dopo che il comune abbia svolto la concertazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune.

Il Codice apre la concertazione anche ad "altre parti sociali interessate", purché individuate dal comune, in relazione ai contesti.

E' da notare che la possibilità di svolgere l'orario "notturno", prevista dal comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 114/1998 a vantaggio di "*un numero limitato di esercizi di vicinato*", da un lato è limitata dal Codice al posticipo ed all'anticipo di non più di due ore e dall'altra è estesa a tutte le tipologie di esercizi, nel rispetto delle condizioni sopra descritte. Inoltre, il Codice usa il termine "*consentire*" e non "*autorizzare*", come faceva in precedenza il decreto Bersani, facendo dedurre che non necessiti un atto autorizzatorio specifico finalizzato all'effettuazione dell'orario prolungato, come sostenevano invece alcuni commentatori del decreto stesso.

Il Codice non prevede che siano fissati limiti numerici agli esercizi che possono godere della deroga, ma che siano fissate aree e periodi di apertura. Naturalmente, gli esercizi che possono tenere aperto in orario prolungato sono esonerati dal rispetto del limite massimo giornaliero di tredici ore di attività.

2) Il Comune può prevedere anche una mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi, ma solo dopo averla concertata con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle

altre parti sociali interessate, individuate dal comune. Anche su questo punto la disciplina si differenzia da quella contenuta nel D.Lgs. n. 114/1998: la chiusura, infatti, da parte degli esercenti non è più obbligatoria, ma solo consentita.

In sostanza, la norma si pone a tutela degli esercizi commerciali, lasciando loro piena discrezionalità in ordine alle chiusure infrasettimanali, che peraltro spetta solo al comune decidere se prevedere e, in tal caso, concertare con le Parti sociali.

3) Gli esercizi commerciali rispettano la chiusura nei giorni domenicali e festivi.

A questa regola generale sono previste alcune deroghe:

3.a) Anzitutto, gli esercizi possono tenere aperto nelle domeniche e festività del mese di dicembre e in altre otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. La dizione della norma ("*Gli esercizi...possono derogare...*"), che si differenzia da quella usata dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 114/1998 ("*Il comune...individua...*") fa ritenere che, per quanto riguarda le domeniche e festività del mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'art. 80, gli esercizi commerciali hanno facoltà (non obbligo) di tenere aperto senza ulteriori interventi comunali e in qualunque zona comunale siano collocati.

Per quanto riguarda, invece, le altre otto aperture domenicali e festive da effettuare nel corso dei restanti undici mesi dell'anno, esse dovranno essere individuate dal comune previa concertazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate, individuate dal comune. Da questa concertazione potrebbe

scaturire una differenziazione delle giornate di apertura secondo le zone del territorio comunale, purché gli esercenti di ciascuna zona possano usufruire di otto giornate in tutto.

Gli esercenti pertanto non possono determinare giornate di apertura diverse da quelle individuate dal comune anche se, si ribadisce, l'apertura domenicale e festiva è una facoltà e non un obbligo.

Sulla scia di quanto già sostenuto dal Ministero dell'Industria ⁵⁷ a commento del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 114/1998, secondo cui *"...il numero delle otto domeniche o festività ...non è pertanto riducibile o ampliabile con provvedimenti comunali o regionali, per quanto di carattere legislativo"*, è da ritenere che, seppure mutato il quadro delle competenze, le deroghe possibili siano solo e tutte le otto fissate dal comma 5 dell'art. 80 del Codice.

3.b) Come si è già detto, il Codice innova profondamente il regime delle aperture domenicali e festive: scompare la distinzione dei comuni in turistici (o città d'arte) e non turistici.

L'attuazione della disciplina relativa ai comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte aveva portato ad avere in Toscana, al settembre 2004 ⁵⁸, ben 238 comuni (sui 287 comuni toscani) inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 12 del d.lgs. 114/1998. Di questi, 230 riconosciuti comuni ad economia prevalentemente turistica ed 8 città d'arte.

⁵⁷ Circolare 28.5.1999, n. 3467.

⁵⁸ Decreto dirigenziale n. 5703 del 6.10. 2004, recante "Settimo aggiornamento dell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte".

Lo strumento dell'accordo tra comuni e Parti sociali è stato ampiamente utilizzato, tanto da portare a 95 comuni inseriti previo accordo d'area e a 15 previo accordo a livello comunale.

Sulla base di questa esperienza, il legislatore regionale ha ritenuto di non attenersi più a calcoli di parametri numerici legati alla domanda e all'offerta turistica⁵⁹, ma di prevedere un meccanismo esclusivamente basato sulla concertazione locale.

Pertanto, ciascun comune, indipendentemente dalla verifica di rispondenza a parametri di alcun genere, potrà determinare le aperture domenicali e festive da effettuare sul suo territorio.

Tale determinazione è sottoposta però ad alcune condizioni:

- a) che sussistano comprovate necessità tecniche, rilevanti esigenze di servizio alla collettività o ragioni di pubblica utilità⁶⁰;
- b) che le aperture domenicali o festive si decidano in sede di concertazione tra comune e organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle

⁵⁹ I parametri per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, ai sensi del regolamento regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), erano i seguenti:

- 1) arrivi su popolazione residente;
- 2) presenze su popolazione residente;
- 3) arrivi su superficie territoriale;
- 4) presenze su superficie territoriale;
- 5) presenze + popolazione residente su superficie territoriale;
- 6) strutture ricettive su popolazione residente;
- 7) capacità ricettiva totale su popolazione residente;
- 8) presenze su strutture ricettive;
- 9) presenze su capacità ricettiva totale.

⁶⁰ La previsione ricalca il contenuto della mozione n. 669 approvata dal Consiglio regionale il 24 novembre 2004, avente ad oggetto il lavoro festivo. Con tale atto il Consiglio "impegna l'intera amministrazione regionale per gli atti di propria competenza, a tenere sempre presente l'indirizzo generale secondo il quale il

- imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate, individuate dal comune;
- c) che la concertazione di cui alla lettera b) definisca impegni convergenti miranti a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e a realizzare attività di promozione qualificata dei flussi turistici e del commercio di vicinato;
- d) che si rispetti la L.R. 38/1998;
- e) che i comuni, nel determinare le aperture domenicali e festive, si coordinino con i comuni vicini, in modo da realizzare un sistema di orari coerente, quanto meno in aree interessate da flussi di utenza comuni.

L'elemento di cui al punto a) desta qualche perplessità sul piano strettamente giuridico, in particolare in ordine al collegamento dell'apertura domenicale e festiva dei negozi con le ragioni di pubblica utilità, concetto che la legge collega solitamente a ben altri obiettivi.

E' da ricordare, anche se non richiamata dal Codice, che la L. 8.3.2000, n. 53⁶¹, prevede (art. 22) che le regioni definiscano norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

Esigenze di coordinamento dei tempi delle città sono espresse anche dal D.lgs. 18.8.2000, n. 267⁶² che, all'art. 50, comma 7, attribuisce al sindaco il compito di coordinare e riorganizzare *"gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili*

lavoro festivo deve essere effettuato solo per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività oppure per ragioni di significativa utilità pubblica".

territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".

4) Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle seguenti festività⁶³:

- a) 1 gennaio;
- b) Pasqua;
- c) lunedì dell'Angelo;
- d) 25 aprile;
- e) 1 maggio;
- f) 15 agosto;
- g) 25 dicembre;
- h) 26 dicembre.

Tuttavia, il comune può consentire l'apertura degli esercizi commerciali nelle festività indicate, alle seguenti condizioni:

- a) che sussistano comprovate necessità tecniche, rilevanti esigenze di servizio alla collettività o ragioni di pubblica utilità;
- b) che le aperture siano decise in sede di concertazione tra comune e organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese del

⁶¹ L. 8.3.2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).

⁶² D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

⁶³ Le festività non coincidono interamente con quelle individuate dalla L. 27.5.1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate, individuate dal comune;

c) che la concertazione di cui alla lettera b) definisca impegni convergenti miranti a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e a realizzare attività di promozione qualificata dei flussi turistici e del commercio di vicinato.

In ordine alla ricorrenza del S.Patrono, in passato il Ministero dell'Industria⁶⁴ si era espresso, sottolineando come *"il giorno del Santo Patrono non è indicato tra le ricorrenze festive elencate all'art.2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né tra le festività religiose specificate all'art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 742"*. La stessa risoluzione ministeriale, tuttavia, fa riferimento alla possibilità che tale ricorrenza sia riconosciuta come festiva in alcune contrattazioni collettive di lavoro e pertanto si ritiene che il comune debba rifarsi ad esse per stabilire se tale ricorrenza rientri nelle giornate di apertura ordinaria dei negozi o in quelle di chiusura (o di deroga eventuale).

5) Infine, gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare, devono garantire, in caso di più di due festività consecutive, una giornata di apertura al pubblico.

La norma ha come finalità quella di consentire all'utenza l'approvvigionamento dei prodotti alimentari e pertanto a tale scopo, come previsto dal comma 10 dell'art. 80, spetterà al comune dettare le modalità di effettuazione delle aperture, eventualmente definendo anche la durata delle stesse, non necessariamente estese a tutto l'orario lavorativo ordinario.

⁶⁴ Risoluzione ministeriale 19.1.2000, n. 500471.

L'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati sono resi noti al pubblico mediante l'uso di cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione. Tali mezzi potranno essere eventualmente meglio definiti a livello comunale e dovranno concorrere a rendere nota all'utenza l'orario scelto dall'esercizio.

Disposizione transitoria

L'art. 112, comma 2, stabilisce che l'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte rimarrà in vigore finché, diventato efficace il Codice, ciascun comune non avrà provveduto a definire le deroghe previste dall'art. 80.

Dunque, teoricamente, l'elenco potrebbe rimanere valido "sine die": sarebbe stato forse preferibile fissare un termine di durata, anche a fini di stimolo alla concertazione per Comuni e Partì sociali.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Il Codice prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possano determinare liberamente i propri orari di attività, entro i limiti stabiliti dal comune e comunque tra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore giornaliere. Nella definizione dei limiti di orario il comune dovrà contemperare le esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti con la garanzia del servizio.

Sempre a garanzia della fornitura alla popolazione di idonei livelli di servizio, in situazioni particolari, in presenza delle quali il servizio potrebbe risultare inadeguato alla domanda, quali i periodi di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni rilevanti, il comune può stabilire programmi di apertura per turno, ma solo dopo aver concertato tali programmi con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative. La norma potrebbe trovare applicazione soprattutto nei periodi delle ferie, quando il comune potrà trovarsi a fronteggiare da un lato le esigenze di giusto riposo degli esercenti e dall'altro le richieste della popolazione residente e dei turisti.

Gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione congiuntamente ad altre attività, prevalenti rispetto a quella di somministrazione, dovranno rispettare l'orario dell'attività prevalente.

Qualora l'attività di somministrazione sia svolta all'interno di circoli privati, essa dovrà rispettare gli orari dettati dal comune per gli esercizi di somministrazione. Ciò deve intendersi nel senso che non l'attività del circolo, vincolata solo ai contenuti statutari, ma l'attività di somministrazione in essi svolta è da considerare soggetta al rispetto degli orari comunali.

Vale per gli esercizi di somministrazione quanto detto per gli esercizi di vendita al dettaglio circa la pubblicità degli orari praticati.

Esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica

Per i punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, gli orari di attività sono definiti dal comune, previa concertazione con le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori, maggiormente rappresentative.

Per i punti di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici, l'orario da osservare sarà quello dell'attività prevalente.

Commercio su aree pubbliche

Gli orari dell'attività commerciale nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e dell'attività svolta in forma itinerante, sono definiti dal comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative. Nel determinare tali orari, il comune dovrà avere presente l'esigenza primaria di un coordinamento con gli orari applicati alle attività in sede fissa, in particolar modo per ciò che concerne le aperture domenicali e festive.

Impianti di distribuzione dei carburanti

Gli orari degli impianti di distribuzione dei carburanti sono flessibili, nel rispetto di due obblighi precisi:

- a) un orario minimo settimanale di apertura di cinquantadue ore;
- b) un orario di apertura obbligatoria quotidiana dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove.

Un altro obbligo è rappresentato dalla necessità che l'impianto sia assistito da personale nella fascia quotidiana di apertura obbligatoria feriale.

Il Codice rinvia al suo regolamento di attuazione la determinazione di fasce orarie e criteri per la fissazione di orari di apertura e chiusura degli impianti.

Nel caso, invece, di coesistenza, negli impianti, di altre attività integrative, le stesse seguono l'orario e i turni dell'impianto, salvo che il comune non consenta di osservare orari e turni diversi.

Orario di servizio, turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo, sono resi noti al pubblico mediante apposito cartello, le cui caratteristiche sono definite dal Comune.

Disposizioni speciali

La disciplina degli orari dettata dal Codice non si applica alle seguenti attività, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) gelaterie e gastronomie;
- c) rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.

Il Codice stabilisce che la prevalenza di un'attività di vendita è determinata in base al volume di affari.

La disciplina degli orari non si applica altresì agli esercizi di vendita situati in contesti particolari:

- a) interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- b) nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- c) all'interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.

Possono derogare alle disposizioni del Codice in materia di orari anche gli empori polifunzionali di cui all'art. 20.

PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il Codice dedica un'attenzione particolare al tema della pubblicità dei prezzi, ampliando le disposizioni in materia, già contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 114/1998.

Il comma 1 dell'art. 87, recita: *"Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo"*.

La norma ricalca il comma 1 dell'art. 14 citato, ma ne amplia il contenuto, in quanto non prevede più l'elencazione, da considerarsi esaustiva, delle possibili collocazioni dei prodotti che devono recare il prezzo di vendita (*le vetrine*

esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita) ma contiene una generica indicazione circa il luogo in cui deve essere collocato il prodotto in vendita, purché in vista al pubblico: *"ovunque"* .

Rimane il dubbio relativo alle merci collocate negli scaffali interni dei negozi che non siano a libero servizio: sembra di dover ritenere che non debbano recare il cartellino del prezzo, in quanto la legge si riferisce ai prodotti "direttamente esposti in vista al pubblico", cosa che non avviene per le merci collocate sulle scaffalature, visibili dal cliente solo su richiesta.

La possibilità di usare per l'indicazione del prezzo, oltre al cartello, anche "altre modalità idonee allo scopo", potrebbe rivelarsi utile per non limitare le scelte degli operatori commerciali, pur dovendo avere come obiettivo primario la garanzia di rendere il consumatore consapevole del prezzo effettivo dei prodotti.

Il Ministero dell'Industria⁶⁵ si era rifatto all'identica disposizione del D.Lgs. n. 114/1998 per ritenere che *"considerate le esigenze di prevenzione della criminalità, particolarmente necessarie in relazione a determinate tipologie di esercizi, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato, nonché di oreficeria, è da ritenersi adempiuto l'obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno"* .

⁶⁵ Circolare 25.5.1999, n. 3467.

Pur non volendo sottovalutare le esigenze di tutela dalla criminalità, chi scrive ritiene che debbano considerarsi prevalenti le esigenze di tutela dei consumatori, se non altro perché, purtroppo, l'azione criminale nei confronti di certe tipologie di prodotti, di rilevante valore economico, non viene di certo dissuasa dalla mancata conoscenza del preciso prezzo dei prodotti esposti!

Tuttavia, pur non ritenendo condivisibile, per i motivi sopra esposti, l'interpretazione ministeriale, la lettera della legge consente una certa elasticità nell'individuazione di modalità alternative all'uso del cartello del prezzo, sempre che sia ottenuto lo scopo di dare conoscenza al consumatore dei prezzi praticati.

Per ovviare all'incivile e truffaldina "abitudine", spesso riscontrata, di mantenere per diversi giorni le vetrine "in allestimento" e pertanto senza l'indicazione del prezzo dei prodotti esposti, il Codice ha stabilito che *"è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione"*.

Tale disposizione deve essere intesa nel senso che la vetrina è "in allestimento" solo "durante" l'attività di predisposizione delle merci e pertanto per il tempo che i soggetti a ciò preposti si trovano nell'area espositiva, intenti ai lavori di allestimento, non essendo tollerabile che tali operazioni vengano protratte per giorni interi.

“Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello”, nel senso che l'obbligo di indicare i prezzi risulta adempiuto anche con l'uso di un solo cartellino.

Negli esercizi e nei reparti di vendita organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, ossia quelli nei quali il consumatore circola liberamente fra i prodotti esposti per scegliere ciò che lo interessa, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico, cioè per tutte le merci che si trovano negli scaffali.

Una deroga all'obbligo di apposizione del cartellino su ogni articolo in vendita è prevista per *“i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico”* (comma 4).

Questa norma ricalca il comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 114/1998, ma ne rende più chiaro il contenuto: il D.Lgs., infatti, consente la deroga sia all'uso di un unico cartellino, nel caso di più prodotti dello stesso valore, che all'indicazione del prezzo nel caso di vendita a libero servizio.

Il Codice, invece, riferisce la deroga all'uso del cartellino, rendendo la disposizione più logica e comprensibile: l'obbligo di pubblicità dei prezzi mediante l'uso di cartellino è escluso per i prodotti che rechino il prezzo ben visibile, dunque anche per i quotidiani, per i periodici o per i libri, anche se in quest'ultimo caso il prezzo è impresso sul retro del prodotto.

Per quanto riguarda l'indicazione del prezzo per unità di misura, il Codice rinvia alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. In particolare, la materia è

disciplinata dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 84, emanato in attuazione della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 e relativo alla protezione dei consumatori in materia dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

In base a tale decreto, ogni volta che è imposta la pubblicità del prezzo del prodotto esposto, con le stesse modalità con le quali si indica il prezzo di vendita al pubblico, deve essere indicato il prezzo per unità di misura, al fine di fornire al consumatore un utile strumento di raffronto tra prodotti analoghi, considerabili alternativi tra loro.

In base al decreto, per prezzo per unità di misura si intende *"il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici"*.

L'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura trova delle deroghe, elencate in maniera non tassativa dall'art. 4 del D.Lgs. 84/2000:

- a) prodotti commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo (un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà) o a collo (insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio);
- b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
- c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

- d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta;
- f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- g) prodotti di fantasia;
- h) gelati monodose;
- i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

In relazione alla definizione dei "prodotti di fantasia", in assenza di più recenti indirizzi, si può fare riferimento a una circolare ministeriale ⁶⁶ che ricollegava i prodotti in questione ad una tipologia per la quale l'apporto della "fantasia" sia tale da renderli non confrontabili né sostituibili con altro prodotto e da rendere pertanto non significativa l'indicazione del prezzo unitario. In tal senso si faceva riferimento a confezioni regalo o comunque a coesistenza di prodotti di generi merceologici diversi, a piccole confezioni dolciarie, ecc.

⁶⁶ Circolare 19.3.1986, n. 3101.

Il Codice disciplina anche la pubblicità dei prezzi riferita all'attività di somministrazione. In particolare, si richiede:

- a) per le bevande, l'esposizione di una tabella all'interno dell'esercizio;
- b) per gli alimenti, l'esposizione di una tabella all'interno dell'esercizio e, per le attività di ristorazione, anche l'obbligo di esposizione della tabella all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

Per la somministrazione di alimenti con formule a prezzo fisso, è vietato applicare costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel prezzo fisso.

Sempre con riferimento all'attività di somministrazione, è previsto che, in caso di servizio al tavolo, il listino dei prezzi sia posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e debba indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

Una norma speciale è, infine, riferita ai distributori di carburante, tenuti ad esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo ai prezzi effettivamente praticati, escludendo formule generiche che promettano sconti senza indicare il prezzo di partenza.

Le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, mentre si applicano a tutte le attività commerciali, in sede fissa e su aree pubbliche, come definite al comma 2 dell'art.1 del Codice, non si applicano invece ai punti di vendita la cui attività non sia rivolta al pubblico, ossia alla generalità dei soggetti, quali gli spacci

interni di cui all'art. 64 del Codice e, in materia di somministrazione, i circoli privati, gli alberghi, gli agriturismi.

VENDITE STRAORDINARIE
a cura di Silvana Panetta

Per il Codice sono vendite straordinarie le vendite di fine stagione e quelle di liquidazione. Entrambe rappresentano condizioni favorevoli di acquisto per il consumatore e si differenziano per presupposti e (ma di fatto ciò è difficilmente verificabile) tipologia di merci che ne costituiscono l'oggetto.

Con le vendite straordinarie l'esercente offre condizioni favorevoli di acquisto dei propri prodotti, "reali ed effettive".

La dizione, già contenuta nel D.Lgs. n. 114/1998, non fornisce elementi utili a stabilire come procedere, in sede di controllo, alla verifica della realtà e dell'effettività delle "condizioni di acquisto favorevoli", facendo riflettere come la disposizione rappresenti, per certi versi, quasi solo un auspicio.

Gli articoli da 89 a 91 contengono disposizioni comuni a tutte le vendite straordinarie. Per tali vendite, si stabilisce che le merci poste in vendita a condizioni favorevoli devono essere tenute separate da quelle poste in vendita a condizioni ordinarie, in modo da non indurre in errore l'acquirente. In comune è anche la modalità di pubblicizzazione dei prezzi: tutte le merci oggetto di vendite straordinarie devono recare, chiaramente visibile (anche se la legge non lo dice qui, lo si ricava dalle norme sulla pubblicità dei prezzi (art. 87), ovviamente applicabili anche a queste fattispecie), il prezzo normale di vendita, lo sconto o ribasso praticato espresso in percentuale e il prezzo effettivamente praticato a seguito dell'applicazione dello sconto o ribasso.

Infine, sono disciplinate le asserzioni pubblicitarie, che devono contenere l'indicazione della tipologia e della durata delle vendite straordinarie e, in caso

di vendite di liquidazione, anche gli estremi della comunicazione preventiva effettuata al comune.

Per pubblicizzare le vendite straordinarie non è consentito fare riferimento a procedure fallimentari e simili.

Ulteriori discipline di dettaglio relative alle modalità di svolgimento delle vendite saranno contenute nel regolamento di attuazione del Codice.

Vendite di liquidazione

Si è già detto che la differenza tra le vendite di liquidazione e quelle di fine stagione consiste essenzialmente nei presupposti: con la vendita di liquidazione si consente all'esercente al dettaglio di "liquidare", appunto, in tempi brevi "tutte" le merci poste in vendita nel suo esercizio, ma solo in casi ben precisamente individuati dalla legge:

- a) cessazione dell'attività;
- b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

Dati i presupposti che autorizzano la vendita di liquidazione, essa può essere effettuata in qualunque periodo dell'anno, sempre che sussistano le condizioni previste dalla legge e che sia comunicato al comune l'effettuazione della vendita entro dieci giorni dal suo inizio.

Il Codice prevede modalità di effettuazione, durate, divieti e condizioni per lo svolgimento delle vendite di liquidazione.

Anzitutto, tali vendite non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

Inoltre, la durata massima prevista è di otto settimane per il caso di cessazione dell'attività o di cessione dell'azienda ed al termine l'attività non può essere ripresa se non sono trascorsi centottanta giorni dalla data di cessazione. La durata della liquidazione si riduce a quattro settimane nel caso di trasferimento, di trasformazione o di rinnovo dei locali: in questi ultimi due casi, al termine della vendita il locale deve essere chiuso per il tempo necessario ad effettuare i lavori di ristrutturazione.

Infine, durante lo svolgimento delle vendite di liquidazione, è fatto espresso divieto di introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza altre merci dello stesso genere di quelle oggetto dell'attività in liquidazione, anche se le merci nuove fossero concesse solo in conto deposito.

Vendite di fine stagione

Le vendite di fine stagione hanno ad oggetto i prodotti, di carattere "stagionale o di moda", che, per le loro caratteristiche, se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo sono soggetti a notevole deprezzamento.

Vista la dizione della legge, c'è da domandarsi se altri prodotti, anch'essi soggetti a notevole deprezzamento, stavolta però non per il carattere stagionale ma a causa del progresso tecnologico che li rende in breve superati

nelle preferenze dei consumatori, possano o meno essere oggetto di tale tipologia di vendita.

La risposta immediata sembra essere negativa, anche in considerazione del fatto che la precedente legge 19.3.1980, n. 80⁶⁷, nel disciplinare, all'art.6, le vendite di fine stagione, ricomprendeva nelle stesse anche "quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo". Già il D.Lgs. n. 114/1998 aveva modificato la dizione come ora riproposta dal Codice, rendendo con ciò applicabili le vendite di fine stagione essenzialmente agli esercizi di abbigliamento e calzature. A tale riguardo, problemi nell'attuazione si rinvencono anche in relazione a tipologie specifiche di negozi, quali quelli sportivi: possono fare le vendite di fine stagione? Risposta affermativa per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo, ma incerta per ciò che concerne le attrezzature per lo sport. Se sono stagionali gli sci ed i costumi da bagno, non lo sono gli attrezzi per la ginnastica.

Il Codice stabilisce le date di inizio e durata delle vendite di fine stagione: dal giorno successivo all'Epifania fino al 7 marzo, le vendite invernali, e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre, quelle estive.

Contrariamente alla dizione usata dal Codice, sarebbe sembrato più logico dire "dal 7 gennaio", visto che l'Epifania è una festività a data fissa. Più comprensibile l'inizio delle vendite di fine stagione estiva (si ricordi che la parola "saldi" è nell'uso comune ma non si trova mai in legge): si è scelto di

⁶⁷ L. 19.3.1980, n. 80 (Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione).

farle iniziare di sabato per consentire una più facile affluenza dei consumatori, ma non prima del 9 luglio (anzi, da notare, che se il 9 luglio è sabato, usando la legge la dizione "successivo al 9 luglio", bisognerà iniziare le vendite il 16 luglio, in quanto primo sabato "successivo" al 9).

I Comuni, sentite le Organizzazioni imprenditoriali del commercio e le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, possono definire date di inizio successive e durate diverse da quelle indicate dal Codice.

Vendite promozionali

Il Codice inserisce le vendite straordinarie e le promozionali al titolo II, capo XII, ma poi distingue tra una sezione I, dedicata alle vendite straordinarie e una sezione II dedicata alle vendite promozionali, con ciò facendo comprendere che quest'ultima tipologia di vendita non è "straordinaria" ma "ordinaria".

Dice infatti l'art. 96 che *"le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati"*.

La "ordinarietà" di questa forma di vendita è ribadita dal divieto di coesistenza delle vendite promozionali con quelle di fine stagione, relativamente a quei prodotti non alimentari a carattere stagionale che sono oggetto di queste ultime. Per tali prodotti, infatti, non possono svolgersi vendite promozionali nei periodi delle vendite di fine stagione, nei trenta giorni che precedono le stesse vendite e nel mese di dicembre.

Alle vendite promozionali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 90 circa l'obbligo di indicazione sul cartellino del prezzo di vendita originario, della percentuale di sconto praticata e del prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto.

E' escluso ogni obbligo di comunicazione preventiva al comune, ogni previsione di durata della vendita ed ogni intervallo di tempo da fare intercorrere tra una vendita promozionale e l'altra, in precedenza previsti dalla normativa regionale.

Poiché la legge parla di "periodi di tempo limitati", spetterà ai comuni, se lo ritengono, definire limiti di durata, nell'ambito dei regolamenti di settore.

Da una lettura sistematica delle norme relative alle vendite di cui al Capo XII, sembra di poter fornire una risposta ai dubbi sorti al paragrafo precedente circa l'applicabilità delle vendite di fine stagione a certe tipologie di prodotti "suscettibili di deprezzamento" per cause diverse dal cambio di moda o di stagione: per esitare tali prodotti si può ricorrere alle vendite promozionali, effettuabili in ogni periodo dell'anno.

L'OSSERVATORIO REGIONALE SUL COMMERCIO

a cura di Roberto Pizzocolo

La conferma dell'Osservatorio regionale nel nuovo codice costituisce un segnale inequivocabile dell'importanza dello strumento per le esigenze di un settore in cui il valore aggiunto e le unità di lavoro "si aggirano rispettivamente sul 15% e sul 18% del totale regionale" (Irpel "Le attività commerciali in Toscana, primo rapporto" Febbraio 2003).

Il primo riferimento alla necessità di una raccolta di informazioni statistiche si è avuto con le "Direttive regionali per la programmazione delle grandi strutture di vendita, indicazione per i piani commerciali e norme di urbanistica commerciale" (Consiglio Regionale della Toscana, Deliberazione 14 giugno 1994, n. 221). Si trattava per la verità di "aggiornamento periodico dei dati relativi alle superfici esistenti (delle grandi strutture di vendita)" (Deliberazione n. 221/1994 art. 6) per monitorare le quote di superficie ancora disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni e procedere ad eventuali aggiornamenti. Con la legge regionale n. 28/1999 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.lgs. n. 114/1998", l'Osservatorio prende corpo con una previsione specifica all'art. 8 all'interno del sistema informativo regionale sull'economia e del lavoro per il "monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva" e le relative informazioni vengono organizzate secondo criteri coordinati con l'Osservatorio nazionale del commercio. Con le leggi regionali n. 10/2003 e n. 19/2004 vengono istituiti specifici sistemi di monitoraggio della rete distributiva per le attività commerciali disciplinate da leggi speciali. Lo strumento quindi amplia la propria sfera di attività iniziale (rete distributiva al dettaglio in sede fissa) per

comprendere anche la somministrazione e la rete dei distributori di carburanti. Ma amplia anche il numero dei soggetti chiamati a fornire le informazioni ed accanto agli Enti locali (originari) pone le Camere di Commercio, le organizzazioni dei consumatori, le imprese del commercio e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Con l'art. 100 del Codice del Commercio, l'Osservatorio diventa uno strumento, sempre all'interno del sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro, ma a tutto tondo nel senso che si riferisce a tutte le attività commerciali disciplinate dal Codice stesso e quindi oltre a quelle già previste, anche alla vendita della stampa quotidiana e periodica ed alle forme speciali di vendita.

L'oggetto dell'attività dell'Osservatorio non è più solo il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva intesa in termini restrittivi come prevedeva la Legge Regionale n. 28/1999, ma diviene "il monitoraggio della rete distributiva e della consistenza, delle tipologie e delle tematiche relative all'occupazione". Anche in questo caso si assiste ad una estensione del campo di osservazione praticamente senza limiti, se non quella del settore nel suo complesso. La scelta appare sicuramente in linea con l'identità e le caratteristiche sempre più poliedriche e mutevoli (peraltro con ritmi più serrati rispetto al passato) delle attività commerciali. Si pensi alla mutevolezza dei formati distributivi (shopping center, outlet, franchising, superstore, ecc.), alla organizzazione del lavoro (la grande distribuzione è stata tra i primi soggetti ad aprire alla "flessibilità"), alla trasformazione della somministrazione

(ristorazione veloce) in conseguenza delle modificazioni dei valori, dei consumi e degli stili di vita degli italiani (Censis "Note e commenti" numero 7/8 2004).

Nella nuova versione del codice, appare anche una più puntuale definizione della Commissione incaricata di valutare " annualmente i risultati del monitoraggio effettuato dall'osservatorio e di fornire indicazioni sui fenomeni emergenti da osservare, anche per ambito provinciale e per bacino di utenza omogeneo dandone comunicazione al Consiglio regionale". Nella Legge Regionale n. 28/1999 l'individuazione dei componenti faceva riferimento generico ai vari soggetti (rappresentanti della Regione, degli Enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e delle Camere di Commercio) mentre nel codice l'individuazione è più specifica per alcuni soggetti: le Associazioni dei consumatori sono solo quelle iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 1/2000 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti) e le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori del settore (commerciale nel senso più ampio) sono solo quelle maggiormente rappresentative.

La nomina ed i compiti della Commissione rimangono identici a quelli previsti dalla precedente normativa: essa infatti è nominata dalla Giunta regionale e deve valutare annualmente i risultati del monitoraggio effettuato dall'osservatorio e deve fornire indicazioni sui fenomeni emergenti da osservare. La dizione non appare molto chiara. Probabilmente si intende che la Commissione, oltre che darsi un minimo di organizzazione, debba procedere ogni anno a definire un programma di lavoro e, sulla base dei dati pervenuti dai comuni sulla rete

commerciale (intesa nel senso ampio come definito dal Codice), fornire indicazioni sui fenomeni emergenti da osservare.

Appare quindi molto importante, come primo passaggio, l'analisi del cospicuo materiale ad oggi elaborato e disponibile a seguito dell'esperienza fin qui maturata (materiali di studio della prima conferenza regionale sul commercio e turismo, rilevazioni sulla rete distributiva al dettaglio in sede fissa 2001 e 2003, rilevazione sui distributori di carburanti 2003) e procedere alla cernita e valutazione di altro materiale statistico e di studio prodotto da altri soggetti e successivamente procedere alla definizione di un programma di attività relativo ai fenomeni emergenti da osservare.

La norma prevede inoltre una comunicazione da parte della Commissione al Consiglio regionale con l'obiettivo di avviare una riflessione sull'eventuale adeguamento della normativa alle esigenze che si vengono via via manifestando. Si tratta di un passaggio piuttosto delicato e rilevante al tempo stesso, anche se la cadenza annuale appare piuttosto ravvicinata; in ogni caso è sicuramente opportuno che il Consiglio regionale sia messo a conoscenza periodicamente della evoluzione che caratterizza questo importante settore economico.

Il livello territoriale delle "indicazioni sui fenomeni emergenti da osservare" risulta, secondo la norma, oltrechè di tipo regionale, anche provinciale e per bacino di utenza omogeneo. Al riguardo è noto che oggi per vari fenomeni il livello significativo di informazioni per il commercio è quello regionale (indice delle vendite, rilevazione delle forze di lavoro); ne consegue che occorrerà

adeguare le rilevazioni campionarie attuali per ottenere informazioni attendibili e significative a livello provinciale; più difficile sarà l'adeguamento delle rilevazioni per bacino di utenza omogeneo, perché in questo caso scenderemmo a livello sub provinciale.

Il sistema informativo dovrà senz'altro arricchirsi di nuovi data base ed al riguardo ci sembra opportuno suggerire alcune aree di lavoro su cui probabilmente potrebbe intervenire il regolamento di attuazione previsto all'art. 3 del Codice. Ci riferiamo a tre aspetti in particolare: il primo riguarda l'attuazione della integrazione/standardizzazione delle due fonti principali che riguardano la quantificazione e l'evoluzione della rete distributiva (come prevista dal Codice), quella delle anagrafi comunali e del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio. Se tale processo si realizza, vi sarà un reale valore aggiunto nell'informazione statistica su cui l'apposita Commissione potrà riflettere per fornire le indicazioni al Consiglio regionale; infatti al dato quantitativo (dinamica della numerosità dei punti vendita, della loro superficie di vendita o somministrazione o erogazione) si aggiungeranno quelle qualitative relative alle caratteristiche imprenditoriali, alla loro evoluzione/modificazione, al segmento di specializzazione, al turn over, alla introduzione di elementi di qualità e così via. In questa ottica sarebbero utili stretti raccordi con l'Agenzia delle Entrate e con la stessa Regione (per l'Irap) per monitorare anche gli aggregati economici e la redditività del settore nei suoi vari segmenti. I tentativi fatti durante la normativa attuale potrebbero essere ripresi per giungere ad una conclusione utile per tutti. La seconda riguarda la dimensione

territoriale dell'informazione: occorre infatti riportare il suo livello, in termini significativi ed affidabili, alle dimensioni locali (indice delle vendite, occupazione, valore aggiunto, consumi). La terza riguarda il monitoraggio (attraverso un sistematico censimento quali/quantitativo delle esperienze in atto) delle interrelazioni che sono state un punto di partenza forte della attuale normativa tra distribuzione, somministrazione, artigianato, agricoltura e turismo. La quarta infine riguarda una analisi costante (e critica) della quali/quantità delle misure di sostegno al settore (nazionali e regionali). In altri termini l'Osservatorio deve essere anche lo strumento di verifica anche del funzionamento o meno della nuova normativa. Un punto di riferimento fondamentale di confronto dovranno essere non solo le performance del commercio (nelle sue varie forme) nelle altre regioni (ed in questo il raccordo con l'Osservatorio nazionale appare alquanto utile), ma anche a livello europeo. Si tratta cioè di trovare/creare fonti informative sulla evoluzione dei sistemi commerciali nelle varie aree europee, contando non solo sulle statistiche di Eurostat, ma, attraverso la costituzione di adeguati panel, con regioni europee significative e confrontabili con la nostra realtà.

Infine appare opportuno riservare un minimo di spazio ad un tema di sicuro rilievo: quello del servizio alle comunità locali. L'Osservatorio può crescere nella misura in cui è in grado anche di offrire servizi agli Enti locali ed a tutti i soggetti coinvolti. Si tratta quindi di proporre/predisporre una sede che funge da mediatore e volano non solo della informazione, ma anche di tutte le esperienze che maturano al suo interno (tendenze, punti critici, iniziative

positive, modelli di riferimento, ecc.). Tale sede potrebbe essere utilizzata anche a fini promozionali delle iniziative di valorizzazione della rete commerciale nelle sue relazioni con i settori del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura. In questa direzione sono state già assunte alcune iniziative; quindi è opportuno arrivare a livello di sistema e farne un servizio per la domanda interna ed estera attraverso opportuni collegamenti con le sedi ICE e delle Camere di Commercio.

In conclusione si tratta di impostare uno strumento plurivalente, sia con l'apporto del nuovo regolamento, sia con l'adesione convinta di tutti i soggetti chiamati a costruirlo ed attuarlo.

1. La materia sanzionatoria – vigilanza

Il nuovo Testo Unico sul commercio, approvato dalla Regione Toscana, disciplina unitariamente la materia sanzionatoria nelle sezioni II e III del Capo XIV e, precisamente, dall'art. 101 all'art. 105.

Si tratta di una scelta precisa di tecnica normativa che ha, da un lato, la positiva caratteristica di raggruppare in un'unica sequela tutte le disposizioni sanzionatorie, di modo che, l'interprete e l'operatore interessati possono immediatamente e facilmente prenderne visione; d'altro canto, ciò costituisce anche un limite, dal momento che, come vedremo, assai spesso occorre andare ad individuare nelle singole norme sostanziali la descrizione del precetto violato, in luogo assolutamente diverso da quello ove è precisato l'importo della sanzione.

La sezione II del Capo XIV consta di un solo articolo, il 101, intitolato, come del resto la sezione stessa, "vigilanza".

Si stabilisce, appunto, all'art. 101, che per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni si applica la Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81, intitolata "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

In realtà, come poi del resto si precisa nel secondo comma, con riferimento alla competenza del Comune a ricevere il rapporto dell'accertata violazione e ad introitare i proventi delle relative sanzioni, il rinvio più completo ed esatto è alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale" e, più precisamente, al suo Capo I.

La precisazione non è senza significato, perché implica una questione di diritto di non poca importanza che, in un esame di dettaglio, ritroveremo anche più avanti.

Infatti, soprattutto dopo l'avvento del nuovo Titolo V della Costituzione, le Regioni hanno indubbiamente competenza, per le materie riservate e per quelle delegate, a legiferare tanto sotto il profilo di regolamentazione sostanziale, quanto sotto quello di individuazione delle fattispecie di violazione e della quantificazione delle relative sanzioni.

Ciò, però, non in senso assoluto, rimanendo esclusa comunque dalla competenza regionale la possibilità di dettare norme sugli istituti generali e sulle procedure applicabili in caso di sanzioni amministrative: infatti, la stessa collocazione del Capo I della Legge n. 689/81 nell'ambito di una ben più ampia riforma implicante modifiche od introduzione di nuovi istituti nel campo del diritto penale, è testimonianza che si tratta di materia oggettivamente connessa alla regolamentazione della giustizia per ciò necessariamente ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato.

Onde, l'eventuale intervento legislativo regionale sarà ammissibile e legittimo soltanto ove vada ad integrare lacune o spazi non definiti dalla normativa statale, se ed in quanto sia totalmente aderente ai principi della Legge a cui deve ispirarsi.

Per la verità in questo senso, la norma regionale toscana cui sopra si faceva cenno e che viene espressamente richiamata (Legge Regionale n. 81/2000), appare correttamente in termini, nel senso che in nessun punto sembra

contrastare o sovrapporsi alla normativa statale; peraltro, se ciò e quanto sopra si argomentava è vero, nonostante la dignità formale di "Legge" Regionale (certamente esatta a livello territoriale) ha, in concreto, dignità regolamentare, nei confronti della norma primaria dello Stato cui si riferisce.

Tale riflessione non è meramente teorica, in quanto costituisce condizione di legittimità ed ammissibilità degli eventuali rinvii che nella Legge Regionale in esame si possono ritrovare.

Poiché in concreto il richiamo dell'art. 101 riguarda le funzioni di vigilanza, gli articoli della Legge n. 81/2000 che vengono in rilievo sono l'art. 6 e l'art. 7 di quella norma, relativi rispettivamente agli organi ed agli agenti accertatori e al processo verbale di accertamento.

In sintesi, le peculiarità dell'art. 6 consistono nella espressa previsione della possibilità di operare per gli accertamenti da parte di soggetti che fungono da Polizia Amministrativa di settore, a condizione di essere dipendenti dall'Ente cui compete il controllo sull'osservanza delle disposizioni in una determinata materia e di essere espressamente a ciò abilitati, operando, nell'esercizio delle funzioni, muniti di apposito documento di riconoscimento, attestante le proprie competenze. Per il resto niente di nuovo o di diverso rispetto alla normativa statale, ferme restando, naturalmente, le funzioni riservate ad Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché ad appartenenti a Corpi di Polizia Amministrativa generale, siano essi abilitati per tutto il territorio nazionale, ovvero esclusivamente in ambito locale.

Quanto al processo verbale di accertamento (art. 7), meritoriamente la Legge Regionale ne specifica i requisiti, elementi totalmente carenti nella Legge n. 689/81 e che, altrimenti sarebbero da individuare esclusivamente con rinvio ai principi generali dell'ordinamento ed alle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali.

Tali prescrizioni, alla luce di quanto si è detto, appaiono dunque opportune e condivisibili.

2. Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e per la vendita della stampa quotidiana e periodica

Nella sezione III (articoli 102 - 105) sono specificamente disciplinate le sanzioni, con riferimento ai singoli settori di attività presi in esame.

Il primo ambito della trattazione è quello relativo al commercio al dettaglio in sede fissa e alla vendita della stampa quotidiana e periodica, materie delle quali si occupano i Capi III e IV del Titolo II del Testo Unico.

Come premessa generale a tutto quanto seguirà, occorre specificare due punti preliminari: il primo, che è rispettato il buon principio di tecnica legislativa, per cui nella determinazione del minimo e del massimo edittale delle sanzioni si stabilisca tra di essi un rapporto da uno a sei. Ciò può apparire banale, ma ha l'effetto di unificare nella stessa cifra l'entità del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, Legge n. 689/81, sia che si calcoli, per valutarne la convenienza, il doppio del minimo o il terzo del massimo.

Il secondo, che molto spesso, unitamente alla sanzione principale di natura esclusivamente pecuniaria, è dato rinvenirne anche una accessoria: il problema sta nello stabilire con precisione quando effettivamente di sanzioni accessorie in senso proprio si tratti (tali cioè da determinarsi ed irrogarsi, come dice il nome, unitamente a quella principale, ad essa accedendo), o quando invece il provvedimento ipotizzato sia in realtà di natura cautelare, connesso a motivi di pericolosità o di carenza di requisiti, talché esso deve essere adottato con celerità ed immediatezza, prescindendo dall'esito del procedimento principale.

Anche questa distinzione non è priva di significato, dato che, nella prima circostanza, l'eventuale opposizione dovrà seguire, in modo autonomo o complementare, quella all'ordinanza ingiunzione che abbia irrogato la sanzione; nella seconda, competente a conoscere sull'impugnazione del terzo interessato è invece il Tribunale Amministrativo Regionale, trattandosi di provvedimento ad efficacia immediata, emesso per motivi di pubblico interesse.

Dispone dunque il comma I che è punito l'esercizio abusivo del commercio al dettaglio in sede fissa o l'attività di vendita della stampa quotidiana o periodica, qualora le si esercitino senza autorizzazione o altro titolo abilitativo (si intende probabilmente riferirsi alla denuncia di inizio di attività, regolarmente resa e abilitante all'esercizio direttamente, quando sussistano tutti i requisiti di legge: precisazione questa probabilmente inutile, se si tiene conto che, come previsto dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, essa sostituisce a tutti gli effetti e dunque è equiparata all'autorizzazione); parimenti è sanzionato - anche se ciò è presupposto per l'illecito che precede, ma può dipendere anche da carenza

sopravvenuta - l'esercizio delle medesime attività, ove manchino in capo all'agente i requisiti di onorabilità o professionali di cui agli artt. 13 e 14 della Legge. In tali casi, la sanzione stabilita varia da un minimo di 2.500 ad un massimo di 15.000 Euro, con pagamento in misura ridotta che resta determinato in 5.000 Euro. Alla sanzione è unito l'ordine di chiusura immediata dell'esercizio: in questo caso non vi sono dubbi, trattandosi, come evidenziato chiaramente dall'aggettivo "immediata", di un provvedimento cautelare d'urgenza, da adottarsi autonomamente.

In stretta connessione con questo comma, pare debba logicamente esaminarsi il III, che ancora a carenza di requisiti fa riferimento, ma espressamente a quelli igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza, che siano necessari e previsti per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo (rectius: per l'esercizio dell'attività), per riconnettervi l'ordine di sospensione dell'attività stessa, con fissazione di un termine (ovviamente congruo in relazione alla fattispecie) per ripristinarli.

Da questa formulazione sembra potersi dedurre che, in tale circostanza, non si possa parlare di carenza di autorizzazione e dunque non si possa legittimamente estendere, trattandosi altrimenti di analogia in malam partem, la previsione punitiva di cui al comma 1, anche al comma 3. Non è chiaro che cosa possa succedere se la situazione di regolarità non sia ripristinata nei termini ingiunti: logica e diritto suggeriscono che l'attività non può riprendere, ma ciò non è scritto da alcuna parte.

Tornando al comma 2, ci si trova di fronte ad un rinvio alla parte sostanziale per l'individuazione dei precetti la cui violazione costituisce illecito, purtroppo in riferimento ad una messe di violazioni di gran numero e di difficile individuazione, parlandosi di "violazione delle disposizioni del Titolo II, Capi III, IV, Vili, IX, X, XI e XII". In tutti questi casi la sanzione è del pagamento di una somma da 500 a 3.000 Euro (pagamento in misura ridotta pari a 1.000 Euro).

Una scelta di rinvio così diffusa e generica non è certamente encomiabile, sia per comodità di consultazione, che per possibili effetti di confusione che necessariamente ne discendono.

Per comodità del lettore, ma senza pretesa di esaustività e completezza, al termine della presente sezione, si troverà l'elenco di quelle che appaiono le violazioni punibili.

Senza voler entrare qui nel merito di una scelta discrezionale che compete esclusivamente al legislatore, vi è qualche dubbio che in tutte le circostanze sia rispettata la proporzionalità tra entità dell'illecito e della sanzione.

Il principio è non solo di equità, ma anche, in molte circostanze, idoneo a dissipare il dubbio che funzione secondaria delle sanzioni sia anche quella di corroborare le esauste casse degli Enti pubblici; per non voler considerare che una sanzione non equa induce l'effetto collaterale di indurre a "non vedere", perché l'accertamento non sia peggiore dell'illecito.

Viene ora in esame un punto apparentemente suscettibile di provocare contestazioni e divergenze interpretative: il comma 4 dell'art. 102.

In tutte le ipotesi di violazione punite al comma 2, con l'esclusione del caso di violazione all'obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, per i quali partitamente si dispone al comma 5, "può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni, quando sussista il caso di particolare gravità o di reiterata violazione" del complesso delle disposizioni cui si fa riferimento.

In questo caso, non vertendosi in ipotesi di urgenza o pericolosità, siamo indubitabilmente di fronte a sanzioni accessorie, ad effetto differito, in quanto irrogate all'esito del procedimento sanzionatorio principale.

Molte perplessità suscita il concetto di violazione di particolare gravità, dal momento che in una materia afflittiva qual è la presente, la discrezionalità del giudicante andrebbe il più possibile limitata, per assicurare una uniformità di comportamenti sul territorio; è di elementare ovvietà che, trattandosi di sanzione accessoria facoltativa e non obbligatoria, sul punto si dovrà necessariamente e diffusamente motivare, onde non incorrere in annullamenti nell'eventuale giudizio di opposizione.

Ancora maggiori interrogativi suscita il caso di reiterazione delle violazioni, dal momento che si è ritenuto di non accogliere i principi generali fissati dall'ordinamento statale, ma di derogarne in maniera significativa.

In primo luogo vengono in rilievo non più "violazioni della stessa indole" commesse nel quinquennio, bensì "la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi"; è pur vero che la norma statale (art. 8 bis, Legge n. 689/81, come introdotto dall'art. 94, D.Lgs 30 dicembre 1999, n. 507)

esordisce con la mai troppo deprecata, e invece diffusa, locuzione "salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge", ma è il caso qui di tornare a ripetersi la domanda che abbiamo affrontato all'esordio, se cioè una Legge Regionale, competente per materia trattata, ma non in ordine a problemi attinenti la giustizia, possa legittimamente derogare al principio ordinario, pur delineando un quadro di punibilità più favorevole al sanzionato.

Probabilmente la soluzione definitiva (sempre che qualcuno vi abbia interesse) sarebbe materia per una pronuncia di Cassazione o, addirittura, della Corte Costituzionale: meglio sarebbe stato, non rilevandocene l'assoluta necessità, non offrirne lo spunto.

Ancora, si pone l'ulteriore principio che reiterazione vi è, anche in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione: ciò in evidente elusione dell'art. 16, Legge n. 689/81 che dispone l'estinzione del procedimento amministrativo a seguito del tempestivo pagamento effettuato, ancorché con l'avallo dell'art. 8, Legge Regionale n. 81/2000, che nella sua generalità si conforma a tale dettato, ma lascia aperta la solita via d'uscita del "salvo i casi previsti espressamente dalla legge".

Ed anche qui, ferma restando la sostanziale iniquità persecutoria della previsione (naturalmente intendendo il termine iniquità nella sua letterale accezione di non conforme ad equità), si pongono i medesimi interrogativi sulla valenza della gerarchia delle fonti del diritto di cui poco sopra abbiamo fatto cenno e che ancora non vogliamo ripetere (non avessimo ad incorrere in una reiterazione).

Caso a sé, e dunque norma speciale rispetto a quella generale, è l'ipotesi, già prima evidenziata, della violazione dell'obbligo di chiusura domenicale o festiva: in tale circostanza, per la reiterazione, affermata con gli stessi criteri temporali già esposti, è prevista una sospensione dell'attività "per un periodo da due a quindici giorni".

Ma poiché evidentemente non bastava quanto fin qui si è visto, tale sanzione accessoria non è facoltativa, ma obbligatoria; e lo è "indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione".

E' auspicabile che tale ultima frase voglia dire non che se ne prescinde temporalmente, che altrimenti come già si accennava saremmo di fronte ad un provvedimento contingente ed autonomo, che non ha però i requisiti di urgenza o pericolosità e dunque non ha conclusivamente ragion d'essere; invece, che voglia significare, anche in questo caso, che la sanzione accessoria prescinde dall'irrogazione di quella principale.

E' inutile ripetere le considerazioni di poc'anzi. Si spera che gli operatori tengano almeno ben presente che si deve trattare di motivi formali che impediscono tale irrogazione, quali il pagamento in misura ridotta, la prescrizione, la morte dell'obbligato principale; non mai si può però prescindere comunque da un accertamento incidentale e preliminare della sussistenza della responsabilità del soggetto, non potendo pensarsi che effetto del decentramento possa essere la punibilità dell'incolpevole.

Come si vede, gravi problemi, che possono comportare, in caso di smentita a posteriori della legittimità dell'ingiunzione sotto i contestabili profili che si

individuavano, all'affermazione che ne consegue della responsabilità dell'Ente per il risarcimento dei danni ingiustamente provocati e, a cascata, di colui che ha emesso il provvedimento di irrogazione.

3. Sanzioni per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

La struttura dell'art. 103, in tema di violazioni nell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, non è dissimile, anzi ricalca sostanzialmente la prima parte dell'art. 102 che abbiamo fin qui esaminato.

In particolare è punito con identica sanzione l'esercizio abusivo (senza titolo abilitativo ovvero senza requisiti di onorabilità e professionali), tanto sotto il profilo pecuniario che sotto quello del provvedimento conseguente di chiusura dell'esercizio.

Analogamente, il comma 2 dispone per le violazioni ad ogni disposizione del Titolo secondo. Capi VI, IX, X e XI, inalterata anche in questo caso la sanzione, rispetto al comma 2 dell'articolo che precede: anche in questo caso, per miglior specificazione, si fa riferimento all'allegata tabella.

Nient'altro è scritto che in qualche modo possa rifarsi all'art. 102; è invece precisato che, per tutte le fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 ter e 17 quater del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Non si vuole qui entrare troppo nel merito delle disposizioni cui si rinvia: quello che appare immediatamente rilevante è che si ritiene che la materia ricada evidentemente ancora sotto la disciplina delle norme della sicurezza pubblica.

Una ormai vecchia sentenza della Corte Costituzionale ha inutilmente richiamato l'attenzione dei legislatori che le prescrizioni di pubblica sicurezza hanno ragion d'essere esclusivamente quando realmente di sicurezza pubblica si parli, potendo altrimenti venir compromesso l'ordine pubblico, il regolare svolgimento dell'attività civile, in una parola taluni interessi fondamentali dei cittadini.

Se è comprensibile allora come nel 1931, anche causa del periodo storico che l'Italia stava attraversando, bar, osterie e ristoranti potessero essere considerati in astratto pericolosi e da sorvegliare, quali potenziali covi di radunate sediziose, era ragionevole sperare che nel 2005 questo concetto fosse superato.

E molte di queste speranze si appuntavano proprio sulla legislazione regionale che, proprio in quanto figlia di un decentramento, non più corrispondente ad uno Stato più o meno autoritario, pareva capace di scrollarsi di dosso l'anacronistico retaggio di un passato lontano, quanto meno nell'affermare che l'attività di somministrazione è nient'altro che una forma particolare di commercio, caratterizzata essenzialmente dalla prestazione di servizi accessori e non per altro da questo distinguendosi.

Per chi scrive è sconcertante vedere che non c'è stato il coraggio di scegliere in modo conforme alla realtà.

Il Testo Unico regionale che è stato capace di unificare le preesistenti tipologie di somministrazione e che, pur in un ambito programmatico, consente ai

singoli di esercitare, previa la sola denuncia di inizio di attività, non ha avuto la forza di scrollarsi di dosso il giogo delle sanzioni di pubblica sicurezza.

E, si badi bene, quanto si viene qui affermando, non è in contrasto con ciò che sopra si è detto circa la necessità di muoversi nell'ambito di ciò che non sia espressamente riservato allo Stato.

Nella circostanza infatti, messo in disparte il TULPS per la parte sostanziale, lo si recupera inopinatamente in quella sanzionatoria, laddove, come si è già accennato, nelle materie di competenza qual è la somministrazione, spetta alla Regione stabilire le ipotesi di violazione e le sanzioni da applicarsi.

A giudicare da ciò che si vede, le prove di autonomia legislativa periferica non sono certo connotate da coraggio e personalità; perché soltanto il timore di andare a ledere il mostro sacro della pubblica sicurezza può giustificare una scelta di campo, quale quella che si è voluto effettuare.

Quanto poi alle conseguenze di questo rinvio normativo, si ricorderà come tali disposizioni siano, oltre tutto, di difficile interpretazione e di ancor più ardua applicazione, soprattutto per le incertezze derivanti dalla sospensione di attività in caso di violazione delle prescrizioni, le quali prescrizioni non si sa bene quali possano essere, alla luce della presente disciplina positiva (non certo quelle iscritte in licenza, cui necessariamente all'origine il TULPS faceva riferimento).

A voler poi tralasciare altro, si ricordi come l'art. 17 quater, al comma 3, contenga una perla di confusione istituzionale, difficilmente riscontrabile aliunde nell'ordinamento, laddove prevede che nell'esecuzione della sanzione accessoria facoltativa della sospensione dell'attività fino a tre mesi, si computi in

detrazione l'eventuale periodo di sospensione scontato in fase cautelare d'urgenza ai sensi dell'art. 17 ter.

In una parola, non solo si mescolano insieme più provvedimenti di natura diversa (l'uno, come si è accennato cautelare ed immediato, l'altro sanzionatorio ed accessorio a quello affittivo sotto il profilo pecuniario), ma si tralascia di considerare le diverse autorità giudiziarie competenti a conoscere in merito alle relative opposizioni (Tribunale Amministrativo Regionale o Autorità giudiziaria ordinaria). Fatto questo non semplicemente poco commendevole sotto l'aspetto della coerenza normativa, ma soprattutto capace di ingenerare un fenomeno dirompente nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, laddove si ipotizzi che due impugnazioni proposte avverso le diverse fasi del procedimento, possano sfociare in sentenze che, pronunciate in nome di un incolpevole popolo italiano, pervengano a conclusioni opposte, con un conflitto di giudicati inammissibile ed insanabile.

Di tutto questo non si è tenuto conto.

Come la pensa il sottoscritto, appare evidente; giudicherà il lettore se era conveniente o meno la scelta fatta dal legislatore toscano.

4. Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Le sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche, previste dall'art. 104 del Testo Unico meritano qualche approfondimento per certe loro peculiarità.

In primo luogo (comma 1), ancora è punito con il pagamento della somma da 2.500 a 15.000 Euro chi eserciti senza l'autorizzazione o la concessione di

posteggio (naturalmente quando la concessione sia prevista per l'esercizio dell'attività), ovvero in carenza dei requisiti di onorabilità o professionali.

La particolarità del comma sta però nel fatto che, ricalcando la normativa nazionale, si aggiungono per queste violazioni il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/81.

Evidentemente l'esercizio abusivo di commercio ambulante deve essere visto con particolare sfavore, quasi con accanimento, dal legislatore toscano, se niente di tutto ciò è previsto nell'ipotesi, ad esempio, di apertura abusiva di una catena di supermercati, ed è invece di assoluta rilevanza in tema di aree pubbliche.

Senza voler contare che si è ipotizzata qui la previsione di un istituto, quello del "sequestro obbligatorio", per sua natura sostanzialmente estraneo all'ordinamento e che neppure le burocratiche e centralistiche normative dello Stato (così si diceva) avevano saputo immaginare in questa materia.

L'unico caso di sequestro obbligatorio che la Legge n. 689/81 prevede al suo interno è quello dell'art. 13, comma 3, relativamente al veicolo a motore o al natante che circolassero senza essere coperti da assicurazione obbligatoria, ovvero, quanto ai veicoli, senza il rilascio di documenti di circolazione.

La fattispecie, singolare ed eccezionale, si giustificava esclusivamente con la potenziale pericolosità, non tanto dell'illecito, ma del mantenimento della situazione irregolare, capace di produrre danni gravi a terzi.

Del resto, come è noto, il sequestro cautelare, per sua natura, non può preventivarsi normalmente come obbligatorio, in quanto è rimesso alla percezione, la prudenza e la sensibilità dell'accertatore valutare discrezionalmente se sussistano quegli elementi o circostanze di pericolosità che ne rendano opportuna l'esecuzione.

Francamente non è dato rinvenire nella fattispecie punita quell'oggettivo pericolo o danno potenziale nei confronti di terzi indeterminati che giustificerebbero, forse, una tale previsione.

Diceva Dante: credeva Cimabue tener lo campo, ma ora ha Giotto il grido. Quello che in termini di forzatura al diritto non s'era fino ad oggi visto, possiamo ben vantarci di averlo inventato.

Quanto alla confisca, poiché nella fattispecie, sequestratesi attrezzature e merci, su di esse si procede per il provvedimento definitivo, si deve ritenere versarsi nel caso di confisca obbligatoria rinforzata di cui all'art. 20, commi 4 e 5, Legge n. 689/81, trattandosi di casi in cui rispettivamente l'alienazione o l'uso delle cose oggetto di sequestro (e poi di confisca) costituiscono la violazione amministrativa.

Tutto questo a tacer del fatto delle obiettive difficoltà che sequestro e confisca comportano, sotto l'aspetto della custodia fino ad esaurimento del procedimento, della vendita o distruzione delle merci deperibili, dell'esecuzione definitiva della confisca.

Probabilmente è lecito chiedersi il perché di un tale trattamento, peggiore rispetto a tutte le altre categorie di commercianti, che, almeno in astratto, dovrebbero avere invece maggior forza economica.

La risposta è forse, proprio per questo.

Al consueto rinvio alle norme sostanziali (punite - comma 3 - con sanzione da 250 a 1.500 Euro le violazioni al Titolo II, Capi V, IX e XI: vedi ancora la tabella allegata) si aggiunge la previsione espressa (comma 2) di una violazione riferita all'art. 39.

Prevede tale ultima disposizione che l'esercizio dell'attività, in assenza del titolare o dei soci, sia circoscritto e consentito soltanto a dipendenti o collaboratori familiari, comunque anch'essi in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, richiesti per il rilascio dell'autorizzazione. Precisa il secondo periodo del comma 2 che la sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione: se ne deduce che il comportamento punito è quello dell'aver consentito la propria sostituzione al di fuori delle ipotesi ammesse e non il fatto del terzo che si sia trovato ad esercitare abusivamente.

Sotto il profilo squisitamente giuridico è da chiedersi se effettivamente si tratti di violazione per diretta responsabilità propria o non piuttosto a causa di fatto ascrivibile ad altri ed anche se il comportamento imposto sia rispettoso del precetto costituzionale della libertà nell'esercizio dell'impresa.

Il comma 4 punisce poi con la medesima sanzione dei commi 2 e 3 chiunque violi limitazioni e divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Si fa qui certamente riferimento all'art. 30, comma 2, laddove si precisa che tale attività è consentita su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità da esso stesso stabilite e nel caso in cui si operi in posteggi diversi da quelli in concessione, ferma restando la facoltà prevista all'art. 32, comma 4, lett. a).

Per la verità, la dizione usata ricalca fedelmente quella originariamente propria della normativa statale, laddove limitazioni e divieti erano possibili, ma soltanto per precisi motivi di ordine pubblico, igiene e sanità o di viabilità: di questa specificazione non sembra rinvenirsi traccia nel Testo Unico, onde la discrezionalità del Comune, pur sempre motivata e legata a situazioni obiettive, è certamente maggiore.

Gioverà anche ricordare che, quando si tratta di limitazioni, si ha riguardo ad aree o posteggi, considerati questi ultimi come complesso unitario; non certo, come talora si è visto accertare, ad eventuali piccoli esuberi rispetto al posto in concessione o comunque legittimamente occupato.

L'articolo in esame si conclude infine con il comma 5 che riprende fedelmente quanto già previsto per l'attività del commercio al dettaglio in sede fissa, vale a dire ciò che sopra si è osservato in ordine alla particolare gravità dell'illecito ed alla sua reiterazione, nonché alle conseguenze che ne discendono.

Si fa dunque rinvio a quanto sopra evidenziato al paragrafo 2.

L'unica differenza che, logicamente, connota quest'ultima disposizione è la specificazione che ai fini della reiterazione hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana: poiché il commerciante su area pubblica

può esercitare anche oltre i suoi confini, appare corretto l'assunto posto, dal momento che la norma non può certamente avere efficacia ultra territoriale.

5. Sanzioni per l'attività di distribuzione carburanti

Con questo titolo è introdotto l'art. 105, l'ultimo recante sanzioni amministrative e che, per rivolgersi ad un settore di attività particolare e specifico, appare maggiormente dettagliato rispetto a quelli che lo precedono.

In primo luogo (comma 1) la sanzione da 2.500 a 15.000 Euro è prevista per una gamma di ipotesi, raggruppate in cinque tipologie:

- Installazione ed esercizio abusivo di attività di distribuzione di carburanti a mezzo appositi impianti (carezza di autorizzazione, o collaudo, o requisiti di onorabilità);
- Installazione ed esercizio di attività di distribuzione di carburante ad uso privato senza autorizzazione od effettuando cessione di carburante o di altri prodotti a soggetti terzi, a titolo oneroso o gratuito (si tratta di altri dal titolare, da imprese consorziate od associate o società controllate, secondo il caso che ricorre);
- Installazione di impianto ed esercizio abusivo di attività di distribuzione di carburanti per rifornimento di natanti;
- Attivazione di un impianto senza la presenza del gestore, ad eccezione (art. 51, comma 3) di quelli installati in aree montane, dotate esclusivamente di apparecchiature self-service, prepagamento, funzionanti senza la presenza

del gestore, purché si sia in presenza di impianto di pubblica utilità (vedi art. 52) adeguatamente sorvegliato, secondo le modalità stabilite dal Comune;

- Attivazione di un contenitore - distributore mobile ad uso privato, senza il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi (art. 61, comma 3).

L'attività abusiva comporta sospensione (immediata, si deve ritenere) fino al rilascio dell'autorizzazione o a regolarizzazione quando si tratti di impianto senza la presenza del gestore (comma 2); se non vi sono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione, per tutti gli impianti destinati a veicoli, si aggiunge l'ordine di smantellamento dell'impianto e di ripristino dell'area, che deve essere emanato dal Comune (comma 3).

Quest'ultimo provvedimento, che può avere natura latamente sanzionatoria è comunque un provvedimento amministrativo autonomo rispetto alla violazione accertata, in quanto non necessariamente consegue all'immediato; può infatti occorrere che si verifichi, anche a posteriori, l'impossibilità di concessione o di regolarizzazione, alla quale soltanto segue l'ordine.

Questa prima casistica di violazioni si conclude (comma 4) precisandosi che anche per l'attivazione di un contenitore - distributore mobile in mancanza delle relative prescrizioni l'attività resta comunque sospesa fino a regolarizzazione.

In parziale analogia con gli articoli che precedono, ma, anche qui, con tipologia maggiormente differenziata, si prevede l'assoggettamento a sanzioni da 500 a 3.000 Euro di chi:

- effettui modificazione agli impianti (per completezza se ne veda l'elenco all'art. 57, comma 1, lett. da a) a j)) senza autorizzazione o denuncia di inizio di attività;
- non utilizzi le parti modificate degli impianti autorizzati nel termine fissato in autorizzazione;
- non rispetti le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;
- non esponga, in modo leggibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati (il concetto di leggibilità è di quelli destinati a far discutere e ad essere motivo di contestazione avverso il verbale che accerti tale carenza: trattasi infatti, ad eccezione di casi palesi ed eclatanti, di concetto non oggettivo, bensì soggettivo e potenzialmente variabile per i diversi interessati).

Quando si effettuino modifiche senza autorizzazione o denuncia, la messa in uso delle parti modificate è sospesa finché il titolo o la denuncia non intervengano (comma 6); ancora per tutte le violazioni di cui al comma 5 si dispone la sospensione dell'attività fino a venti giorni per i casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni (si veda quanto detto al paragrafo 2).

Su quest'ultimo punto vi è però una novità, francamente difficilmente comprensibile: la sanzione accessoria non è facoltativa (può disporre) come finora altrove si è detto, ma obbligatoria (dispone). Ciò è particolarmente opinabile, soprattutto nel caso di dichiarata particolare gravità, laddove l'apprezzamento del precedente è discrezionale ed unico presupposto per l'applicazione.

Infine (comma 8), la medesima sanzione da 500 a 3.000 Euro è riservata a chi violi le disposizioni del Capo IX (stavolta senza indicazione del Titolo): si veda ancora e conclusivamente la tabella allegata.

ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL TESTO UNICO REGIONALE SUL COMMERCIO UNITE CON SANZIONE DA € 500 A € 3.000

a cura di Francesco Barbolla

- Trasferimento di sede di esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa senza previa denuncia di inizio attività o prima del ricevimento della stessa;
- Ampliamento della superficie di vendita di esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa senza previa denuncia di inizio attività o prima del ricevimento della stessa;
- Svolgimento di attività in esercizio di vicinato o in media o in grande struttura di vendita per il commercio al dettaglio in sede fissa, senza rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e di sicurezza, nonché i quelle relative alle destinazioni di uso;
- Esercizio congiunto nello stesso locale di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio;
- Esercizio di attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei casi in cui sussista esenzione dell'autorizzazione, senza previa comunicazione al comune competente;
- Esercizio di attività di commercio al dettaglio su area pubblica in aree demaniali non comunali senza il nulla osta delle competenti autorità, o non rispettando modalità e condizioni per l'utilizzo delle medesime;
- Partecipazione a fiere promozionali o a manifestazioni a carattere straordinario da parte di commercianti al dettaglio su aree pubbliche senza la concessione temporanea del posteggio;
- Omessa esibizione ai soggetti incaricati dal comune di attività di vigilanza e controllo di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente ai rapporti intercorrenti con il titolare assente, nell'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche;

- Esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande senza rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali;
- Somministrazione di bevande alcoliche in esercizio operante nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo, nonché nell'ambito di manifestazioni sportive o musicali all'aperto;
- Esercizio di attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande per periodo inferiore a 60 giorni, o superiore a 180;
- Somministrazione di bevande alcoliche mediante distributori automatici;
- Attività di commercio al dettaglio in spaccio interno senza previa denuncia di inizio di attività al comune o senza che essa sia stata ricevuta;
- Attività di spaccio interno svolta in locali aperti al pubblico o con accesso diretto dalla pubblica via;
- Attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo senza previa denuncia di inizio attività al comune o senza che essa sia stata ricevuta;
- Vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici;
- Vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione senza previa denuncia di attività al comune ove l'esercente ha la residenza o la sede legale;
- Invio di prodotti al consumatore senza sua specifica richiesta;
- Effettuazione di operazioni di vendita all'asta a mezzo di televisione o altro sistema di comunicazione;
- Omessa indicazione durante trasmissione televisiva di nome, denominazione o ragione sociale, sede del venditore, suo numero di iscrizione al registro delle imprese e suo numero di partita IVA;

- Esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori senza previa denuncia di inizio attività al comune nel quale l'esercente ha la residenza o la sede legale;
- Effettuazione di operazioni di vendita o somministrazione e raccolta di ordinativi di acquisti a domicilio senza che l'esercente esponga in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento;
- Omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'elenco delle persone incaricate delle vendite a domicilio;
- Omesso rilascio o ritiro dalle persone incaricate di vendita o somministrazione a domicilio di un tesserino di riconoscimento;
- Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi (ovvero 15 in caso di gravidanza e puerperio);
- Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche per un periodo superiore complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare (ovvero per 15 mesi consecutivi in caso di gravidanza o puerperio);
- Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti per un periodo superiore a 180 giorni (ovvero 360 in caso di proroga) o senza previa comunicazione al comune competente per territorio;
- Idem, per un periodo superiore a 15 mesi complessivi in caso di gravidanza o puerperio;
- Esercizio dell'attività commerciale senza aver comunicato al comune, nel termine di 60 giorni, le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale;
- Esercizio dell'attività commerciale senza effettuazione di comunicazione di subingresso al comune competente nel termine di 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, ovvero entro un anno dalla morte del titolare;

- Affidamento di gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale a soggetto privo dei requisiti di onorabilità e professionali o senza previa comunicazione al comune;
- Affidamento in gestione di reparto non strutturalmente collegato con l'esercizio ove è collocato e con autonomo accesso;
- Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in punto di vendita non esclusivo separatamente dalla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale;
- Omessa comunicazione al comune da parte del subentrante di subingresso in autorizzazione al commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante;
- Omessa comunicazione all'Agenzia delle Dogane di subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburante;
- Omessa comunicazione al comune, nel termine di 60 giorni dall'evento, di cessazione di attività commerciale;
- Omesso rispetto degli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa;
- Omesso rispetto della chiusura domenicale e festiva, quando obbligatoria, degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa;
- Omesso rispetto delle modalità stabilite dal comune per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare per garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di 2 festività consecutive;
- Omesso rispetto degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti o bevande o da parte di circoli privati;
- Omesso rispetto degli orari nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica;
- Omesso rispetto degli orari nell'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- Omessa esposizione al pubblico dell'orario di apertura e chiusura e dell'eventuale giornata di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili o

altri idonei mezzi d'informazione, da parte degli esercenti di commercio al dettaglio in sede fissa e somministrazione di alimenti e bevande;

- Omessa esposizione dell'orario di servizio e dei turni di riposo mediante apposito cartello, secondo le indicazioni del comune, in impianti di distribuzione di carburanti;
- Violazione della normativa in materia di pubblicità dei prezzi nell'esercizio di attività commerciale;
- Offerta di merci in vendita straordinaria non effettuata separatamente da quelle in vendita alle condizioni ordinarie;
- Omesso rispetto della pubblicità dei prezzi per le merci oggetto di vendite straordinarie;
- Omessa indicazione del tipo e della durata della vendita, degli estremi della comunicazione al comune (vendite di liquidazione), ovvero espresso riferimento a procedure fallimentari e simili, in asserzioni pubblicitarie in caso di vendite straordinarie;
- Effettuazione di vendite di liquidazione fuori dai casi stabiliti, o senza previa comunicazione al comune effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio, ovvero col sistema del pubblico incanto;
- Ripresa dell'attività dell'esercizio prima che siano decorsi 180 giorni dalla data di cessazione della vendita di liquidazione;
- Omessa immediata chiusura al termine della vendita di liquidazione per esercizio i cui locali siano oggetto di trasformazione o rinnovo;
- Omesso rispetto della durata massima delle vendite di liquidazione;
- Omesso rispetto del divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione;
- Effettuazione di vendita di fine stagione in periodo non consentito, ovvero per merci diverse da quelle previste;
- Effettuazione di vendite promozionali per vendita di prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale, in periodo coincidente

con quello delle vendite promozionali, ovvero nei 30 giorni precedenti al suo inizio, ovvero nel mese di dicembre.

DECORRENZA, ABROGAZIONI E DISAPPLICAZIONI

a cura di Silvana Panetta

In materia di decorrenza delle disposizioni contenute nel Codice, occorre fare un'importante distinzione.

Anzitutto, va ricordato che il Codice è una legge regionale alla quale si applicano le regole generali relative all'entrata in vigore delle leggi.

Pertanto, il Codice, nella sua interezza, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.T.

Essendo stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 11 (parte I) del 10 febbraio 2005, il Codice entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Tuttavia, le disposizioni in esso contenute diventano efficaci in tempi diversi (art. 110).

Le disposizioni relative alla somministrazione (capo VI del Titolo II) e quelle ad esse collegate (dunque: requisiti per l'esercizio dell'attività, sospensione, variazione, subingresso, cessazione, orari, pubblicità dei prezzi, sanzioni, decadenze), si applicano (=sono efficaci) dalla data di entrata in vigore del Codice (si è già detto: 25 febbraio 2005).

Da tale data, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

- a) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'articolo 43, e 9, comma 3 (si tratta delle disposizioni che prevedono la non applicabilità

dell'art. 99 del TULPS al titolo abilitativo degli esercizi di somministrazione e che la sospensione del titolo autorizzatorio (=abilitativo) prevista dall'art. 100 del TULPS non possa avere durata superiore a quindici giorni, salvo particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica);

- b) l'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

Tutte le altre parti del Codice diverranno efficaci dalla data di entrata in vigore del suo regolamento di attuazione, previsto all'art. 3.

Solo da tale data saranno abrogate:

- a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- b) la legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell'articolo 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche);
- d) la legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).

Sempre dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice, saranno disapplicate in Toscana

- a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) fatti salvi gli articoli 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo (esenzione di alcune attività commerciali da tributi regionali e da tributi di competenza degli enti locali); 15, commi 7, 8 e 9 (vendite sottocosto); 26, comma 6 (mantenimento in vita del comma 9 dell'art. 56 del D.M. 375/1988, in materia di tabelle speciali per titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica di carburanti); 28, comma 17 (esenzioni da tributi ed entrate di competenza regionale e comunale); 30, comma 5 (divieto di vendere su aree pubbliche bevande alcoliche, armi, esplosivi e oggetti preziosi);
- b) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).

Ai comuni sono concessi centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione e delle direttive regionali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica per adeguare alla disciplina regionale i propri atti di programmazione ed i propri regolamenti in materia di attività commerciali.

Fino all'approvazione dei regolamenti e delle programmazioni comunali, tuttavia, continuano ad applicarsi gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni del Codice.

Allegato:

DECADENZE DELLE AUTORIZZAZIONI D'ESERCIZIO

A cura di Gianfranco Cardosi

La Sezione IV della legge regionale – articoli da 106 a 109 – si occupa delle “decadenze”, che riguardano le autorizzazioni relative a:

- medie e grandi strutture di vendita (art 106);
- esercizi di vicinato e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art 107);
- commercio su aree pubbliche (art 108);
- distributori di carburante (art 109):

Va preliminarmente osservato che il fondamento della decadenza è da rinvenire nella necessità, obiettiva, che un determinato diritto venga esercitato entro un termine certo e perentorio, senza tener conto delle circostanze soggettive che hanno determinato il decorso del tempo.

Così, ad esempio, in campo processuale, la possibilità di impugnare una sentenza va esercitata entro un determinato termine, decorso il quale si decede dal diritto di proporre l'impugnazione, senza che si possa tener conto della causa che ha impedito di presentare ricorso in termini.

Si può dire, pertanto, che la decadenza produce l'estinzione di un diritto, in relazione al fatto, oggettivo, del decorso del tempo esclusa, in genere, ogni considerazione relativa alla situazione soggettiva del titolare del diritto.

Alla decadenza non si applicano le regole relative alla interruzione ed alla sospensione dei termini, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.

Può essere impedita soltanto dall'esercizio del diritto, o mediante il compimento dell'atto previsto ad esempio, si inizia l'attività commerciale autorizzata oppure non la si sospende oltre un certo periodo di tempo.

La decadenza è un istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale, in base al quale l'esercizio di un diritto soggettivo non è sottoposto a limiti o condizioni e, pertanto, il titolare può esercitarlo quando, come e dove vuole.

Le norme sulla decadenza non sono suscettibili di analogia .

La decadenza può essere stabilita, sia per interesse generale, che particolare o individuale. Se è prevista per interesse generale, come per la materia commerciale della quale ci stiamo ora occupando, i soggetti interessati- nel nostro caso la pubblica amministrazione e l' esercente- non possono modificarne il regime previsto dalle legge. La decadenza legale è rilevabile d'ufficio.

Una volta accertata, il Comune deve darne notizia all'interessato, con le modalità e termini previsti dalla normativa vigente sul procedimento amministrativo – vedasi, al riguardo, L.R. n. 9/1995 – precisando le cause o ragioni che l'hanno causata, ed assegnando un congruo termine per fornire eventuali osservazioni in merito.

Fatto detto adempimento, dovrà essere adottato, e notificato, il provvedimento di decadenza, opportunamente motivato negli elementi di fatto e di diritto che lo sorreggono indicando ,nello stesso, i termini e le modalità per produrre

eventuali ricorsi in merito ; precisando, cioè l'autorità alla quale si può ricorrere, ed i termini perentori per farlo.

Alla pronuncia di decadenza consegue, necessariamente, l'ordine di cessazione dell'attività- a firma del dirigente - in quanto esercitata senza il prescritto titolo autorizzatorio.

Esaminando le singole cause di decadenza previste e disciplinate dalla legge regionale, si può osservare che esistono alcuni tratti comuni che le unificano:

a) una causa generale- ed ovvia- è la perdita dei requisiti, nel soggetto autorizzato, per l'esercizio dell'attività;

Detti requisiti riguardano, per tutte le attività commerciali, quelli morali e di onorabilità di cui all'art. 13 della legge regionale e, in caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, anche quelli professionali di cui all'art. 14 della legge stessa.

Altri elementi comuni:

b) La possibilità di evitare la decadenza per mancato inizio dell'attività entro il termine previsto dalla legge regionale – in caso di esercizi di vicinato ; medie e grandi strutture di vendita; vendita di giornali; attività di somministrazione; distributori di carburanti – in presenza di motivi o cause di necessità che abbiano impedito, al soggetto autorizzato, di dare regolarmente inizio all'attività.

In questo caso la proroga deve essere richiesta dall'interessato con istanza in bollo al Comune, indicando e documentando adeguatamente le cause che non hanno permesso l'inizio dell'attività.

Si ritiene che l'istanza vada presentata prima della scadenza del termine prescritto per l'attivazione dell'esercizio.

c) Il mancato effetto, ai fini della interruzione o del prolungamento del termine di decadenza, di atti di trasferimento dell'attività commerciale, che eventualmente intervengano durante il periodo di sospensione della stessa. Le ipotesi si riferiscono ad esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, alla vendita di giornali, ed alla attività di somministrazione. Si è voluto così evitare che, con uno o più atti di trasferimento d'azienda, si potesse allungare o prorogare, a proprio piacimento, come accadeva vigente l'abrogato D.M. n. 375/1988 sulla disciplina del commercio, il termine di decadenza.

d) Il mancato effetto della sospensione di attività, ai fini della decadenza, soltanto in caso di ditte individuali e limitatamente ad esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, vendita di giornali, attività di somministrazione, commercio su aree pubbliche, se dovuta ad una delle cause seguenti:

1) malattia, debitamente comunicata e documentata al Comune, entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

2) gravidanza e puerperio, debitamente comunicati e documentati al Comune, entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

Le cause giustificative sopra indicate vanno comunicate, per scritto, in carta semplice, al Comune, allegando alla comunicazione la necessaria documentazione medica.

3) assistenza a figli minorenni, affetti da gravi forme di handicap di cui all'art 33 della legge n 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Per uniformità alle due fattispecie sopra indicate, si ritiene che la comunicazione vada inviata al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

Esaminando le singole fattispecie previste dalla legge regionale, si ha la seguente casistica:

1) Decadenza delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita, e per la vendita della stampa quotidiana e periodica. (art 106)

L'autorizzazione di una media o grande struttura di vendita, e per un punto vendita della stampa quotidiana o periodica, decade in presenza di una delle seguenti ipotesi:

a) venir meno, nel soggetto autorizzato, dei requisiti soggettivi, di onorabilità o morali e professionali, richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;

b) mancato inizio dell'attività entro il i termini seguenti:

- media struttura di vendita ed esercizi per la vendita di quotidiani e periodici;

- un anno dalla data del rilascio della autorizzazione d'esercizio;
- grande struttura di vendita: due anni dalla data del rilascio della autorizzazione d'esercizio.

Si ritiene che, per data di rilascio, vada intesa la data sotto la quale è stato notificato l'avvenuto rilascio del titolo autorizzatorio. Il termine può essere prorogato, a richiesta, per motivi di comprovata necessità.

c) sospensione dell'attività commerciale per un periodo, ininterrotto o continuativo, superiore :

- ad un anno anche se, nel frattempo – cioè durante il periodo in cui l'attività è stata sospesa sono intervenuti trasferimenti di titolarità – compravendita; affitto, ecc – della attività.

In caso di attività esercitata in forma di impresa individuale, non fanno maturare detto termine, le sospensioni di attività dovute a:

- malattia, debitamente comunicata e documentata al Comune, entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- gravidanza e puerperio, debitamente documentati al Comune entro dieci giorni dal periodo di sospensione; In questo caso, l'attività può essere sospesa per un periodo massimo, cumulativo, di quindici mesi.

d) mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.

Ad esempio: si sospende, con sanzione accessoria, l'autorizzazione d'esercizio, per ipotesi previste dalla normativa vigente, ordinando, contestualmente la

chiusura temporanea dell'esercizio . Se l'ordine non viene rispettato, l'autorizzazione decade.

e) mancato ripristino dei requisiti dei locali entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione dell'attività. E l'ipotesi, non infrequente, nella quale viene accertato e contestato il venir meno, per il locale, dei requisiti igienico -sanitari di legge per l'esercizio dell'attività. In questo caso si ordina, notificando nei modi e termini di legge il relativo provvedimento, di ripristinare il regolare stato dei luoghi e/o delle attrezzature, entro un ben preciso ed individuato termine. Se l'ordine non viene osservato o rispettato, l'autorizzazione d'esercizio decade. In questo caso, il termine può essere prorogato, a richiesta, per motivi di comprovata necessità.

2) Decadenza delle autorizzazioni d'esercizio per gli esercizi di vicinato e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. (art 107)

L'articolo 107 della legge regionale, intitolato " chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione " ,riguarda, in effetti, la decadenza. Il concetto è implicito nella norma che esordisce " Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato....." E pacifico che la chiusura consegue, automaticamente, alla decadenza e che, pertanto, l'articolo 107 riguarda ed ha per oggetto, indipendentemente dal titolo, la decadenza.

L'autorizzazione a gestire un esercizio al dettaglio, definito di vicinato, e l'autorizzazione a gestire un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, costituite dalla denuncia di attività, decadono in presenza del verificarsi di una delle sotto indicate ipotesi:

a) qualora nel soggetto legittimato ad esercitare l'attività vengano meno i requisiti soggettivi, sia di onorabilità o moralità che di professionalità, previsti dalla normativa vigente per gestire l'attività;

b) qualora, nel caso di pubblico esercizio di somministrazione, entro centottanta giorni dalla assegnazione del parametro, non venga presentata al Comune, dichiarazione di inizio di attività oppure se, dopo aver presentato, in termini, detta dichiarazione, non si dà effettivo inizio all'attività dichiarata entro centottanta giorni .

In questo caso si ha un duplice meccanismo di decadenza, articolato in momenti successivi:

1. Il Comune assegna il parametro relativo al pubblico esercizio di somministrazione.

Quest'ultimo non viene attivato, previa dichiarazione di inizio di attività, entro centottanta giorni dalla data – dalla notifica – di assegnazione;

2. Il Comune assegna un parametro di cui sopra al n.ro 1. Entro centottanta giorni dalla assegnazione, il soggetto interessato dichiara di dare inizio all'attività ma, nonostante questo, l'attività dichiarata non viene iniziata entro il termine di centottanta giorni ,decorrente dalla data della dichiarazione.

c) qualora, in caso di esercizio di vicinato, non sia dia inizio all'attività, entro centottanta giorni dalla presentazione al Comune della relativa dichiarazione.

I termini di cui sopra possono essere prorogati, a richiesta, in caso di comprovata necessità.

d) qualora l'attività, sia in un pubblico esercizio che in un esercizio di vicinato, venga sospesa per un periodo, continuativo, superiore ad un anno. Trasferimenti di proprietà che eventualmente intervengono entro l'anno di sospensione dell'attività, non interrompono i termini della decadenza. I termini stessi sono impediti, invece, dal sussistere di una delle seguenti cause:

malattia, certificata al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

gravidanza e puerperio, certificati al Comune entro dieci giorni dal verificarsi della sospensione;

assistenza a figli minori affetti da gravi handicap di cui all'art 33 della legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (art 108).

La normativa regionale non prevede una decadenza per l'autorizzazione d'esercizio del commercio in forma itinerante.

La prevede, invece, sia per l'autorizzazione che per la concessione del posteggio nei mercati e nelle fiere. Per questo tipo di iniziative, l'autorizzazione

e la concessione decennale dell'area di posteggio devono essere rilasciate contestualmente – vedasi, al riguardo art 32 della legge regionale – e pertanto vengano a costituire quasi un tutt'uno inscindibile, ai fini dell'esercizio del commercio, con la conseguenza che le sorti giuridiche dell'una sono necessariamente correlate all'altra, e viceversa. Con la sola autorizzazione, senza concessione dell'area, non si può operare, così come, non si può operare con la sola concessione dell'area, senza la corrispondente autorizzazione d'esercizio.

La decadenza, pertanto, viene a colpire, contemporaneamente, entrambi detti atti.

Dispone, al riguardo, l'art 108 della legge regionale che l'autorizzazione e la concessione di posteggio, nei mercati e nelle fiere, decadono:

1. qualora, nel soggetto autorizzato e titolare anche della concessione dell'area di posteggio, vengano a mancare i requisiti soggettivi, sia di onorabilità che professionali, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
2. qualora l'attività non venga iniziata entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione (aggiungiamo noi, anche se non detto dalla norma, e "della concessione"), posteggio non venga;
3. qualora il posteggio non venga utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato se quest'ultimo ha una durata inferiore all'anno solare. Il periodo di

sospensione dell'attività non opera esclusivamente per le ditte individuali, e quando è dovuto od imputabile ad una delle seguenti cause:

a) malattia, certificata al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio , certificati al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; In questo caso il periodo massimo di sospensione non può essere superiore, nel complesso, a quindici mesi.

c) necessità di assistere figli minori affetti da gravi forme di handicap.

4. qualora il posteggio, in una fiera, non venga utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio. Sono fatte salve, al riguardo, le cause di sospensione di cui al precedente n. 3 (malattia; gravidanza e puerperio; assistenza a figli minori affetti da gravi forme di handicap).

4) Decadenza dell'autorizzazione d'esercizio per impianti di distribuzione di carburanti. (art 109)

L'autorizzazione d'esercizio per un impianto per la distribuzione di carburante decade in presenza di una delle seguenti ipotesi:

a) qualora, nel soggetto autorizzato, vengano meno i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività;

- b) qualora non venga rispettato il termine previsto per la messa in esercizio dell'impianto, il termine può essere prorogato, a richiesta, per comprovati motivi di necessità;
- c) qualora l'attività dell'impianto sia sospesa per un periodo superiore a centottanta giorni, in mancanza della autorizzazione comunale. L'ipotesi si verifica quando il titolare tiene chiuso l'impianto per i primi sei mesi, dopo averlo regolarmente comunicato e, successivamente, per altri sei mesi, senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione;
- d) qualora il titolare fruisca del periodo massimo di sospensione di dodici mesi – sei mesi comunicati ex art 72, comma 1, e sei mesi autorizzati dal Comune ex art 72, comma 2, - senza riaprire, dopo la scadenza dei dodici mesi.

C'è da rilevare che la decadenza dell'autorizzazione d'esercizio determina lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino, nello stato originario, dei luoghi già sede dell'impianto, con le modalità ed entro il termine stabilito dal Comune. Nel notificare la decadenza il Comune deve, pertanto, indicare le modalità ed i termini per il ripristino dei luoghi ed effettuare, scaduti i termini per i relativi adempimenti, le dovute e necessarie verifiche, che dovranno essere mantenute e conservate, opportunamente documentate, agli atti della pratica.

**CODICE DEL COMMERCIO. TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO
IN SEDE FISSA, SU AREE PUBBLICHE, SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E
PERIODICA E DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI**

SOMMARIO

<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>251</u>
CAPO I	251
PRINCIPI GENERALI.....	251
ART. 1	251
OGGETTO E FINALITÀ	251
ART. 2	251
PRINCIPI E FINALITÀ.....	251
ART. 3	252
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE	252
ART. 4	253
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	253
ART. 5	253
PIANO REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO	253
CAPO II	253
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANISMI ASSOCIATIVI	253
SEZIONE I	253
ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE.....	253
ART. 6	253
COMPETENZE DEI COMUNI	253
ART. 7	254
COMPETENZE DELLE PROVINCE	254
ART. 8	254
ESERCIZIO DI FUNZIONI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO	254
SEZIONE II	254
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.....	254
ART. 9	254
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	254
SEZIONE III	255
ORGANISMI ASSOCIATIVI	255
ART. 10	255
CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA	255
<u>TITOLO II</u>	<u>256</u>

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE 256

CAPO I	256
AMBITO DI APPLICAZIONE.....	256
ART. 11	256
AMBITO DI APPLICAZIONE	256
ART. 12	258
SETTORI MERCEOLOGICI DI ATTIVITÀ	258
CAPO II	259
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	259
ART. 13	259
REQUISITI DI ONORABILITÀ	259
ART. 14	261
REQUISITI PROFESSIONALI	261
CAPO III	263
COMMERCIO IN SEDE FISSA.....	263
ART. 15	263
DEFINIZIONI	263
ART. 16	264
COMMERCIO AL DETTAGLIO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO	264
ART. 17	265
COMMERCIO AL DETTAGLIO NELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	265
ART. 18	266
COMMERCIO AL DETTAGLIO NELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	266
ART. 19	267
CENTRI COMMERCIALI	267
ART. 20	267
EMPORI POLIFUNZIONALI	267
ART. 21	268
VENDITA ALL'INGROSSO	268
ART. 22	269
REGOLAMENTO REGIONALE	269
CAPO IV	270
VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	270
ART. 23	270
DEFINIZIONI	270
ART. 24	271
PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI	271
ART. 25	272
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	272
ART. 26	272
ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE	272
ART. 27	273
DIRETTIVE REGIONALI	273
ART. 28	273
PIANO COMUNALE	273

CAPO V	274
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	274
ART. 29	274
DEFINIZIONI	274
ART. 30	275
TIPOLOGIE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	275
ART. 31	276
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	276
ART. 32	276
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MEDIANTE POSTEGGIO	276
ART. 33	277
CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO	277
ART. 34	277
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	277
ART. 35	278
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE	278
ART. 36	279
VENDITA SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI	279
ART. 37	279
FIERE E FIERE PROMOZIONALI	279
ART. 38	279
POSTEGGI RISERVATI NEI MERCATI E NELLE FIERE	279
ART. 39	280
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN ASSENZA DEL TITOLARE	280
ART. 40	280
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE	280
CAPO VI	282
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	282
ART. 41	282
DEFINIZIONI	282
ART. 42	283
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	283
ART. 43	283
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	283
ART. 44	284
ATTIVITÀ STAGIONALE	284
ART. 45	284
ATTIVITÀ TEMPORANEA	284
ART. 46	285
DIRETTIVE REGIONALI	285
ART. 47	285
PROGRAMMAZIONE COMUNALE	285
ART. 48	286
ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE	286
ART. 49	287
SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	287

CAPO VII	287
DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI	287
ART. 50	288
DEFINIZIONI	288
SEZIONE I	289
IMPIANTI STRADALI	289
ART. 51	289
BACINI DI UTENZA REGIONALI	289
ART. 52	290
IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ	290
ART. 53	290
VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ DEGLI IMPIANTI ESISTENTI	290
ART. 54	292
NUOVI IMPIANTI	292
ART. 55	293
AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI NUOVI IMPIANTI	293
ART. 56	293
ATTIVITÀ ECONOMICHE ACCESSORIE INTEGRATIVE NEGLI IMPIANTI ESISTENTI	293
ART. 57	293
MODIFICHE DEGLI IMPIANTI	293
ART. 58	294
COLLAUDO	294
ART. 59	296
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	296
ART. 60	297
REGOLAMENTO REGIONALE	297
SEZIONE II	297
IMPIANTI AD USO PRIVATO E PER NATANTI	297
ART. 61	297
IMPIANTI E CONTENITORI-DISTRIBUTORI MOBILI AD USO PRIVATO E IMPIANTI PER NATANTI	297
ART. 62	298
PRELIEVO DI CARBURANTI IN RECIPIENTI PRESSO GLI IMPIANTI STRADALI	298
CAPO VIII	298
FORME SPECIALI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO	298
ART. 63	299
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	299
ART. 64	299
SPACCI INTERNI	299
ART. 65	299
DISTRIBUTORI AUTOMATICI	299
ART. 66	299
VENDITA PER CORRISPONDENZA, TRAMITE TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE	299
ART. 67	300
NORME SPECIALI PER LA VENDITA TRAMITE TELEVISIONE	300

ART. 68	300
VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI	300
ART. 69	301
PERSONE INCARICATE.....	301
CAPO IX.....	301
SOSPENSIONE VOLONTARIA, VARIAZIONI, SUBINGRESSO E CESSAZIONE.....	301
ART. 70	302
SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	302
ART. 71	302
SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	302
ART. 72	303
SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI	303
ART. 73	304
VARIAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELLA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	304
ART. 74	304
SUBINGRESSO	304
ART. 75.....	305
AFFIDAMENTO DI REPARTO.....	305
ART. 76	305
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA NEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI.....	305
ART. 77	306
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	306
ART. 78	306
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI	306
ART. 79	307
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ	307
CAPO X.....	307
ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	307
ART. 80	307
ORARI DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA	307
ART. 81.....	309
ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	309
ART. 82.....	309
ORARI PER L'ATTIVITÀ DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.....	309
ART. 83	310
ORARI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	310
ART. 84	310
ORARIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI	310
ART. 85	310
PUBBLICITÀ DEGLI ORARI	310
ART. 86	311
DISPOSIZIONI SPECIALI	311

CAPO XI	312
PUBBLICITÀ DEI PREZZI	312
ART. 87	312
PUBBLICITÀ DEI PREZZI	312
CAPO XII	313
VENDITE STRAORDINARIE E PROMOZIONALI	313
SEZIONE I	313
ART. 88	313
OGGETTO	313
ART. 89	314
OFFERTA DELLE MERCI	314
ART. 90	314
PUBBLICITÀ DEI PREZZI	314
ART. 91	314
PUBBLICITÀ DELLE VENDITE STRAORDINARIE	314
ART. 92	314
VENDITE DI LIQUIDAZIONE	314
ART. 93	315
DURATA DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE	315
ART. 94	315
DIVIETO DI INTRODUZIONE DI NUOVE MERCI DURANTE LE VENDITE DI LIQUIDAZIONE	315
ART. 95	316
VENDITE DI FINE STAGIONE	316
SEZIONE II	316
VENDITE PROMOZIONALI	316
ART. 96	316
VENDITE PROMOZIONALI	316
CAPO XIII	317
QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO	317
ART. 97	317
DEFINIZIONI	317
ART. 98	317
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE INTERESSE DEL TERRITORIO COMUNALE	317
ART. 99	319
VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO E DEGLI ESERCIZI STORICI	319
CAPO XIV	319
MONITORAGGIO, VIGILANZA, SANZIONI E DECADENZE	319
SEZIONE I	320
OSSERVATORIO REGIONALE	320
ART. 100	320
OSSERVATORIO REGIONALE	320
SEZIONE II	321
VIGILANZA	321

ART. 101	321
VIGILANZA	321
SEZIONE III	321
SANZIONI	321
ART. 102	321
SANZIONI PER L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E PER LA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	321
ART. 103	322
SANZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	322
ART. 104	323
SANZIONI PER L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	323
ART. 105	324
SANZIONI PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI.....	324
SEZIONE IV.....	325
DECADENZE	325
ART. 106	325
DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE E LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E PER LA VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	325
ART. 107	326
CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE.....	326
ART. 108	327
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE	327
ART. 109	327
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI	327
CAPO XV	328
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	328
ART. 110	328
DECORRENZA E ABROGAZIONI	328
ART. 111	329
DECORRENZA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	329
ART. 112	330
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	330
ART. 113	331
DISAPPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI STATALI	331

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I

Principi generali

Art. 1
Oggetto e finalità

- 1) La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in Toscana.
- 2) Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:
 - a) **il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;**
 - b) **la vendita della stampa quotidiana e periodica;**
 - c) **il commercio su aree pubbliche;**
 - d) **la somministrazione di alimenti e bevande;**
 - e) **la distribuzione dei carburanti;**
 - f) **le forme speciali di commercio al dettaglio.**

Art. 2
Principi e finalità

1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.
2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi, alla sicurezza dei prodotti e alla qualificazione dei consumi;

- c) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche ed alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
- e) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e all'aggiornamento professionale degli operatori;
- f) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;
- g) la salvaguardia e la qualificazione del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;
- h) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della governance cooperativa come metodi di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini della programmazione delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo secondo modelli co-evolutivi.

Art. 3
Regolamento di attuazione

1. Con regolamento la Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, stabilisce le norme di attuazione della presente legge.

Art. 4 Pianificazione territoriale

1. Nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) la Regione stabilisce con apposite prescrizioni i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale cui le province ed i comuni si conformano nei loro strumenti di pianificazione.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 vengono definite con particolare riguardo ai requisiti delle aree di localizzazione ed agli standard di qualità e di prestazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto degli effetti d'ambito sovracomunale.

Art. 5 Piano regionale dello sviluppo economico

1. Nel Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi in materia di attività produttive) la Regione prevede interventi finanziari a sostegno dello sviluppo e della valorizzazione delle attività e dei servizi commerciali.

Capo II **Funzioni amministrative e organismi associativi**

Sezione I **Ordinamento delle funzioni amministrative**

Art. 6
Competenze dei comuni

1. Nelle materie oggetto della presente legge sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione, alle province o ad altri enti.

Art. 7
Competenze delle province

1. Le province, nell'ambito delle funzioni loro attribuite in materia di formazione professionale, garantiscono, attraverso le agenzie formative accreditate ai sensi della normativa regionale, la formazione professionale per l'accesso alle attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori del commercio.

Art. 8
Esercizio di funzioni da parte delle Camere di commercio

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente legge, Regione, province e comuni possono avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), sulla base di apposite convenzioni.

Sezione II

Semplificazione amministrativa

Art. 9

Sportello unico per le attività produttive

1. Nei comuni in cui è istituito e operante lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440, si può ricorrere allo stesso per i procedimenti amministrativi previsti dalla presente legge.

Sezione III

Organismi associativi

Art. 10

Centri di assistenza tecnica

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate maggiormente rappresentative a

livello provinciale le associazioni presenti, relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle CCIAA.

2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui al comma 3.

3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività previste dal loro statuto.

4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

Titolo II

Disciplina dell'attività commerciale

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 11

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attività commerciale come definita dall'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), e dalla l.

362/1991 qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n.1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificato dal d.p.r 385/2003;

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 39;

d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) modificata dalla legge regionale 28 maggio 2004, n.27;

e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), modificato dall'articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

- g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
- h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- k) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
- m) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;
- n) alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 26.

Art. 12
Settori merceologici di attività

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561 hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del d.m. 375/1988, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del d.m. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

4. I punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare.

Capo II

Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali

Art. 13

Requisiti di onorabilità

1. Non possono esercitare l'attività commerciale:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n.128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Non possono esercitare l'attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall'articolo 472 del codice penale.
4. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Art. 14 Requisiti professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande,

anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) relativamente all'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del d.m. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

b) relativamente all'esercizio dell'attività di somministrazione:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o

affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

3) essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

2. Ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

3. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre regioni italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla regione o provincia autonoma di residenza.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 3, la Regione definisce:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

Capo III

Commercio in sede fissa

Art. 15 **Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse;

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita:

1) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;

2) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;

e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera h);

- f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medie strutture, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera h);
- g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.

Art. 16

Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti) da ultimo modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della denuncia.
2. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.
3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

Art. 17

Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e) e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera i), definisce la programmazione, le condizioni ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
3. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nonché la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione edilizia inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.
4. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

Art. 18

Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di cui agli articoli 4, comma 1 e 22, comma 1, lettera i).

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d'utenza interessato dall'insediamento. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.

5. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

6. Il comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione edilizia inerenti l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

7. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

Art.19

Centri commerciali

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

3. Al momento della presentazione della domanda il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 14, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 16, comma 1.

5. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

6. Il comune può regolare uniformemente gli orari delle attività presenti all'interno del centro commerciale.

Art. 20 Empori polifunzionali

1. Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune ed interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

Art. 21 Vendita all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di

cui agli articoli 13 e 14 effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.

2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- l) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- m) materiale elettrico;
- n) colori e vernici, carte da parati;
- o) ferramenta ed utensileria;
- p) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- q) articoli per riscaldamento;
- r) strumenti scientifici e di misura;
- s) macchine per ufficio;
- t) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- u) combustibili;
- v) materiali per l'edilizia;
- w) legnami.

Art. 22 Regolamento regionale

1. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione stabilisce, in particolare:

- a) il contenuto della denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 16, comma 1;
- b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1;
- c) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita;
- d) i criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1;

- e) le condizioni ed i criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1;
- f) le aree commerciali metropolitane e i bacini omogenei di utenza;
- g) le zone del territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 17, comma 2;
- h) la superficie di vendita massima delle medie e delle grandi strutture di vendita;
- i) gli indirizzi per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, privilegiando la riqualificazione degli esercizi già operanti e le iniziative di operatori commerciali associati, tenendo conto di eventuali fenomeni di saturazione degli insediamenti, da individuarsi in relazione ai rapporti tra le superfici della media e grande distribuzione e la densità della popolazione, nonché alla sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità relativi a specifici ambiti territoriali ed evitando fenomeni di concentrazione di medie strutture di vendita che possano produrre impatti economici e territoriali equivalenti a quelli della grande distribuzione;
- j) i casi in cui l'autorizzazione all'ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta, in relazione a processi di riqualificazione di strutture già operanti;
- k) gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare riguardo all'inserimento all'interno delle stesse di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche nonché della promozione della fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio;
- l) i criteri per l'apertura degli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita;
- m) le modalità per l'attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;
- n) il contenuto della denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 63;
- o) il contenuto della comunicazione di cui all'articolo 92, comma 2.

Capo IV

Vendita della stampa quotidiana e periodica

Art. 23 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono :

a) per punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) abrogato dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;

b) per punti vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Art. 24 Punti vendita non esclusivi

1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

- b) gli impianti di distribuzione di carburanti, con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1000;
 - c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) le medie strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - e) le grandi strutture di vendita;
 - f) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;
 - g) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.

Art. 25
Esercizio dell'attività

1. L'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può avere carattere stagionale.
4. L'autorizzazione per punti vendita esclusivi e non esclusivi è rilasciata nel rispetto del piano comunale di localizzazione di cui all'articolo 28.
5. Agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della l. 108/1999 l'autorizzazione alla vendita dei prodotti oggetto della sperimentazione è rilasciata di diritto, a condizione che gli stessi, oltre alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2, della l.108/1999, abbiano effettivamente

venduto i prodotti editoriali prescelti e abbiano presentato la domanda di autorizzazione entro il termine eventualmente stabilito dal comune.

Art. 26
Esenzione dall'autorizzazione

1. Non è soggetta ad autorizzazione:

a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.

2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione al comune competente per territorio.

Art. 27
Direttive regionali

1. La Regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana direttive al fine di assicurare un livello ottimale di vendita dei prodotti editoriali, in relazione alle caratteristiche economiche, urbanistiche e sociali, alla popolazione residente e ai flussi turistici delle diverse aree territoriali.

Art. 28
Piano comunale

1. Sulla base delle direttive di cui all'articolo 27, i comuni approvano il piano di localizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi e non esclusivi.

2. Il piano comunale è approvato previa concertazione con le associazioni degli editori, dei distributori, le organizzazioni sindacali dei rivenditori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

3. In mancanza del piano comunale, qualora nel territorio del comune o di una frazione di esso non esistano punti vendita, l'autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi commerciali diversi da quelli previsti dall'articolo 24.

Capo V
Commercio su aree pubbliche

Art. 29
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche,

comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;

d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;

e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;

f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

- i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- j) per presenze in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Art. 30

Tipologie di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società di persone secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune.

Art. 31

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.
3. Nelle aree demaniali non comunali l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
4. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

Art. 32

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune in cui ha sede il posteggio.
2. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.
3. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
 - b) alla partecipazione alle fiere.

Art. 33

Concessioni temporanee di posteggio

1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
2. Il comune rilascia agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 34, comma 3.

Art. 34
Assegnazione dei posteggi

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il comune predispone appositi bandi.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) , che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
3. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale di cui al comma 1 tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera, e nel posteggio fuori mercato. A parità di anzianità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. Il comune determina gli ulteriori criteri di assegnazione.
4. Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il comune tiene conto dei criteri di cui al comma 3.
5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
6. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.
7. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art.35
Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata dal comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
 - c) alla partecipazione alle fiere.
4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma 1, fatta salva la facoltà di subentrare nella titolarità di autorizzazioni già esistenti.

Art. 36

Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

1. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
3. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 37

Fiere e fiere promozionali

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.

Art. 38

Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi:

a) ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) da ultimo modificata dalla legge regionale 11 agosto 1995, n. 87;

b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, lettera a) non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Art. 39

Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari purché in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14.

2. Il rapporto con l'impresa del titolare dell'autorizzazione e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 sono comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e controllo.

Art. 40
Piano e regolamento comunale

1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare:
 - a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
 - b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
 - c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
3. Il piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. Il piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.
5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di un mercato

o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale il comune può affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con le modalità definite dal piano.

9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico- sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Capo VI

Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 41 Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intendono:

a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;

b) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da

banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

c) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);

d) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;

e) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.

Art. 42 Esercizio dell'attività

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.

4. La somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo, nonché nell'ambito di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Art. 43

Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono effettuati in conformità agli atti di programmazione comunale di cui all'articolo 47.
2. Gli atti di programmazione comunale prevedono criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici, anche relativi alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, oppure prevedono elementi qualitativi o caratteristiche compatibili con l'esperibilità di un bando pubblico.
3. I soggetti aggiudicatari delle attività programmate, prima di dare inizio all'attività di somministrazione e comunque non oltre centottanta giorni dall'aggiudicazione, presentano la denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune competente per territorio e possono attivare l'attività dalla data di ricevimento della denuncia.
4. I requisiti di cui all'articolo 42, comma 2 devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali.

Art. 44

Attività stagionale

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano le procedure di cui all'articolo 43.

Art. 45
Attività temporanea

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune sul cui territorio l'attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della denuncia.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.
3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione di cui al comma 1, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.
5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti.

Art. 46
Direttive regionali

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e

il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse aree territoriali.

Art. 47

Programmazione comunale

1. Sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 46, i comuni definiscono gli atti di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle di cui all'articolo 44, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

Art. 48

Attività escluse dalla programmazione comunale

1. Non sono soggette alla programmazione comunale di cui all'articolo 47 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n.151, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
 - c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20;
 - d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001 n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
 - e) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - f) al domicilio del consumatore;
 - g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995 al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia.

Art. 49

Somministrazione mediante distributori automatici

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r.

9/1995, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della denuncia.

2. E' vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Capo VII

Distribuzione di carburanti

Art. 50 Definizioni

1. Al fine dell'applicazione della presente capo si intendono:

- a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante;**
- b) per rete, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, ubicati entro la rete stradale, gli impianti ad uso privati e gli impianti per natanti;**
- c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;**
- d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;**
- e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;**

f) per servizi all'automobile e all'automobilista, attività quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat;

g) per impianto ad uso privato, tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche. Per impianto ad uso privato può intendersi anche un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o una associazione di imprese o che si tratti di società controllata dalla società titolare dell'autorizzazione;

h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9000 litri ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934.

Sezione I

Impianti stradali

Art. 51
Bacini di utenza regionali

1. A garanzia di un'articolata ed equilibrata presenza del servizio di distribuzione di carburanti il territorio regionale è ripartito in aree di pianura e aree montane.
2. Ai fini del presente capo per aree montane si intendono i comuni riconosciuti interamente montani ed i territori montani dei comuni parzialmente montani di cui all'allegato 1 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane), modificata dalla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 37.
3. Nelle aree montane possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore a condizione che si tratti di un impianto di pubblica utilità come definita all'articolo 52 e che ne sia garantita una adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.
4. Nelle aree montane gli impianti di pubblica utilità funzionanti con la presenza del gestore possono proseguire l'attività senza la presenza del gestore, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.
5. Nelle aree montane con popolazione inferiore ai tremila abitanti ed interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali di cui all'articolo 20.

Art. 52
Impianti di pubblica utilità

1. E' da considerarsi impianto di pubblica utilità:

- a) nelle aree di pianura, l'impianto ubicato ad una distanza superiore a 7 chilometri, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino;
- b) nelle aree montane, l'impianto ubicato ad una distanza superiore a 5 chilometri, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino;
- c) l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel territorio comunale.

Art. 53

Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti

- 1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui articolo 60.**
- 2. Ai fini del presente capo per incompatibilità si intende la collocazione dell'impianto in un'area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione.**
- 3. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell'impianto definite nel regolamento di cui all'articolo 60.**
- 4. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997 n. 59), modificato dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 nonché quelle effettuate ai sensi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).**
- 5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati o installare dispositivi self service pre o post**

pagamento, possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.

6. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il comune revoca l'autorizzazione.

7. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa possono permanere nel sito originario qualora abbiano le condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 60 ovvero qualora siano suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nel termine e con le modalità stabilite dal comune.

8. In caso di mancanza delle condizioni di cui al comma 7 il comune revoca l'autorizzazione salvo quanto previsto al comma 9.

9. Per esigenze di servizio pubblico e fino a quando non venga installato un nuovo impianto, il comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di pubblica utilità come definito all'articolo 52 anche in presenza delle fattispecie d'incompatibilità relativa.

Art. 54 Nuovi impianti

1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self - service pre e post – pagamento, di servizi o attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista, nonché di un'attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita:

c) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti

;

d) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

2. Gli standard di qualità e di prestazione dei servizi e delle attività informative di interesse turistico di cui al comma 1 sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 60.

3. Il comune può autorizzare l'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita della stampa quotidiana e periodica nel rispetto di quanto previsto nei piani comunali di settore. La domanda di autorizzazione è presentata contestualmente dal titolare dell'autorizzazione e dal gestore.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 non può essere ceduta separatamente dall'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti.

Art. 55

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 60 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

Art. 56

Attività economiche accessorie integrative negli impianti esistenti

1. Negli impianti esistenti dotati di dispositivi self-service pre-pagamento possono essere installati dispositivi self-service post-pagamento a condizione che gli impianti stessi siano forniti di servizi

all'automobile e all'automobilista e che sia esercitata una attività di vendita al dettaglio su una superficie di vendita :

a) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;

b) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

2. I servizi o le attività informative di interesse turistico possono essere allestiti nel rispetto degli standard di cui all'articolo 54, comma 2.

3. Gli impianti esistenti possono dotarsi anche delle attività economiche accessorie integrative di cui all'articolo 54, comma 3.

Art. 57

Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;

b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;

c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;

i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 58 e 59 della l.r. 9/1995, che il titolare presenta al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia.

3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 55 le seguenti modifiche:

a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;

b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.

Art. 58 Collaudo

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al comune dove ha sede l'impianto.

2. Il comune, per l'espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante del comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio.

3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato.

4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle

rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio il comune è tenuto ad effettuare il collaudo.

5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal comune e sono a carico del richiedente.

6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 57, comma 1 soggette a denuncia di inizio di attività; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.

Art. 59

Localizzazione degli impianti

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente capo, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di cui all'articolo 110, comma 1, predispongono apposito piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale.

2. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti il territorio comunale è ripartito in zone.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 60 la Regione stabilisce:

a) le zone comunali di cui al comma 1;

b) le superfici minime degli impianti;

c) le distanze minime tra gli impianti.

4. Il comune ha facoltà di determinare valori di superfici e distanze in deroga a quelli stabiliti ai sensi del comma 3, lettere b) e c), in misura non superiore al 20 per cento.

5. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti con erogazione di metano e per l'aggiunta di metano in impianti esistenti, il comune ha

facoltà di determinare valori di distanze in deroga a quelli stabiliti ai sensi del comma 3, lettera c), in misura superiore al venti per cento, per realizzare progetti previsti da accordi territoriali promossi dalla Regione Toscana.

6. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l'assegnazione può essere riconosciuta a consorzi di gestori di impianti incompatibili, ai titolari di impianti, singoli o associati, che risultino proprietari, nell'ambito del territorio regionale, di un numero di punti vendita non superiore a cinque, oltreché alla realizzazione di impianti eroganti anche carburanti ecologici.

7. Non possono essere installati impianti nei centri storici o al di fuori della rete stradale e relative pertinenze.

Art. 60
Regolamento regionale

1. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce, in particolare:
- a) le fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa di cui all'articolo 53, comma 3, nonché le condizioni di cui all'articolo 53, comma 7;
 - b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 55;
 - c) le zone comunali, le superfici e distanze minime tra gli impianti di cui all'articolo 59, comma 3;
 - d) gli standard di qualità e prestazione dei servizi e delle attività informative di interesse turistico di cui agli articoli 54, comma 2 e 56, comma 2.

Sezione II

Impianti ad uso privato e per natanti

Art. 61

Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti

- 1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dall'articolo 55.**
- 2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. E' vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all'articolo 50, comma 1, lettera g), sia a titolo oneroso che gratuito.**
- 3. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della denuncia; il titolare dell'attività, contestualmente alla denuncia, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.**
- 4. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal comune nel quale ha sede l'impianto, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti.**
- 5. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all'esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche e ai criteri di superficie e distanza previste nella presente legge e nel regolamento per i nuovi impianti.**

Art. 62

Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.

2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.

Capo VIII

Forme speciali di commercio al dettaglio

Art. 63

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della denuncia.

Art. 64

Spacci interni

1. L'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Art. 65
Distributori automatici

1. All'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo si applica l'articolo 63.
2. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
3. E' vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 66
Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione

1. Per l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 63 è presentata al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

Art. 67
Norme speciali per la vendita tramite televisione

1. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 63.
2. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

Art. 68

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 63 è presentata al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.
3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:
 - a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
 - b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
 - c) la firma del responsabile dell'impresa.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

Art. 69

Persone incaricate

1. L'attività di cui all'articolo 68, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14.
2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività delle medesime.
3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all'articolo 13.
4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:
 - a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;

b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;

c) la firma del responsabile dell'impresa.

5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

Capo IX

Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione

Art. 70

Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n.350.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

Art. 71

Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.

2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.l. 151/2001.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

Art.72

Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti

1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al comune competente per territorio.
2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.
3. Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.l. 151/2001.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

Art. 73

Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale sono soggetti a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività.

Art. 74
Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 77.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 14 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune:
 - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Art.75
Affidamento di reparto

1. Il titolare di un esercizio commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14, dandone comunicazione al comune.
2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

Art. 76
Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa
quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi

1. La titolarità dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.
2. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.

Art. 77

Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il subentrante in un'autorizzazione al commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dalla medesima autorizzazione e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altre autorizzazioni.
2. Il subingresso in un'autorizzazione al commercio in forma itinerante di cui all'articolo 35 è comunicato dal subentrante al comune in cui ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
3. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Art. 78

Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti

1. Il subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è comunicato dal subentrante all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.

Art. 79

Cessazione dell'attività

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

Capo X

Orari delle attività commerciali

Art. 80

Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere.
2. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini, l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e di anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore, determinando le aree ed i periodi di apertura, anche in relazione alle caratteristiche delle diverse zone comunali e tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città). In tali casi gli esercizi sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1.
3. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune può individuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale facoltativa.
4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, salvo quanto previsto ai commi 5, 6, 8 e 10, osservano la chiusura domenicale e festiva.
5. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 4 nelle domeniche e festività del mese di dicembre nonché in ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno, individuate dal comune previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2.
6. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio

alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto previsto al comma 4, coordinandosi con i comuni vicini e nel rispetto della l.r. 38/1998.

7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

8. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle festività di cui al comma 7.

9. La concertazione di cui ai commi 6 e 8 è finalizzata alla definizione di impegni convergenti sui seguenti elementi:

- a) l'individuazione delle deroghe di cui ai commi 6 e 8;
- b) la garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori;
- c) la realizzazione di attività di promozione qualificata dei flussi turistici e del commercio di vicinato.

10. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, secondo modalità stabilite dal comune.

Art.81

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti stabiliti dal comune, fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio.

2. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nei periodi di maggiore afflusso

turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura per turno.

3. Gli esercizi di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), osservano l'orario dell'attività prevalente.

4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari di cui al presente articolo.

Art.82

Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Previa concertazione con le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l'attività di vendita per i punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

2. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l'orario previsto per l'attività prevalente, come definita dall'articolo 24, comma 2.

Art. 83

Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante, coordinandoli con quelli di cui all'articolo 80.

Art. 84

Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti

1. L'orario di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti ha carattere flessibile nel rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) **orario minimo settimanale di apertura fissato in cinquantadue ore;**
 - b) **orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia antimeridiana dalle ore otto alle ore dodici e nella fascia pomeridiana dalle ore sedici alle ore diciannove.**
2. **Nella fascia di apertura obbligatoria dei giorni feriali l'impianto è assistito da personale.**
3. **Le fasce orarie e i criteri per la fissazione dei turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti sono determinati nel regolamento di cui all'articolo 3. Le attività economiche accessorie integrative osservano gli orari e i turni dell'impianto. Per tali attività il comune può consentire l'osservanza di orari e turni diversi.**

Art. 85
Pubblicità degli orari

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.
2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.

Art. 86
Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e

articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La prevalenza di un'attività di vendita è determinata in base al volume di affari.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; agli esercizi di vendita posti all'interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.

4. Gli esercizi di cui all'articolo 20 possono derogare alle disposizioni dell'articolo 80.

Capo XI

Pubblicità dei prezzi

Art. 87

Pubblicità dei prezzi

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. E' consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.

3. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo

dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.

5. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

6. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

7. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 6, lettera b) con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

8. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

9. Negli impianti di distribuzione dei carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo ai prezzi praticati, senza l'indicazione generica di sconti.

Capo XII
Vendite straordinarie e promozionali

Sezione I

Vendite straordinarie

Art.88
Oggetto

1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Costituiscono vendite straordinarie:
 - a) le vendite di liquidazione;
 - b) le vendite di fine stagione.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie.

Art. 89
Offerta delle merci

1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Art. 90
Pubblicità dei prezzi

1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:
 - a) il prezzo normale di vendita;

- b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
- c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

Art. 91
Pubblicità delle vendite straordinarie

1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione di cui all'articolo 92, comma 2.
2. E' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

Art. 92
Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
 - a) cessazione dell'attività commerciale;
 - b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
 - c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
 - d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.
3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

Art. 93

Durata delle vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:

- a) di otto settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 92, comma 1, lettere a) e b);
- b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 92, comma 1, lettere c) e d).

Art. 94

Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione

1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione.

2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Art. 95

Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate dal giorno successivo all'Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre.

3. I comuni, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, possono stabilire date di inizio successive e durate diverse da quelle indicate al comma 2.

Sezione II

Vendite promozionali

Art. 96 Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati.
2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 95 non possono svolgersi nei periodi delle vendite di fine stagione, nei trenta giorni precedenti a tali periodi e nel mese di dicembre.
3. Alle vendite disciplinate dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90.

Capo XIII

Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio

Art. 97 Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intendono:

a) per luoghi del commercio, le vie, le piazze, le gallerie commerciali, i centri commerciali naturali, le località o le altre porzioni del territorio comunale in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo in relazione ai sistemi di risorse e di testimonianze dei contesti interessati;

a) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

Art. 98

Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale

1. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.

2. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono definire programmi di qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) l'organizzazione funzionale dei centri commerciali naturali sulla base dei seguenti requisiti minimi:

1) associazione delle imprese interessate;

2) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi;

b) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività commerciali sul contesto socio-economico e territoriale interessato;

c) lo svolgimento di attività di formazione degli operatori commerciali per accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza;

d) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;

e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.

3. I comuni possono definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

4. I comuni possono promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane.

5. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono promuovere intese e accordi con le strutture della media e grande distribuzione per realizzare azioni ed iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree territoriali interessate da fenomeni di rarefazione del servizio commerciale.

Art. 99

Valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici

1. Nel PRSE sono previsti interventi finalizzati a valorizzare e qualificare le funzioni dei luoghi del commercio, dei mercati e degli esercizi di interesse storico, di tradizione e di tipicità.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione provvede alla definizione di albi e mappe delle attività commerciali, turistiche ed economiche di specifico interesse storico, di tradizione e di tipicità per i contesti territoriali interessati.

Capo XIV

Monitoraggio, vigilanza, sanzioni e decadenze

Sezione I

Osservatorio regionale

Art. 100

Osservatorio regionale

1. E' istituito l'osservatorio regionale sul commercio all'interno del sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro, per il monitoraggio della rete distributiva e della consistenza, delle tipologie e delle tematiche relative all'occupazione, con l'apporto dei dati forniti dagli enti locali, dalle CCIAA, dalle organizzazioni dei consumatori, dalle imprese del commercio e dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. Al fine dell'aggiornamento del sistema informativo i comuni trasmettono annualmente al competente ufficio della Giunta regionale i dati relativi alla situazione della rete distributiva.

3. Le informazioni derivanti da questo sistema vengono organizzate, ai fini della programmazione e della verifica, anche secondo criteri coordinati con l'osservatorio nazionale del commercio.

4. Apposita commissione nominata dalla Giunta regionale valuta annualmente i risultati del monitoraggio effettuato dall'osservatorio e fornisce indicazioni sui fenomeni emergenti da osservare, anche per ambito provinciale e per bacino di utenza omogeneo, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

5. La commissione di cui al comma 4 è costituita da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n.1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), delle CCIAA, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale.

Sezione II

Vigilanza

Art. 101 Vigilanza

1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.

3. Le violazioni degli articoli 102, 104 e 105, comma 7, commesse nel territorio della Regione Toscana, sono iscritte nell'archivio regionale dei trasgressori di cui all'articolo 5 della l.r. 81/2000.

Sezione III

Sanzioni

Art. 102

Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e per la vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all'articolo 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
3. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente articolo, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
4. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. Nel caso di violazione dell'obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del

procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l'attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.

Art. 103

Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell'esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II capi VI, IX, X e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n.135 e 17 quater del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 104

Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l. 689/1981.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, IX e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.

4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1500.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.

Art. 105

Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 chiunque:

a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 13;

b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetta il divieto di cui all'articolo 61, comma 2;

c) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;

d) attiva un impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 51, comma 3;

e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'articolo 61, comma 3.

2. Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, l'attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione dell'impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 51, comma 3, l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.

4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'articolo 61, comma 3, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

5. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 chiunque:

a) effettua le modifiche di cui all'articolo 57 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la denuncia;

b) non utilizza le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;

d) non espone, in modo leggibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati.

6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'articolo 57 senza autorizzazione od omettendo la denuncia, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della denuncia.

7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5 il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.

8. Chiunque violi le disposizioni del capo IX è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

Sezione IV

Decadenze

Art. 106

Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica

1. L'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica decade:

a) qualora vengono meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura;

c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 70.

d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Art. 107

Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione

1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
- b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 43, comma 3, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, la denuncia di inizio di attività non sia presentata entro centottanta giorni dall'aggiudicazione ovvero l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia d'inizio di attività;
- c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 70;
- d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Art. 108

Decadenza dell'autorizzazione per attività commerciale su aree pubbliche

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
- b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
- c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 71;

2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 71.

Art. 109

Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione:

- a) **qualora vengano meno requisiti di cui all'articolo 13;**
- b) **qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;**
- c) **qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a centottanta giorni in mancanza dell'autorizzazione alla sospensione di cui all'articolo 72;**
- d) **nel caso in cui il titolare, autorizzato ai sensi dell'articolo 72, comma 2, sospenda l'attività per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi.**

2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

Capo XV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 110

Decorrenza e abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 111, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 e da tale data sono abrogate:

- a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

b) la legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell'articolo 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche);

d) la legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 e delle direttive di cui all'articolo 27, i comuni adeguano alla disciplina regionale i propri atti di programmazione ed i propri regolamenti nelle materie di cui alla presente legge.

3. Fino all'approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 2 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 111

Decorrenza e disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui al titolo II, capo VI e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) attivate in uno stesso esercizio, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 1, può attivare in altra sede o cedere i diversi rami d'azienda.

3. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, i comuni pronunciano la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di detto termine, criteri provvisori per la programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

4. Fino all'approvazione dei criteri provvisori di cui al comma 3 non possono essere attivati nuovi esercizi, fatte salve le ipotesi di subingresso e di trasferimento.

5. Dalla data di cui all'articolo 111, comma 1, i titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno diritto di estendere la propria attività, come definita dall'articolo 42, comma 1, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.

6. Dalla data di cui all'articolo 111, comma 1, gli esercizi già esistenti, in possesso di più autorizzazioni ai sensi dell'articolo 5 della l. 287/1991, hanno diritto di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.

7. Il requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande consistente nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, di cui agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). Tale requisito è riconosciuto anche a coloro che alla data di cui all'articolo 111, comma 1, risultino aver avanzato domanda di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione stessa.

8. Fino all'attivazione dei corsi di formazione professionale ai sensi della presente legge, il requisito di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), è riconosciuto a chi abbia frequentato con esito positivo il corso per

l'iscrizione al registro esercenti il commercio di cui agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991.

9. In luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le disposizioni degli atti di programmazione comunale di cui all'articolo 47.

Art. 112 Disposizioni transitorie

1. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate da comuni toscani a soggetti non residenti in Toscana sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell'operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni italiane.

2. Dalla data di cui all'articolo 110, comma 1, il contenuto dell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di cui all'articolo 16 del decreto del presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) mantiene efficacia per i comuni inseriti nell'elenco stesso, fino alla eventuale definizione delle deroghe di cui all'articolo 80.

Art. 113 Disapplicazione di disposizioni statali

1. Dalla data di cui all'articolo 110, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:

1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo;

2) 15, commi 7, 8 e 9;

3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'articolo 56 del d.m. 375/1988;

4) 28, comma 17;

5) 30, comma 5;

b) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).

2. Dalla data di cui all'articolo 111, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'articolo 43, e 9, comma 3;

b) l'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

Risoluzione del Consiglio Regionale n. 59 approvata nella seduta del 1° febbraio 2005

- "Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" -

IL CONSIGLIO REGIONALE

In considerazione del rilievo strategico che assume l'approvazione del Codice regionale del Commercio per uno sviluppo di qualità delle attività commerciali nel territorio toscano, ritiene necessario adottare la seguente risoluzione

RICORDATO CHE al termine della VI Legislatura regionale, tra la Giunta Regionale, Confesercenti e Confcommercio venne sottoscritto un documento che poneva alla attenzione della Giunta Regionale della VII Legislatura i seguenti obiettivi prioritari per sostenere il processo di modernizzazione delle piccole imprese commerciali:

1. un tavolo permanente di confronto tra Regione, Comuni e Rappresentanze delle imprese commerciali con particolare riguardo alla programmazione della rete distributiva e all'avvio operativo dell'Osservatorio regionale sul Commercio;
2. incentivi alle imprese commerciali con priorità per le piccole imprese, per gli esercizi di vicinato e per gli esercizi polifunzionali;
 - un protocollo di qualità per migliorare i servizi commerciali e valorizzare le produzioni tipiche con l'attivazione delle iniziative previste dal disciplinare Vetrina Toscana da sostenere con adeguati finanziamenti;
 - il decollo delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica e il sostegno ai Consorzi di garanzia per le imprese del commercio;
 - l'esigenza di prevedere esenzioni e sgravi fiscali per le piccole imprese commerciali con particolare riguardo alle aree montane e a facilitazioni da prevedersi in relazione alla fiscalità comunale;
3. sensibilizzazione nei confronti dei Comuni sulle tematiche della qualificazione degli esercizi di vicinato, delle aree vulnerabili, della razionalizzazione e qualificazione urbana con l'attivazione di progetti e interventi locali;

- incentivi ai Comuni per i programmi integrati di rivitalizzazione della rete distributiva, con la indicazione di attivare almeno 2 interventi sperimentali nell'anno 2000, e di destinare ulteriori risorse finanziarie ai programmi integrati con fondi comunitari, statali e regionali;

CONSIDERATO CHE, in coerenza con gli obiettivi sopra indicati, la Regione, negli anni 2000-2004 ha promosso e conseguito le realizzazioni qui indicate in sintesi:

- 1. si è garantito un dialogo ed un confronto permanente e qualificato sulle tematiche del commercio tra Regione, Enti locali e parti sociali interessate, a partire dalla preparazione della conferenza regionale del 2001 fino alla istituzionalizzazione dei tavoli politici e tecnici della concertazione settoriale e intersettoriale;**

Si è rivisitato e qualificato il modello di programmazione della rete distributiva toscana con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- **conclusione dell'esperienza delle strutture di vendita d'interesse interregionale ("Outlet"), già previste dalla delibera G.R. nr. 257/2000 e programmazione della SVAG in relazione alle tre aree vaste della Toscana;**
- **sviluppo degli standard di qualità e di prestazione della GDO e percorsi di concertazione locale per interventi pubblici e privati finalizzati alla tutela attiva dei negozi di vicinato.**

Si è attivato l'Osservatorio regionale sul Commercio che ha sviluppato un attento lavoro di monitoraggio e di analisi sul sistema distributivo, e importanti ricerche tematiche sulla realtà e sulle prospettive evolutive del commercio toscano.

Tale lavoro ha consentito tra l'altro di predisporre il primo Rapporto generale sul commercio in Toscana.

Si sono attivati gli strumenti operativi per le articolazioni territoriali dell'Osservatorio regionale anche in raccordo con il Programma delle azioni in materia di prezzi varato dalla Consulta regionale per la trasparenza dei prezzi in data 30 ottobre 2003.

2. Si sono destinati 31 milioni e 500 mila Euro per incentivi alle imprese che hanno investito in rinnovi e qualificazioni degli esercizi commerciali, con priorità per le piccole imprese e per gli esercizi di vicinato e a conduzione femminile. Tali incentivi assegnano contributi potenziati per le imprese che operano in empori polifunzionali, botteghe e mercati d'interesse storico o che investono per migliorare le condizioni di sicurezza degli esercizi commerciali.

Si è definito il Programma regionale Vetrina Toscana raccordandolo sia agli incentivi alle imprese, sia alle attività dei CAT, sia alla realizzazione di Programmi e progetti per ambiti tematici e territoriali, coordinati dagli Enti locali e finalizzati alla qualificazione di reti di piccole imprese con particolare riguardo alle collaborazioni di filiera, tra commercio, turismo, artigianato ed agroalimentare.

Si sono così attivati oltre 50 progetti locali e si è anche realizzato il modulo tematico “Vetrina Toscana a tavola” che ha strutturato una rete regionale di 500 ristoranti. Al Programma regionale Vetrina Toscana si sono destinati finanziamenti per un totale di 1 milione di Euro.

Si sono sviluppate le azioni ed i programmi di attività dei CAT cui sono stati assegnati finanziamenti per un totale di 3 milioni di Euro.

I CAT della Toscana stanno ora realizzando 89 progetti territoriali in collaborazione con i Comuni per la qualificazione e la crescita competitiva delle piccole imprese.

Si sono sostenuti i Consorzi di garanzia Fidi per le imprese del Commercio e del Turismo assegnando finanziamenti per 9 milioni e 500 mila Euro.

Si sono disposte esenzioni IRAP per le piccole imprese commerciali delle aree montane, con priorità per gli empori polifunzionali e si sono anche realizzate esperienze comunali di agevolazioni economiche locali per gli esercizi di vicinato raccordate sia alla fiscalità locale sia al sostegno per la creazione di centri commerciali naturali e di empori polifunzionali.

3. La Regione, in collaborazione con ANCI Toscana, ha sviluppato un’ampia opera di assistenza tecnica verso i Comuni sulla tutela attiva e la capacità competitiva degli esercizi di vicinato nel contesto di interventi e progetti per la qualificazione urbana, la logistica e la

mobilità. Il risultato di questo lavoro è molto importante: a fronte dei 2 progetti dell'anno 2000 abbiamo attivato in Toscana, in 4 anni di lavoro, un parco progetti comunali fatto di oltre 300 interventi locali. Di questi oltre 150 sono già realizzati o in corso di attuazione. I finanziamenti destinati dalla Regione ai Comuni hanno raggiunto l'importo di 33 milioni di Euro.

RICORDATO ALTRESI' CHE, dal 2000 al 2004 si sono inoltre realizzati i seguenti interventi:

Si sono definite intese e accordi proposti da CGIL,CISL e UIL, dall'Anci e dalle Associazioni dei consumatori per lo sviluppo e la qualificazione del confronto e della concertazione regionale e locale sui seguenti aspetti:

- standard di qualità e di prestazione delle strutture della grande distribuzione;**
- diritti dei lavoratori con particolare riguardo al rispetto dei CCNL e agli accordi integrativi territoriali;**
- sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;**
- pari opportunità e regolarità degli appalti;**
- tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.**
- Si è definito e concertato il modello progettuale del Centro commerciale naturale e sono in corso numerosi e qualificati interventi operativi tra Comuni e CAT per l'organizzazione ed il**

funzionamento dei Centri commerciali naturali nelle aree urbane e nei Centri Storici della Toscana.

- **Si è promossa la diffusione dell'e-commerce nelle PMI del commercio con il progetto speciale GO - Digital, cofinanziato dall'Unione Europea.**
- **Si sono definiti e attivati due nuovi Progetti integrati regionali:**
 - a) **per la qualità e la valorizzazione dei mercati;**
 - b) **per la tutela attiva delle botteghe e dei mercati storici e di tradizione.**
- **Si è attivato il programma di comunicazione e promozione "Botteghe e mercati di Toscana", per la divulgazione qualificata di informazioni su un ampio programma calendario che coinvolge tutte le province della Toscana e che comprende 500 eventi mercantili e promozionali che si svolgeranno fino all'aprile 2005 nelle città, nei paesi e nei territori della regione. Tale programma sottolinea in modo particolare gli elementi e i fattori identitari e di attrazione turistica che sono costituiti dai mercati, dalle fiere, dai centri commerciali naturali e dalle botteghe commerciali e artigiane di interesse storico e di tradizione della regione.**
- **Si è sviluppato un ampio lavoro di verifica e innovazione normativa che ha prodotto le nuove leggi regionali sul commercio ambulante e sulla distribuzione dei carburanti, il nuovo regolamento per la**

grande distribuzione, e le nuove leggi regionali per il settore fieristico e per il codice regionale del Commercio.

CONSIDERATO CHE con il Codice regionale del Commercio si completa una lunga fase di adeguamento degli strumenti regolativi e di programmazione e si intende compiere un salto di qualità che si concretizzerà anche attraverso i regolamenti attuativi.

Su proposta della Terza Commissione consiliare permanente;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

A individuare le seguenti direttrici per la redazione degli strumenti attuativi del codice:

Equilibrato sviluppo della rete commerciale

Programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Nel regolamento e nel PIT verranno indicati i criteri e le modalità per l'attività di programmazione, che terranno anzitutto conto del rapporto superficie/densità abitativa e della sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità, in relazione a specifici ambiti territoriali.

Aree sature

I criteri e le modalità per l'individuazione delle aree sature, indicati nel regolamento e nel PIT, saranno coerenti con quelli previsti per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita.

Qualificazione della rete commerciale e dei luoghi del commercio:

Centri commerciali Naturali. Nel regolamento saranno indicati i criteri per il riconoscimento dei Centri commerciali Naturali Organizzati, definendone le funzioni. Si prevederanno risorse per sostenere i programmi di attività dei Centri commerciali naturali.

Sviluppo progetti integrati. Si prevederanno sostegni anche finanziari, ai progetti integrati tra commercio, turismo, cultura, artigianato ed agroalimentare, indicando i possibili ruoli dei Centri di Assistenza Tecnica in tale ambito.

Innovazione. Si prevederanno azioni di sostegno alla innovazione delle attività commerciali di vicinato e si auspica l'avvio tempestivo di uno specifico progetto regionale, nell'ambito del patto per lo sviluppo e l'occupazione, per l'individuazione di nuovi possibili sviluppi innovativi del settore.

Concertazione territoriale:

Concertazione e governance a livello locale. Il regolamento specificherà il meccanismo della concertazione e della *governance*

locale favorendo processi che si concretizzino in accordi tra i comuni e le parti sociali interessate.